



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZ. CORTE DI ASSISE PENALE DIBATTIMENTALE

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 131

PRESIDENTE **Dott. Massei**

PROCEDIMENTO PENALE N. 8/08 R.G.

A CARICO DI: KNOX AMANDA MARIE + 1

UDIENZA DEL 14/09/2009 Aula Assise

Esito: RINVIO AL 18/09/2009

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ESAME DEL CONSULENTE

TAGLIABRACCI ADRIANO

Da pag. 36 a pag. 131

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZ. CORTE DI ASSISE DIBATTIMENTALE

Presidente: Dott. Massei
Giudice: Dott.ssa Cristiani
Pubblico Ministero: Dott. Mignini
Pubblico Ministero: Dott.ssa Comodi
Cancelliere: Sig.ra Bertini
Ausiliario tecnico: Sig. Salvatore

Udienza del 14/09/2009 Aula Assise

Procedimento penale n. 8/08

A CARICO DI KNOX AMANDA MARIE + 1

PRESIDENTE - La precedente udienza era stata come si ricorderà sospesa in relazione alla eccezione avanzata dalla Difesa di Raffaele Sollecito e ci si è determinati nel senso di richiedere il deposito degli atti nel termine che era stato indicato con indicazione altresì per le parti di indicare le attività istruttorie per le udienze successive pure specificate. Prego.

AVVOCATO BONGIORNO - Presidente io le chiedo la parola perché dovrei fare una questione prima dell'inizio dell'udienza, non so se è questo il momento.

PRESIDENTE - Non sapendo la questione è difficile, prego.

AVVOCATO BONGIORNO - Grazie Presidente, io chiedo l'attenzione della Corte su una questione di carattere procedurale sulla quale ci siamo soffermati in quest'ultimo periodo e che abbiamo comunque sintetizzato in una memoria scritta che quindi sarà poi depositata alla Corte in modo che alcuni riferimenti specifici agli atti ai quali farò riferimento ovviamente troveranno puntuale riscontro nella memoria. Davvero mi sforzerò di essere sintetica, tra l'altro credo che sia una mia caratteristica,

chiedo soltanto ecco davvero 10 minuti di tempo però davvero è una questione che sottoponiamo alla Corte e all'attenzione davvero di tutta la Corte. I fatti che sottoporro all'attenzione integrano a nostro avviso una lesione al diritto della difesa con delle ripercussioni che sono quelle che devono portare questa Corte a dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, la nullità del decreto che dispone il giudizio e la inutilizzabilità probatoria di una serie di atti tra i quali la deposizione della Stefanoni, la relazione della Stefanoni che è stata dalla Dottoressa Stefanoni redatta, ovviamente queste sono le conclusioni. Il punto... uno dei punti centrali di questo processo credo non sfugga a nessuno è ovviamente la prova scientifica del DNA questa prova si fonda su una serie di analisi scientifiche, tutto ciò che riguarda le analisi scientifiche è stato fatto secondo una certa procedura, la procedura che ha portato gli uffici della Polizia Scientifica ad arrivare ad un certo risultato probatorio, ovviamente è una procedura non astratta, è una procedura che se ha portato a delle analisi e a dei risultati è ovviamente sintetizzata in documenti, in atti, in procedure e questi atti, queste procedure sono di fondamentale importanza per la Difesa visto che il coinvolgimento di Raffaele Sollecito credo non sfugga a nessuno si basa proprio su questa prova del DNA e quindi se ci sono degli atti che spiegano come si è arrivati ad attribuire un DNA a Raffaele Sollecito sono praticamente gli atti che hanno portato Raffaele Sollecito in carcere, non sono quindi atti di scarsa importanza. Diciamo anche che questi atti rivestono un rilievo talmente decisivo che io credo che veramente l'attenzione al contraddittorio probabilmente avrebbe dovuto essere totalmente diversa e vedremo perché c'è stata una sospensione, dico anche che già so il tipo di opposizione che normalmente viene fatta quando noi facciamo eccezioni relativamente al mancato deposito di atti di laboratorio ci

viene detto: "ma tutto sommato in laboratorio poteva anche venire il vostro consulente tecnico Professor Potenza che era nominato quindi che rilievo ha, ecco questa obiezione una volta per tutte ha la mia replica, la presenza di un consulente della Difesa è una cosa la necessità di mettere a disposizione della Difesa tutto ciò che ha portato la Polizia Scientifica a delle conclusioni che poi sono state elevate accusa è un'altra cosa, quindi non confondiamo presenza dal deposito necessario di atti. Diciamo subito che una cosa che credo sia chiaro oltre che ai Giudici togati lo do per scontato ma anche ai Giudici non togati è che la prova del DNA è una prova che non è una semplice equazione ma richiede la lettura, la interpretazione di alcuni dati tant'è vero che avete visto come quei grafici, quei picchi dal consulente del Pubblico Ministero sono stati... dalla Dottoressa Stefanoni sono stati letti in un modo, l'altezza tot per me significa questo, dal consulente della Difesa sono letti in un altro modo, questo significa che cosa? Se io devo interpretare dei picchi, dei grafici devo sapere innanzi tutto: 1) quali picchi, quali grafici, 2) come sono stati fatti quei picchi quei grafici. Tutta questa premessa serviva per precisare una serie di fatti di cui poi siamo venuti a conoscenza definitivamente soltanto nel corso dell'ultima udienza ma che risalgono addirittura alle indagini preliminari ecco perché la richiesta è anche di nullità della richiesta di rinvio a giudizio; in seguito alla conclusione delle indagini preliminari c'è un atto che si chiama 415 bis ed è l'atto col quale si dice alla Difesa, "Difesa io ho deciso di portare a giudizio Raffaele Sollecito perché ho le seguenti prove" si elencano le prove e si dà il materiale alla Difesa, è la prima volta che la Difesa può difendersi, capita talvolta che avendo questo materiale la Difesa torna giù dal P.M. e gli dice: "occhio, guarda che quel materiale è un po' incompleto fai quell'indagine - oppure - occhio che stai sbagliando" ecco perché è importante che quando

si chiudono le indagini si dia alla Difesa tutto perché soltanto se la Difesa ha un quadro completo può segnalare degli errori, se la Difesa non ha un quadro completo viene lesa in questo primo diritto che è quello di difendersi, segnalare errori. Cosa è successo? In seguito alla conclusione delle indagini preliminari a noi è stata depositata la relazione tecnica di indagini di genetica forense a firma della Dottoressa Stefanoni ed è questo il punto essenziale, in questa relazione che avrebbe dovuto essere una sorta di completa documentazione di tutti gli elementi che avevano portato la Dottoressa Stefanoni a certe conclusioni in realtà in questa relazione lo potrete vedere non vengono indicati gli elementi scientifici, le procedure, i dati che hanno portato la Dottoressa Stefanoni a certe conclusioni perché vengono soltanto allegate a questa relazione solo il numero che identifica gli alleli, per alleli si intendono i picchi quindi questa relazione che avrebbe dovuto dire: "io ho fatto queste analisi in questo modo, ho ricavato i picchi in questo modo vi faccio vedere i picchi che ho ricavato, vi faccio vedere i numeri che ho avuto a disposizione" in realtà è una relazione che alla fine ha solo ed esclusivamente lo potrete vedere il numero degli alleli. Cosa ci si aspettava invece di avere? Ci si aspettava di avere una dettagliata descrizione di come si era arrivati a quei numeri, come si era arrivati a quegli alleli ma tutto questo c'è stato negato, è chiaro che nel momento in cui abbiamo preso questa relazione tecnica e l'abbiamo data ai nostri consulenti i nostri consulenti ci hanno detto: "è come se questa consulenza tecnica fosse una sorta di etichetta in cui si dice <<è stato raggiunto questo risultato>>" stop, ma se la Dottoressa Stefanoni non espone in maniera precisa come è stato raggiunto il risultato e quali sono i documenti di supporto noi questa etichetta non riusciamo a interpretarla, è impossibile interpretarla, allora a questo punto abbiamo cominciato sulla base di queste sollecitazioni dei

consulenti a segnalare un problema, a segnalare la lesione del diritto di difesa dicendo al Pubblico Ministero e agli atti sarà allegata la nostra memoria "Pubblico Ministero ti segnaliamo che probabilmente per un errore in questa relazione mancano totalmente gli elementi che servono alla Difesa e cioè mancano i diagrammi e gli elettroferogrammi" e cioè i famosi grafici che voi avete visto e sui quali stiamo esaminando i consulenti non esistevano in fase di indagini e noi li abbiamo chiesti, allegato 2 della nostra memoria troverete questa richiesta, ovviamente spiegavamo anche perché servivano questi grafici tra l'altro l'avete visto a cosa servono perché se non hai il grafico non capisci nemmeno perché viene attribuito il DNA ad un soggetto piuttosto che a un altro. Nonostante questa richiesta quindi una richiesta a firma della Difesa "per favore dacci i diagrammi" ci viene risposto che... siamo ancora in fase di indagini di 415 bis direi, che la nostra facoltà ed ecco il primo vizio di difesa è soltanto esercitabile su ciò che è stato depositato e che noi non possiamo chiedere il non depositato perché comunque il P.M. ha depositato quegli atti e noi su quelli dobbiamo lavorare, quindi noi segnaliamo che quegli atti hanno una lacuna ci viene risposto che le facoltà di cui all'articolo 415 bis riguardano gli atti depositati e solo quelli, ovviamente ritenevamo ingiusta questa risposta e abbiamo formulato in data 3 luglio 2008 una nuova richiesta, chiedevamo a questo punto di... una sorta quanto meno di supplemento di indagine, acquisire presso i laboratori della Polizia Scientifica i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o in alternativa ottenere dalla Polizia Scientifica il CD rom contenenti i dati grezzi RFU e picchi, è ovvio che sono difficili per tutti da seguire quello che richiedevamo, quello che sto dicendo è che noi sin dall'inizio c'eravamo accorti che mancava tutto il supporto c'erano le conclusioni, questo DNA è di Raffaele Sollecito mancavano i documenti che ci consentivano

l'attribuzione e quindi inizia questa rincorsa e troverete documentate agli atti queste due istanze. La seconda istanza ci viene risposto ancora una volta siamo in fase ripeto di 15... di 415 bis "no non possiamo darti queste carte che ci continui a chiedere perché ti deve bastare quello che hai - virgolette - sui grafici della Polizia Scientifica vi sono già le barre del valore generico queste ti devono bastare" quindi seconda istanza in cui la Difesa nemmeno dice: "stai sbagliando - dice soltanto - scusa mi spieghi perché?" e ci si dice: "ti deve bastare che io ti dico che sono di Raffaele Sollecito non ti deve interessare perché io dico che sono di Raffaele Sollecito" e arriviamo così in udienza preliminare, udienza preliminare ovviamente anche questo lo alleggeremo come documentazione il 16 settembre 2008 la Difesa che si era vista già lesa in fase di 415 bis e quindi vedeva una richiesta di rinvio a giudizio sulla base di atti mai depositati il 16 settembre 2008 la Difesa reitera, ripete, insiste che mancano degli atti, reitera la richiesta di acquisire i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o in alternativa di acquisire CD rom contenente i dati grezzi di RFU e picchi quindi come vedete la Difesa cosa fa trovando un Giudice terzo visto che il Pubblico Ministero non aveva appunto depositato gli atti ripete al Giudice questo tipo di richiesta e qui c'è la prima attestazione che quanto vi sto esponendo non è forse del tutto infondato visto che il G.U.P. risponde che avevamo ragione, il G.U.P. infatti dice che ai fini del decidere, lo dico per i Giudici non togati, il Giudice dell'udienza preliminare quando assume dei testimoni o quando prende delle decisioni deve ben motivarle e c'è un'Ordinanza in cui si dice che ai fini del decidere e di comprendere a pieno quale procedura sia stata adottata per le analisi è necessario che ci sia il deposito di questi atti e quindi il necessario supporto alle conclusioni che sono state raggiunte, quindi quando noi dicevamo: "guarda che tu ci dici

soltanto questi dati significano che sono di Raffaele ma non supporti questo con dei documenti" il Giudice effettivamente prende atto che manca qualche cosa. In data 25 settembre viene depositato in udienza dalla Zugarini per conto della Dottoressa Stefanoni il CD rom contenente questi dati che avevamo richiesto. Prendendo atto finalmente che erano arrivati alcuni dati li diamo ai nostri consulenti e i nostri consulenti ci spiegano che ancora una volta non sono i dati completi, ma che serve il file di servizio, il file di servizio detto log file. Perché ci serviva questo file di servizio? Perché questo file di servizio ovviamente la cui importanza io poi ho appreso successivamente era essenziale proprio perché conteneva una serie di informazioni che ancora una volta non erano state depositate, qui c'è un fatto che io un po' contesto nel senso che ovviamente il G.U.P. nel momento in cui doveva prendere una decisione del genere nell'ambito dell'Ordinanza dice: "ma io tutto sommato ho chiesto alla Stefanoni che mi ha detto che tutto sommato questo file di servizio non è così importante per voi". Ora io veramente sia proprio perché lo sono per formazione e rispettosa di tutto sia perché la Dottoressa Stefanoni mi è sembrata veramente competente e quindi io non è che contesto che la Dottoressa Stefanoni abbia detto qualcosa di sbagliato al G.U.P. cioè contesto la procedura stessa nel senso che se un G.U.P. deve decidere se quello che ha depositato la Stefanoni è completo secondo me non doveva chiederlo alla Stefanoni perché chiedere alla Stefanoni: "scusa è tutto completo quello che hai depositato o hai sbagliato?" è poco a mio avviso non del tutto coerente con la finalità della decisione che bisognava chiederlo perché una cosa è chiedere al soggetto interessato "hai fatto bene" magari una cosa era chiederlo a un soggetto terzo e cioè "scusa soggetto terzo la Difesa continua a depositare un giorno sì e un giorno no delle istanze in cui dice che la Dottoressa Stefanoni ha fatto questo lavoro ma manca del lavoro... ma

mancano degli atti, il P.M. non deposita altri atti" il Giudice a mio avviso avrebbe dovuto chiamare un terzo, un perito terzo e dire: "ma ha ragione la Difesa o comunque l'Accusa e la Dottoressa Stefanoni" e invece nell'Ordinanza compare allegheremo anche questo che il Giudice sentita la Stefanoni dice: "tutto sommato siccome la Stefanoni dice che questo file non è necessario possiamo andare avanti". Questi file di servizio sono dati rilevanti per non dire indispensabili perché segnalano l'altezza dei picchi e l'altezza dei picchi è un parametro che deve essere corroborato e valutato insieme ad altri parametri come ad esempio l'area. Durante l'audizione della Dottoressa Stefanoni si torna a parlare ovviamente del materiale mancante perché ripeto la Difesa non stava contestando la correttezza dei risultati ma noi abbiamo sempre contestato che ci mancavano le procedure. Proprio nell'ambito di questo esame viene fuori che effettivamente ancora una volta la Difesa aveva ragione perché mancano dei dati e quindi il Giudice a questo punto interrompe la Dottoressa Stefanoni e dice... 8 ottobre troverete l'Ordinanza "i dati relativi al calcolo delle aree inerenti al reperto devono pervenire", quelli che sono indicati dal Professor Pascali che era il nostro consulente e che la Difesa ha reiteratamente chiesto, quindi finora che cosa abbiamo avuto due istanze in indagini preliminari in cui scongiuravamo di avere i dati relativi al laboratorio scientifico, altre due istanze in udienza preliminare che poi vengono finalmente... alle quali alla fine si dà questa risposta positiva, si dirà: "va be' avrete fatto tutte queste istanze ma adesso cosa volete, sebbene un po' in ritardo poi alla fin fine sarà stato uno stillicidio però poi alla fine un po' di atti li avete avuti" la risposta è no, la risposta è no non solo perché a me personalmente mi sembra comunque inaccettabile che per avere del materiale che supporta la prova regina del processo io debba fare trecento istanze ma a parte questo in data 18 luglio

2009 innanzi questa Corte nel corso del controesame del consulente tecnico della Difesa di Raffaele Sollecito Professor Tagliabracci abbiamo a un certo punto assistito ad una domanda dalla quale io ho intuito che evidentemente mi mancavano altri atti, è chiaro che io ero particolarmente sensibile a questo perché sapevo che io da un anno e mezzo chiedo atti e quando ho ascoltato una domanda in cui si faceva riferimento ad una quantità di DNA che è un dato che io cerco da un anno e mezzo circa ho intuito visti i precedenti e ripeto perché voi non sapevate i precedenti, i precedenti sono che noi depositavamo istanze in cui chiedevamo atti, ho intuito che vi fossero altri atti. A questo punto in effetti è venuto fuori che esistono altri atti, quindi ne esistevano in indagini preliminari, ne esisteva in udienza preliminare, ne esisteva qui mentre noi facevamo il dibattimento altri atti, abbiamo segnalato alla Corte credo anche alla luce dell'evidenza del fatto che forse per difendersi serve vedere numeri, dati e picchi, l'importanza è a questo punto... è stata emessa un'Ordinanza dalla Corte in cui si chiedeva di depositare queste carte, questa è storia avvenuta sotto la vostra attenzione quindi è inutile che vi dico quello che ha fatto la Corte. La conclusione è che comunque al termine delle indagini preliminari alla luce di quello che è successo assume valore decisivo tutto questo, non sono stati depositati e nessuno può dire che sono stati depositati perché ormai è agli atti il fatto che non erano depositati i documenti di laboratorio dai quali è possibile evincere la quantità di materiale biologico rinvenuto sul gancetto di reggiseno della vittima e non sono stati depositati tutti ed è questa l'importanza della mia eccezione, i documenti di laboratorio che consentono di ricostruire i passaggi che ha seguito la Dottoressa Stefanoni per arrivare a certe conclusioni. Allora questo è l'exkursus, tutto ciò che vi dovevo dire in fatto ve l'ho detto, passiamo alle conclusioni in diritto, credo che da

un punto di vista fattuale se gli allegati e le istanze corrispondono a quello che vi ho detto e corrispondono è un dato di fatto quindi che c'è stata questa rincorsa della Difesa e questo omesso deposito delle carte. Quali sono le conseguenze? La prima conseguenza è questo vanificato il senso del 415 bis, la finalità del 415 bis è quello che la Difesa conosce le carte ed esercita il diritto di difesa e fa anche delle scelte decisive, in sede di 415 bis come è noto alla Corte si possono fare le scelte ad esempio di chiedere un interrogatorio o non chiederlo, di chiedere un incidente probatorio, di chiedere un supplemento di indagini, io posso fare questa scelta se so quel materiale come è stato attribuito a Raffaele Sollecito se non lo so posso soltanto chiedere che mi venga depositato non posso fare scelte processuali. C'è da dire che quel materiale che sin dall'inizio mancava come vi dicevo non solo mancava al momento del 415 bis ma nemmeno c'è stato quell'atto che avrebbe potuto essere un salvataggio e cioè la trasmissione successiva prima dell'udienza preliminare, sul punto io ricorderei ma mi rendo conto che probabilmente è superfluo che su questo problema si è anche pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza interpretativa di rigetto 145 del '91 che ha affermato che non esiste alcun potere di scelta del Pubblico Ministero in ordine agli atti da includere nel fascicolo cioè se il Pubblico Ministero ha un milione di carte comprensive ovviamente di quelle di laboratorio, comprensive anche delle carte che ritiene più inutili il Pubblico Ministero deve depositarle tutte, la Corte Costituzionale ha ravvisato un vero e proprio obbligo in capo all'Accusa di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini solo così potendosi superare la censura di legittimità costituzionale della normativa con riferimento agli articoli 24 ovviamente diritto di difesa comma 2 101 e 102, con la medesima Sentenza e a questa Sentenza chiedo appunto che si faccia riferimento per le valutazioni che saranno prese dalla

Corte, la Corte Costituzionale ha precisato la duplice esigenza alla quale assolve questa onere di deposito, nessun atto inerente le indagini espletate fino all'udienza preliminare può essere sottratto alla piena conoscenza delle parti, non lo dice il Difensore lo dice la Corte Costituzionale: "nessuna indebita limitazione - dice la Corte - può essere nemmeno frapposta alla cognizione del G.U.P. ai fini delle determinazioni ad esso spettante". Cosa vuol dire "determinazioni ad esso spettanti"? Da un lato quelle che spettano al Difensore ve le ho dette ma poi ci sono quelle che spettano al G.U.P. perché se quando vi chiedo la nullità di richiesta di rinvio a giudizio ve la chiedo dicendo che io non ho esercitato in fase di indagini preliminari le mie scelte strategiche che avrei dovuto esercitare, io non ho potuto chiedere un incidente probatorio, non ho potuto chiedere un interrogatorio perché non sapevo in cosa mi muovevo, successivamente nemmeno il G.U.P. ha potuto nonostante... voi forse sì lo sapete, è stata sentita la Dottoressa Stefanoni in quella sede anche lì è stata sentita al buio perché mancavano dei documenti, per cui il G.U.P. quando ha assunto la sua decisione l'ha assunta in assenza di una serie di documenti decisivi e che sono decisivi mi spiace ma viene fuori non perché lo dice la Difesa ma perché c'è un'Ordinanza che avete assunto voi la scorsa udienza, se la scorsa udienza è stata assunta da questa Corte una decisione in cui si dice: "occhio mancano dei documenti" questo significa che quei documenti a) non c'erano quando la Difesa avrebbe dovuto decidere cosa fare, chiedere un interrogatorio o meno; b) quando il G.U.P. avrebbe dovuto decidere cosa fare e se il Giudice per caso avendo quei documenti avesse deciso di non rinviare a giudizio Raffaele Sollecito, se avesse deciso di disporre una perizia, se avesse deciso di cambiare idea come lo sappiamo? Non lo sappiamo. Giuridicamente cosa si può fare di fronte a una cosa del genere ignorare la mia richiesta ci porteremmo questa mia eccezione per

sempre avanti e io non ho tutto questo interesse, io ho interesse ad avere le carte assolutamente senza lacune, senza errori procedurali perché non voglio ricominciare questo processo più in là allora stiamo attenti alle conclusioni giuridiche di qualcosa che è agli atti e cioè un omesso deposito, sapete perfettamente che c'è un orientamento comunque significativo della Corte di Cassazione che parla di nullità ogni qual volta c'è una lesione significativa al diritto di difesa per cui se si ritiene che questi documenti che mancano di cui avete disposto l'acquisizione erano decisivi per la Difesa la conclusione è necessariamente la nullità sia della richiesta di rinvio a giudizio che del decreto che dispone il giudizio dopodiché c'è quel famoso orientamento che tende alla conservazione degli atti processuali che valorizza di più l'utilizzazione... la inutilizzabilità sotto il profilo ovviamente probatorio delle prove per cui si dovrebbe anche arrivare non solo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio ma si potrebbe dire: "comunque possiamo ritenere almeno utilizzabili alcuni atti?" questa risposta è "nemmeno questo si può ritenere" perché? Perché nel momento in cui l'esame della Dottoressa Stefanoni è stato fatto senza alcuni documenti è ovvio che la Difesa non ha potuto fare alcune domande, ad esempio io non ho potuto chiedere alla Dottoressa Stefanoni: "mi scusi agli atti c'è questo documento della sua procedura mi può dire in base a che cosa lo ha formato, perché c'è questo picco, perché c'è questo diagramma?" tutte queste cose si sono sapute molto dopo e allora quel tipo di inutilizzabilità comunque della testimonianza della Dottoressa Stefanoni è anche inutilizzabilità della relazione genetica quella che è agli atti e quella che vi ho segnalato, per cui accanto alla nullità c'è sicuramente un problema di inutilizzabilità di atti e la conclusione di questo è necessariamente una regressione del processo in fase anteriore a quella in cui si è verificato il

vizio, quindi conclusivamente in pochissimi secondi le mie conclusioni, se c'è stata una lesione del diritto di difesa la conclusione deve essere quella della nullità, dovete individuare solo il momento in cui questa lesione si è determinata, se ignorassimo oggi la lacuna potremmo andare avanti in questo processo, potremmo avere delle Sentenze in un modo o in un altro, potremmo averle in secondo grado ma questo vizio resterebbe agli atti perché resterà sempre agli atti tutto ciò che vi ho detto compresa la memoria, allora guardiamo se c'è stata una lesione e le domande sono: è decisivo o no ai vostri fini del decidere la prova del DNA? Se voi ritenete no effettivamente non c'è stata una lesione del diritto di difesa, se però la prova del DNA è decisiva allora vi dovete chiedere: ma la Difesa aveva la possibilità di esaminare gli atti per poter contro dedurre? Aveva i diagrammi, aveva gli elettroferogrammi, aveva la quantità del DNA, aveva le procedure? La risposta ce l'avete voi con la... con tutti gli atti che vi allegherò di ciò che non avevamo e con l'ultima Ordinanza. Infine concludo segnalando che nell'ambito... dalla vostra Ordinanza era stato disposto che venisse depositata della documentazione, parte della documentazione è stata depositata quello che non c'è agli atti sono i registri che avevamo richiesto e che ancora non sono stati depositati, pertanto la Difesa di Raffaele Sollecito nel depositare una memoria in cui in maniera molto più completa l'Avvocato Maori ed io illustriamo questa eccezione rassegnò alla Signoria Vostra davvero l'importanza di questa decisione.

PRESIDENTE - La memoria è stata offerta anche alle altre parti?

AVVOCATO MAORI - Ne diamo una copia alle altre parti.

PRESIDENTE - Prego.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Signor Presidente sono l'Avvocato Carlo Dalla Vedova per Amanda Knox che unitamente con l'Avvocato Luciano Ghirga ha analizzato la documentazione depositata in

data 30 luglio 2009 dall'ufficio del Pubblico Ministero in relazione alle attività svolte dal consulente tecnico di parte e anche noi della Difesa Knox abbiamo una serie di eccezioni che dobbiamo presentare in questo momento, in parte sono le stesse che sono state già illustrate dalla collega della Difesa Sollecito e in parte sono diciamo relative proprio all'oggetto, a uno degli oggetti che è stato largamente discusso in questo procedimento e mi riferisco al referto 36 che è il famoso coltello di 31 centimetri. Non voglio ripetere le eccezioni e soprattutto la cronologia degli eventi però è chiaro che questo processo ha un elemento fondamentale che è questo accertamento scientifico, io così come il collega siamo degli Avvocati, abbiamo un approccio pragmatico cerchiamo di avere una conoscenza pratica delle questioni e quando abbiamo a che fare con argomenti che non conosciamo come per esempio questo del genoma del DNA ci affidiamo a dei consulenti. I nostri consulenti in questa pausa ci hanno fatto arrivare varie eccezioni scritte che io però non posso per rispetto della loro posizione e della loro competenza elaborare oggi ma che mi mettono in una seria difficoltà perché davanti alle eccezioni che leggo che mi provengono da persone che conoscono la materia in relazione a quanto già detto dalla Difesa Sollecito circa l'importanza di questa documentazione depositata il 30 di luglio noi siamo costretti a chiedere che quanto meno se non ci sia come è stato presentato una violazione del diritto di difesa e quindi la dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio, del decreto che dispone il giudizio quanto meno l'inutilizzabilità di alcuni documenti e soprattutto i documenti che si riferiscono al teste, noi l'opposizione la facciamo ai sensi dell'articolo 504 del Codice di Procedura Penale, riteniamo che il consulente tecnico di parte del Pubblico Ministero che ha già svolto attività importanti e mi riferisco all'udienza del 22 giugno dove l'abbiamo ascoltata per ore e c'è

stata anche una relazione depositata in quella sede, mi riferisco all'udienza preliminare per quello che vale ma comunque per chi c'era ha avuto una grande rilevanza ai fini di cercare di capire l'importanza dell'aspetto scientifico e mi riferisco anche alla relazione tecnica dell'indagine di genetica forense depositata il 12 giugno del 2008 quindi prima del 415 bis che sono tutti documenti che vengono stravolti in parte ma comunque nelle parti sostanziali mi riferisco al reperto 36 dalla documentazione depositata il solo 30 luglio del 2009, quindi è certo che questa Difesa non ha potuto esercitare il proprio diritto così come previsto nei limiti della nostra legge perché ha... solamente il 30 luglio abbiamo avuto conoscenza di documenti estremamente importanti, abbiamo più volte sollecitato la completezza della documentazione perché è certamente vero che fin dal primo documento che riguarda il DNA che per noi è la relazione tecnica indagini di genetica forense 12 giugno 2008 si è sempre e soltanto parlato del risultato, cioè si è arrivato a fare un discorso di attribuzione di una traccia di presunta sostanza genetica ad una certa persona ma non si è spiegato il perché e il come si è arrivati a questa definizione. Concordo pienamente con quanto detto dalla Difesa Sollecito circa alla delicatezza dell'argomento, questa questione del DNA signor Presidente e signori Giudici è evidentemente una questione scientifica dove l'indagine investigativa, dove il ruolo interpretativo della persona dell'esperto certe volte diventa più importante del risultato e delle procedure, poiché noi siamo qui ad accertare l'elemento e ha solamente importante che quando il mio tecnico mi dice che l'interpretazione dell'elettroferogramma è diversa dal tecnico di parte del Pubblico Ministero o di un altro tecnico ancora io sono costretto quanto meno ad avere un dubbio e poiché noi dobbiamo essere certi di ciò che parliamo ritengo che in questo processo l'elemento scientifico non può essere valutato nella maniera in

cui stiamo facendo. Voglio essere pratico, nei documenti depositati a luglio esiste un riferimento per chi non ha visto o comunque per riassumere i documenti depositati sono circa 300 pagine di fotocopie, non sono numerate e si riferiscono a dei STAL cioè stati di avanzamento lavoro più altri... una serie di documenti che io identifico come registri di macchine perché è così quello che mi dicono i miei tecnici dove risultano accertate le quantità e voi vi ricorderete quanto si è discusso dell'importanza di sapere quant'era la quantità di quella traccia, vi ricorderete benissimo le discussioni che sono state fatte non solo da questa Difesa in punto al fatto che una traccia è gold copy number e cioè è una traccia che ha una quantità d'oro, in inglese è chiamata così oppure è una low copy number oppure è una traccia che ha una quantità bassa e quindi anche qui ne va poi del risultato dell'attendibilità finale, adesso sappiamo soltanto il 30 di luglio che da questo documento il Fluorimetro Qubit che mi si dice essere una delle macchine cioè i famosi registri, i famosi risultati che dalle macchine devono venire che concordo oggi ancora mancano perché questo è un registro fatto a mano ma mi si dice che esiste un registro in carattere informatico fatto dalla macchina, una specie di registro che esce direttamente dalla macchina che agli atti non c'è nonostante signor Presidente la sua richiesta di depositare tutti i documenti ma in particolare questo registro fatto a macchina indica una notizia sconcertante ed è questa che il riferimento alla traccia B del coltello il risultato risulta essere too low (o simile) too low chiedo anche all'interprete vuol dire troppo basso, ci sono pagine intere di reperti che vengono identificati come campioni, poi Presidente io anticipo questo ma è necessario che ci sia un tecnico che vi spiega anche a voi nella maniera corretta quello che sto dicendo ma da quello che ho capito io mi si dice oggi il 30 di luglio che la traccia B sul coltello che è la traccia sulla lama riferita alla vittima

che tanto è stata discussa e sono sicuro che noi tutti ce la ricordiamo è stata analizzata in questa data 6 novembre del 2007 e il risultato è stato too low scritto a mano, too low, ci sono i numeri con riferimento allo stato avanzamento lavoro davanti a una notizia di questo tipo è evidente che c'è un diritto di difesa che viene meno, io non ho potuto difendermi sul punto, se avessi saputo di questo documento avrei impostato fin dall'inizio anche in sede di udienza preliminare una strategia difensiva diversa, ha perfettamente ragione la Difesa Sollecito quando dice che noi avremmo potuto fare altre attività fin dall'inizio. Che cos'è questo Fluorimetro Qubit? Mi si dice che è la macchina che fa gli esami, ma è possibile che solamente oggi vengo a sapere questo? Ora Presidente io nel merito di questo lascio soltanto il dubbio e la necessità di controllare, ritengo che la cautela in questo settore sia estrema e massima e da processualista devo in relazione all'opposizione dal 504 e qui concludo concordare con la Difesa Sollecito quando chiede la nullità del decreto di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, chiedo anche che ci sia l'inutilizzabilità e lo stralcio della deposizione del consulente di parte di Pubblica Accusa del 22 giugno 2006 nonché lo stralcio della relazione diapositive, non so come chiamarla che fu depositata in quella occasione nonché anche lo stralcio...

PRESIDENTE - Mi scusi Avvocato 22 giugno 2006?

AVVOCATO DALLA VEDOVA - 2009 mi scusi Presidente.

PRESIDENTE - 22 maggio.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Mi sembra che era...

VOCI - (In sottofondo).

AVVOCATO DALLA VEDOVA - 2009 quando è stata ascoltata la Stefanoni.

PRESIDENTE - 22 maggio.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Mi dicono il 22 maggio del 2009 con la relativa relazione che è stata depositata in quella sede ed

anche lo stralcio della relazione tecnica indagine di genetica forense che è allegata al 415 bis che è il primo documento che parla di questo argomento, che avrebbe dovuto essere accompagnato da tutti i documenti che soltanto il 30 di luglio abbiamo avuto. Su questo io ho concluso, grazie.

PRESIDENTE - Sempre la Difesa di Amanda Knox.

AVVOCATO GHIRGA - Ben poco da integrare, sempre per la Difesa di Amanda Knox a sostegno della tesi dell'Avvocato Bongiorno efficace, efficacissimo, affascinante anche se da valutare se è un atto irripetibile, poi la Dottoressa Stefanoni assume la veste di teste consulente del P.M. insomma ha posto un problema davvero serio ma che segna la storia del nostro processo, ricordando alla Corte che anche per il reperto 36 il coltello noi abbiamo seguito la stessa malasorte durante l'udienza preliminare al 16 settembre abbiamo allegato prime note Torre, Patumi Gino cui alla prima pagina diciamo: "non c'è la quantizzazione del reperto" da questo discende... del reperto del DNA estratto ovviamente al reperto 36 il coltello, prima pagina di una consulenza che sta in atti, non siamo stati ascoltati neppure per il reperto 36 ricordo che (inc.) le udienze che lei ha richiamato 22 e 23 maggio Dottoressa Stefanoni alla pagina 165 del 23 maggio del verbale delle trascrizione a domanda del sottoscritto e relativamente al reperto 36 "ma è stata quantificata la quantità?" "no" "da dove si può dedurre?" "dalla data, dal registro delle estrazioni giornalieri" il registro delle estrazioni giornalieri fa parte del compendio di documenti allegati al 30 luglio 2009, quando andiamo a vedere il registro delle estrazioni giornalieri dove si ricava la data dell'estrazione, credo 13 novembre 2007, credo perché ce n'è un'altra, in alcuni fogli allegati o che premettono questo data delle estrazioni giornalieri c'è una elencazione di reperti tra cui il reperto 36 dove nelle quattro tracce del coltello A, B, C e D alla traccia che riguarda

Meredith e il profilo genetico c'è scritto too low cioè la partenza è quella del too low troppo basso con tutto quello che comporta in sede di attribuibilità delle analisi quando siamo in presenza low copy number ma siamo (inc.); ma non siamo soddisfatti nemmeno ora perché ad avviso dei nostri consulenti e del sottoscritto Avvocato per quanto questi mesi abbiamo tutti i DNA ancora i documenti allegati dalla Scientifica di Roma sono incompleti non solo e non tanto nella presenza dei registri quotidiani ma anche nella mancata allegazione dei file grezzi relativamente alle corse elettroforetiche e il file analisi metodo utilizzato (inc.) campione 36 attraverso i quali... file grezzi attraverso i quali sotto un profilo scientifico, operativo strumentale proprio quello come si fa le analisi è possibile ripercorrere con il dato di partenza del quantum del DNA estratto ripercorrere tutte quelle tappe che la Dottoressa Stefanoni ci ha detto, dato estratto abbiamo saputo 20, 30 (inc.) diluito, riconcentrato, sequenziatore eccetera eccetera quindi neppure oggi riteniamo che la Scientifica di Roma abbia adempiuto all'invito quanto mai opportuno di questa Corte di dare tutte le carte relative alle operazioni, si lamenta la mancanza dei registri quotidiani, noi aggiungiamo i file grezzi sotto il duplice profilo per ripercorrere quelle corse elettroforetiche e questi temi di analisi soltanto oggetto di conclusione da parte della Stefanoni. Questo è a sostegno dell'importantissima, pesante questione, eccezione che fa... che noi estendiamo al reperto 36 avendo seguito lo stesso destino di una mancata risposta ad esigenze di Difensori che partecipavano dei propri consulenti alle operazioni irripetibili e quindi si potrà dire (fuori microfono) che però non erano mai stati messi a... a meno che si pensi che prima (inc.) dentro un laboratorio e vedere le operazioni quotidiane non erano mai stati messi in condizione di conoscere i dati che dovevano appartenere al fascicolo del Pubblico Ministero prima e ovviamente nella

disponibilità delle parti quindi a sostegno della prima questione noi ci associamo sotto quel profilo così importante. Per quello che ha detto l'Avvocato Dalla Vedova se non è una subordinata è una questione diversa io la condivido, c'è l'integrazione, lo stralcio della deposizione della Stefanoni o comunque un riutilizzo processuale della medesima nelle forme che le parti stabiliranno nel processo, comunque noi siamo... io (inc.) a sostegno della tesi della Difesa Sollecito e anche ovviamente del collega Dalla Vedova per Amanda Knox.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, anche le Parti Civili vogliono su questo dedurre?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Eh direi di sì.

PRESIDENTE - Dopo il P.M. quindi prego.

AVVOCATO MARESCA - sì Presidente.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Presidente io cercherò di essere ancora più sintetica perché mi pare che la drammaticità con la quale è stata presentata questa eccezione sia davvero degna di miglior causa, ovviamente ritengo le eccezioni, le richieste totalmente infondate per una serie di ragioni che cercherò di spiegare ma molto sinteticamente. Affronto prima il dato squisitamente processuale, allora non esiste una nullità assoluta che possa rientrare in quelle nullità deducibili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento per cui sia possibile che diciamo in media (inc.) la Difesa possa chiedere in questa fase del procedimento la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio perché nei fatti esposti dalle Difese non c'è nessuna delle nullità di cui all'articolo 178 e 179 del Codice di Procedura Penale per cui quanto meno l'eccezione che ovviamente è infondata, però quanto meno è assolutamente tardiva. E poi è diciamo inusuale e processualmente non corretto eccipere contemporaneamente la nullità e l'inutilizzabilità che sono due concetti completamente diversi, se un atto è inutilizzabile appunto si elimina l'atto

inutilizzabile e l'inutilizzabilità non produce alcuna nullità come... non devo fare certo una lezione di procedura penale a questa Corte, per cui non so se rispondere alla questione di nullità o alla questione di inutilizzabilità, in ogni caso partiamo dalla questione di nullità facendo finta che abbia un qualche fondamento. Lesione del diritto di difesa, qual è stata la lesione del diritto di difesa, le prove che possono essere peraltro dichiarate inutilizzabili ex articolo 191 del Codice di Procedura Penale che è l'articolo... io purtroppo questa memoria non ce l'ho avuta a disposizione in tempo, non possiamo ritirarci in camera di consiglio noi Pubblici Ministeri per cui ho dato una leggera... una velocissima scorsa a queste pagine e ho... mi è caduta l'attenzione sull'articolo 191 del Codice di Procedura Penale, l'articolo 191 sancisce la inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, allora a) la Dottoressa Stefanoni non è consulente del Pubblico Ministero ma è un funzionario, una scienziata diciamo ma funzionario dipendente della Polizia di Stato e dipendente in servizio presso la sezione di Polizia Scientifica di Roma, non è un consulente del Pubblico Ministero anche se ovviamente il suo lavoro, il lavoro che produce essendo un tecnico appunto è una relazione tecnica. Bene, dov'è l'illegittimità dell'acquisizione di questa prova, è stato... sono state osservate tutte le norme di cui all'articolo 360 c.p.p., è vero noi continuiamo a ripeterlo, accertamento tecnico irripetibile, è stata seguita la procedura dell'accertamento tecnico irripetibile con la possibilità sancita dal codice all'articolo 360 del Codice di Procedura Penale la possibilità da parte dei consulenti di parte di assistere ad ogni fase delle operazioni e di sollevare questioni, formulare richieste e formulare riserve cosa che non è stata fatta ma va bene così ci si può sempre ripensare voglio dire oppure si possono cambiare i consulenti tecnici di parte e prenderne altri più accorti e più attenti che si avvedono di

qualche errore che è stato commesso dal tecnico incaricato dal Pubblico Ministero. Benissimo, ma questo che c'entra con la violazione del diritto di difesa? Secondo, dice: "il Pubblico Ministero ha l'obbligo - è assolutamente vero e pacifico - di depositare tutti gli atti e i documenti a sua disposizione" è vero quando il Pubblico Ministero compie un atto di indagine o delega un atto di indagine o acquisisce con suo provvedimento della documentazione anche se una volta che quell'atto è stato esperito e il documento è stato acquisito si avvedesse che o è totalmente inutile ai fini delle indagini o magari contrasta con gli atti di indagine esperiti fino a quel momento ha comunque l'obbligo di depositarli, di inserirli nel proprio fascicolo e di depositarli al momento della conclusione delle indagini e della notifica dell'avviso ex articolo 415 bis e cioè l'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari che si fa all'indagato, ma questo cosa c'entra con i file di servizio? Si sta parlando di documentazione a disposizione del Pubblico Ministero, di atti o documenti acquisiti su provvedimento del Pubblico Ministero o di atti di indagine compiuti direttamente o su delega da parte del Pubblico Ministero. La documentazione cui si riferisce la Difesa è tutt'altra cosa, è una documentazione di servizio per l'appunto a supporto o comunque come dire... sì insomma relativa alla fase di sviluppo dell'attività scientifica della Dottoressa Stefanoni e quindi è una documentazione eventualmente a corredo della consulenza tecnica, l'obbligo del Pubblico Ministero di cui parla la Difesa e che sarebbe stato violato dal Pubblico Ministero riguarda gli atti a disposizione... riguarda in questo caso la consulenza tecnica, se noi... se il Pubblico Ministero avesse depositato metà della relazione tecnica della Dottoressa Stefanoni o avesse omissato parti delle conclusioni della Dottoressa Stefanoni allora sì che l'eccezione sarebbe fondata, ma è a discrezione ovviamente del tecnico che viene nominato proprio perché il Pubblico Ministero

non è in grado di fare la forse elettroforetica perché altrimenti faremmo tutto noi, ecco non essendo in grado è ovvio che non è neanche in grado di valutare ciò e nemmeno il Giudice tant'è che il G.U.P. giustissimamente ha detto alla Dottoressa Stefanoni che è un ufficiale di Polizia Giudiziaria, che è una laureata e che è una dipendente della Polizia Scientifica, ha detto: "ma questo è indispensabile, questi file di servizio che... questi file di log che chiedono è indispensabile per capire il ragionamento logico scientifico o comunque la procedura che lei ha seguito?" e lei ha detto: "no perché ci sono tutte queste tabelle, le..."... che con appunti è una valutazione come tutto ciò che esprime un consulente, tutto ciò che esprime uno scienziato, un tecnico, comunque un esperto in materie diverse dal diritto è un parere, è una valutazione tecnica che può essere ritenuta eventualmente inattendibile, non condivisibile, sbagliata sotto il profilo scientifico ma certamente mai e poi mai inutilizzabile solo perché alla relazione tecnica non è stato allegato ciò che il tecnico ritiene assolutamente inutile e specioso richiedere e sarebbe stato inutile e defatigante anche per noi che dovevamo leggerla in primis allegare alla relazione già foltissima queste cose qui che io infatti ho aperto e ho richiuso immediatamente e allora vogliamo lasciare al tecnico la valutazione di che cosa sia utile a spiegare le conclusioni cui è giunto? Direi che è sacrosanto e non c'è nessuna norma del Codice di Procedura Penale...

PRESIDENTE - Scusate, se possiamo evitare brusii e commenti, prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ecco che impone, che impone a qualunque tecnico che sia esso consulente tecnico in senso stretto, che sia esso un tecnico incaricato dal Pubblico Ministero in quanto facente parte di un organo di Polizia che impone una... tassativamente un elenco di documentazione che

necessariamente e per ciascuno accertamento deve allegare alla relazione tecnica, nessuna norma e men che meno è possibile azzardarsi a pensare che tutte le volte in cui un Tribunale, una Corte di Assise o comunque un Giudicante ritiene indispensabile ammesso che la Corte abbia ritenuto l'indispensabilità, ha ritenuto di dover... diciamo per maggior completezza aderire alla richiesta della Difesa di acquisire questa nuova... cioè di acquisizione di questa nuova... di questa ulteriore documentazione. Benissimo, ma giammai anche la valutazione di indispensabilità di una prova o di una certa documentazione che il Giudicante acquisisce potrebbe produrre la nullità o l'inutilizzabilità di atti o di fasi precedenti a quel provvedimento perché si giungerebbe veramente all'assurdo che ogni volta che il Giudicante utilizza l'articolo 507 del Codice di Procedura Penale tutto quello che si è fatto prima lo buttiamo a mare e si ritorna all'udienza preliminare o magari nella fase delle indagini, ma cioè non esiste veramente da nessuna parte perché questo è quello che è stato detto posto che la (inc.) ha ritenuto l'indispensabilità di questa documentazione vuol dire che noi ce la dovevamo avere da prima, addirittura dal 415 bis e non è una documentazione in senso proprio, non sono prove, non sono elementi di prova tant'è che il Pubblico Ministero non ce l'aveva a disposizione perché il tecnico serve a questo non solo a dare... a rendere delle conclusioni ma serve anche ad aiutare il Magistrato sia esso requirente sia esso giudicante a discernere ciò che è utile e ciò che non è utile, ciò che serve a capire e ciò che serve a confondere le idee, ciò che è un appunto... per esempio l'appunto troppo... troppo basso, ha detto bene la Difesa appunto a penna quindi quella che cos'è una prova? Un risultato oggettivo o è una valutazione e a che cosa si riferisce? Ne abbiamo parlato diffusissimamente la Dottoressa Stefanoni è stata sentita due giorni in udienza preliminare, due giorni

davanti a questa Corte e non ha mistificato i dati l'ha detto lei stessa che quel dato lì del... relativo al coltello effettivamente la quantità a disposizione era troppo bassa tanto che ha giustificato la mancata esecuzione di certe prove che gli viene contestato di non avere effettuato proprio sulla scorsa dell'esiguità del materiale a disposizione che quindi poteva essere utilizzato solo ed esclusivamente per un certo accertamento ma queste comunque... io non volevo neanche entrare nel merito perché queste sono valutazioni, allora mi si dica pure che la Dottoressa Stefanoni ha fatto un lavoro esecrabile, ha fatto un lavoro da dilettante, ha fatto un lavoro che non si condivide, ha letto i picchi in una maniera orrenda da... che deve ritornare all'università, che deve rilaurearsi un'altra volta ma parlare di nullità e di inutilizzabilità è un insulto al Codice di Procedura Penale, quindi non esiste una prova illegittimamente acquisita perché la prova ribadisco è la relazione tecnica che è stata tempestivissimamente depositata dal Pubblico Ministero ed è il frutto di una attività eseguita ex articolo 370 e quindi con tutte le garanzie per imputati Difensori e consulenti tecnici di parte, non esiste una nullità assoluta che possa essere eccepita così quando si vuole, come si vuole e dove si vuole e peraltro quando si parla di aree appunto io la ricordo la questione del... introdotta dal Professor Pascali mi pare no, ecco che diceva che a me non mi bastano le altezze dei picchi perché non sono sufficienti le altezze dei picchi per capire e leggere bene un grafico e quindi come dire leggere bene un profilo di DNA, mi servono anche le aree, benissimo, sono state date queste aree e allora adesso che vogliamo? Le brutte copie, vogliamo i file di log che la Polizia Postale ci chiede quando ci sono le truffe informatiche per risalire a chi... non lo so neanche dire tecnicamente, praticamente a chi ha commesso comunque la truffa informatica, i file di log sono appunto file di servizio, è un dato non

scientifico ma informatico che serve esclusivamente per controllare come ha lavorato la Stefanoni ma non nel merito, come ha lavorato fisicamente, quando è intervenuta, quali sono state le date, le ore, i vari passaggi dal punto di vista temporale cioè si vuol controllare... rifaccio la stessa battuta che ho fatto prima della chiusura del... diciamo prima della pausa estiva, è una battuta che tra l'altro non è mia ma che riporto perché rende benissimo l'idea, chiedere i file di servizio o i file di log che dir si voglia è come chiedere al Giudice di depositare oltre alla Sentenza anche la brutta copia della Sentenza, le varie cancellature che ha fatto, le ricerche giurisprudenziali che ha fatto, quando le ha fatte, perché le ha fatte, su quale sito le ha fatte, se questo è ammissibile lo riterrà la Corte.

PRESIDENTE - Le Parti Civili se vogliono interloquire.

AVVOCATO MARESCA - Sì Presidente cerco di essere telegrafico anch'io ma la questione necessita comunque di qualche minuto di valutazione anche da parte di questa Difesa perché a mio avviso e contrariamente a quanto eccepito dalla Difesa... da entrambe le Difese mai come in questo processo prima il G.U.P. e poi la Corte ha fatto di tutto per tutelare, per sviluppare e per giustificare e per sostenere il diritto della Difesa, prima il G.U.P. in sede di udienza preliminare come riportato nella memoria che vi è stata oggi consegnata dalla Difesa accontentando ed accogliendo le richieste sollevate lo diceva pochi secondi fa il Pubblico Ministero dal Professor Pascali e poi la Corte con l'ultima richiesta presentata il 18 di luglio per la quale oggi siamo qui nel riprendere l'esame del Professor Tagliabracci che ci illustrerà quali sono le sue osservazioni proprio sulla ultimissima documentazione depositata come ordinato dall'Eccellentissima Corte dalla Dottoressa Stefanoni ed allora Presidente io penso che sia stata fatta nel proporre questa questione assolutamente tardiva direi... mi permetto di

dire una grande confusione da un punto di vista motivazionale procedurale perché il Codice ci insegna che ci sono delle tappe nel nostro processo e perché il Codice ci insegna che ognuno ha il suo ruolo ed allora sono telegrafico, sicuramente parliamo di nullità eventualmente ma poi vedremo che non possiamo parlare di nullità, comunque nullità assolutamente relative, sicuramente relative che vanno eccepite ai sensi del secondo comma perché la lettera del Codice è chiara se ci riferiamo ma non è così, se ci riferiamo a degli atti di indagine preliminare il riferimento il secondo comma dell'articolo 181 per cui gli atti e le nullità che riguardano... concernenti gli atti delle indagini preliminari vanno eccepite nell'ambito dell'udienza preliminare prima del rinvio a giudizio cosa che evidentemente non è stata fatta, ma non è stata fatta perché come illustrato dalla stessa Difesa, la Difesa in modo organico ed in modo direi anche rispettoso del contraddittorio tecnico col Pubblico Ministero e lo documenta la stessa memoria a voi presentata ha fatto delle richieste di documentazione e non di atti ed è questo il vizio di questa eccezione parliamo di documentazione prima in sede di indagini preliminari, il Pubblico Ministero non ha seguito questa richiesta e poi in sede di udienza preliminare, viceversa il G.U.P. ha disposto l'integrazione con il deposito del CD da parte della Dottoressa Stefanoni relativo alle aree ma parliamo signor Presidente e signori della Corte e giurati non togati parliamo di documentazione non di atti procedurali quindi il vizio non riguarda l'atto ma riguarda caso mai ci fosse la documentazione, documentazione che peraltro è attinente a tutta una serie di attività di laboratorio svolte dalla Dottoressa Stefanoni in ambito di accertamento ex 360 ed allora questa è una differenza assolutamente sostanziale perché la documentazione che sostiene tutto il lavoro di laboratorio fatto dalla Dottoressa Stefanoni è stata fatta dalla Dottoressa Stefanoni ai sensi del 360 ma non come consulente tecnico perché

il 359 ci dice che il Pubblico Ministero può nominare non deve nominare e quindi dall'alto della sua professionalità non era necessaria la nomina di consulente tecnico ma viceversa tutte le parti hanno nominato i consulenti tecnici che vado a memoria ma lo riprendo perché non voglio sbagliare, secondo comma dell'articolo 360 anzi terzo comma, terzo comma "i Difensori nonché consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve" e allora non è come è stato detto all'inizio di questa presentazione di questa eccezione che noi diciamo e abbiamo sempre detto: "c'erano i consulenti sicché è tutto a posto" no assolutamente c'erano i consulenti che non hanno fatto osservazioni c'è un qualcosa in più, i consulenti hanno affiancato e l'Eccellentissima Corte ha a disposizione l'elenco del contenuto del fascicolo del dibattimento dove ci sono i verbali di tutti gli accertamenti irripetibili che poi vengono trasfusi nella relazione tecnica riepilogativa a vostra disposizione sottoscritta dalla Dottoressa Stefanoni accompagnata ma poi ci andrò... andrò ad illustrarlo per qualche secondo, accompagnata poi da tutto la documentazione relativa agli elettroferogrammi ed allora non solo i consulenti tecnici erano presenti ma non hanno mai presentato osservazioni sulle modalità, sull'utilizzo di certi macchinari, sui quantitativi utilizzati e così via quindi l'importanza non è la presenza del consulente è il fatto che il consulente mai ha voluto verbalizzare perché del lavoro di laboratorio si deve fare verbalizzazione, mai ha voluto verbalizzare questioni che non andavano bene da un punto di vista tecnico ed allora signor Presidente c'è forse qualcosa di più nell'eventuale valutazione di nullità relative se di nullità si vuol parlare, che l'articolo 182 al secondo comma vi ricorda che quando la parte vi assiste la nullità di un atto... quando la parte vi assiste e la parte vi ha assistito ovviamente perché

erano tutti presenti ma lo ricordo a me e a voi perché non ritengo che si possa parlare di nullità, per cui è del tutto pleonastico quanto dico come è pleonastica del resto l'eccezione sollevata dalla Difesa "quando la parte vi assiste la nullità in un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero se ciò non è possibile immediatamente dopo" ma nessuno lo ha mai fatto quindi voglio dire perché oggi utilizzando questo meccanismo vogliamo anticipare una discussione che ci occuperà per svariati giorni cercando di rimettere ancora una volta in gioco a voi Giudici e a tutti quanti noi quegli che sono gli elementi fondamentali di questo processo non c'è dubbio ma lasciamolo alla discussione nell'ambito della vera e propria discussione, non solo concludo Presidente, nella formazione del fascicolo per il dibattimento vi è la relazione tecnica principale e vi è poi... vi sono due allegati, l'allegato con la documentazione fotografica e l'allegato massiccio e ponderoso con tutti gli elettroferogrammi che sono la base, che sono l'elemento tecnico principale di valutazione dei risultati di laboratorio, ad integrazione di questo proprio come dicevo prima in seguito ad un accoglimento di una sorta di contraddittorio tecnico prima il G.U.P. e poi voi avete soddisfatto tutte le richieste di ulteriore deposito di documentazione ripeto tecnica e non di atti omessi al deposito ex articolo 415, è tutta un'altra storia. La memoria stessa presentata dalla Difese vi illustra la ripetitività delle loro richieste e il fatto che poi in sostanza siano state accolte, come bene ha detto il Pubblico Ministero non si può parlare da una parte di nullità e dall'altra di inutilizzabilità, sono questioni completamente diverse che non possono essere in questa sede a mio avviso alternative e peraltro come ipotesi di riferimento valutativo vi ricordo che ad esempio mai la consulenza del medico legale e ce l'abbiamo presente anche in questo processo viene poi supportata da tutto quello che è l'ulteriore accertamento tecnico che il

medico legale fa misurazioni delle temperature, esami faccio un esempio del sangue e così via, ma si deposita la consulenza, allora noi dovremmo ogni volta chiamare il medico e dirgli: "ci fai vedere la distinta - la chiamo così perché non so il termine tecnico - della misurazione della temperatura, ci fai vedere l'esame del sangue fatto o l'esame del tampone e così via" io nella mia ormai venticinquennale esperienza non ho mai visto niente di questo genere e ho concluso. Grazie.

AVVOCATO PACELLI - La Parte Civile signor Presidente Lumumba si associa alle condivise considerazioni del Pubblico Ministero e della Parte Civile Maresca.

PRESIDENTE - La Corte si ritira in camera di consiglio.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Una breve replica, Avvocato Dalla Vedova chiedo una breve replica se me l'autorizza.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No, no.

PRESIDENTE - Non sono...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Lo chiedo cortesemente se posso brevemente replicare.

AVVOCATO MARESCA - Se no replichiamo tutti.

PRESIDENTE - Non sono previste repliche su questi aspetti quindi la Corte si ritira in camera di consiglio. La Corte di Assise sull'eccezione avanzata dalla Difesa Sollecito Raffaele e dalla Difesa Knox Amanda, sentite le altre parti osserva: per quanto riguarda l'eccezione di nullità avanzata e illustrata nella memoria oggi depositata per lesione del diritto di difesa trattasi di eccezione non accoglibile, l'attività di prelievo e comparazione di tracce biologiche oggetto dell'eccezione ha natura di accertamento tecnico preventivo disciplinato dall'articolo 360 con la possibilità per le parti di parteciparvi e formulare osservazioni, sotto tale profilo non risulta che ci sia stata alcuna lesione del diritto di difesa, per quanto riguarda la nullità che si sarebbe verificata sotto il profilo dell'articolo 415 bis trattasi di sanzione non

prevista da alcuna specifica disposizione né dal 415 bis Codice Procedura Penale medesimo principio di tassatività delle nullità, nel corso dell'udienza preliminare confronta provvedimento G.U.P. 1/10/2008 inserito nei documenti oggi depositati a sostegno della eccezione di nullità tale aspetto è stato affrontato e la relativa eccezione non è stata riproposta nei termini di cui all'articolo 491 Codice Procedura Penale anche nell'udienza del 18/7/2009 dinanzi a questa Corte il problema non è stato sollevato sotto il profilo della nullità quanto sotto quello del merito confronta trascrizioni di udienza 18/7/2009 con particolare riferimento alle pagine 102 e seguenti e 114 e seguenti, pertanto a ritenere che l'aspetto di cui all'eccezione oggi avanzata possa integrare una nullità trattasi però di sanzione esclusa dalla Suprema Corte confronta a riguardo per esempio Cassazione sezione seconda Sentenza 29573 del 2006 e Cassazione sezione quinta numero 21593 2009 la relativa eccezione sarebbe stata tardivamente sollevata. Per quanto riguarda la inutilizzabilità pure costituente oggetto della eccezione oggi avanzata tale sanzione si giustificerebbe in presenza di un omesso deposito relativo all'intera attività di indagine nel caso in oggetto l'omissione ha riguardato una parte della documentazione di supporto dell'analisi tecnica successivamente messa a disposizione delle parti e pertanto non di inutilizzabilità dell'attività di indagine oggetto dell'eccezione può parlarsi, potrebbe parlarsi ma solo di apprezzabilità condivisibilità di risultati nell'ottica di una normale dialettica processuale e nel rispetto del principio per il quale la prova si forma nel dibattimento. Per questi motivi respinge l'eccezione e dispone procedersi oltre. Ecco, circa l'ordine da darci nella prosecuzione ricordo che erano rimaste in sospenso alcune questioni, la Parte Civile aveva chiesto nell'eventualità in cui ci sono altri elementi "io mi riserverei di sentire su questi altri elementi la mia Parte Civile" era

stato... era rimasto anche in sospeso l'aspetto relativo all'esame della imputata circa le conversazioni... le intercettazioni ambientali non so se poi su questo le parti vogliono dire qualcosa e poi la prosecuzione dell'esame del Professor Tagliabracci, per cui ecco queste erano rimaste le questione magari ecco per dare ordine al prosieguo della udienza.

AVVOCATO MARESCA - Io rinnovo come da sua Ordinanza la richiesta di sentire nuovamente la Professoressa Torricelli stante la documentazione depositata dalla Dottoressa Stefanoni, lei aveva... la Corte aveva deciso che si riservava all'esito di presentazione di richiesta scritta che noi oggi facciamo.

PRESIDENTE - Ogni determinazione sì.

AVVOCATO MARESCA - E alla quale ci riportiamo.

AVVOCATO BONGIORNO - Se è solo una richiesta no.

AVVOCATO MARESCA - Ma è semplicemente una... è la richiesta di sentire la Dottoressa Torricelli sulla documentazione ulteriore prodotta così come è stato chiesto dalla Dottoressa Sara Gino da parte della Difesa.

PRESIDENTE - Ecco scusi, grazie avevo dimenticato questo... anche per la Dottoressa Sara Gino c'era...

AVVOCATO BONGIORNO - Allora Presidente noi su questo crediamo che ovviamente è talmente importante la nuova documentazione che probabilmente forse sarà necessario un approfondimento ma esistono anche qui dei problemi di ordine nell'assunzione delle prove, cioè non possiamo improvvisamente a seconda dell'importanza di un foglio rinvertire l'ordine altrimenti non si arriva mai a un punto, devo dire tra l'altro appunto che la vostra Ordinanza a questo punto deve necessariamente portare per prima cosa alla.... visto che si dice è soltanto un (inc.) apprezzamento a proseguire l'esame come eravamo rimasti del Professor Tagliabracci credo peraltro con... iniziando noi l'esame ma lo possiamo fare dopo per me non è un grosso problema

se non organizzativo, ma soprattutto noi siamo assolutamente in una posizione di opposizione, non diamo assolutamente il consenso a invertire eventualmente l'ordine dei testimoni, finiamo i nostri testimoni della Difesa, c'è un momento ben preciso in cui si faranno delle richieste ex articolo 507 che anticipo sin d'ora che saranno copiose, ricche e credo anche rilevanti a quel punto chi vuole ritirare in ballo dei propri testi perché non hanno completato di esprimere del tutto le loro valutazioni su documenti che sono via via arrivati potrà chiederlo ma certamente non si può chiedere adesso di tornare indietro e risentire i testi della Parte Civile, ormai finiamo i testi della Difesa dopo i testi della Difesa l'ordine prevede il 507 chi ritiene farà le sue richieste.

AVVOCATO MARESCA - Presidente se posso motivo allora la richiesta che è stata mal interpretata nel senso che il Professor Tagliabracci...

PRESIDENTE - Non è una replica ovviamente, non è una replica.

AVVOCATO MARESCA - No, no, no, il Professor Tagliabracci ha avuto a disposizione come da richiesta della Difesa ulteriore documentazione solo ed esclusivamente su questo punto si chiede dopo aver sentito il Professor Tagliabracci o prima in base a quello che si ritiene sia la formazione del contraddittorio la Professoressa Torricelli che quando è stata sentita così come la Dottoressa Sara Gino non aveva a disposizione quella documentazione, solo questo è il motivo.

PRESIDENTE - Sì, sì, ma era chiaro. Le altre parti nulla hanno... la Corte si ritira in camera di consiglio perché effettivamente era rimasta in sospeso quella riserva per quanto riguarda... e quindi... il Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sì io non sono intervenuta perché rimetto diciamo la decisione alla Corte tenuto conto che questa è una documentazione utilizzata e proveniente dagli uffici della Polizia Scientifica e che è stata raccolta dalla

Dottoressa Stefanoni deciderà la Corte di Assise, quindi è un invito, una richiesta insomma ma comunque deciderà la Corte di Assise se e quando chiedere chiarimenti alla Dottoressa Stefanoni sulla documentazione che ha prodotto.

PRESIDENTE - La Corte si ritira in camera di consiglio per sciogliere la riserva che era rimasta. La Corte a scioglimento della riserva relativa alla possibilità a seguito della messa a disposizione della documentazione di cui all'Ordinanza 18/7/2009 di sentire su tale documentazione la Dottoressa Torricelli consulente della Parte Civile, sentite le altre parti, ritenuto che la documentazione suddetta è stata richiesta sulla base di una esigenza e istanza evidenziate dalla Difesa di Raffaele Sollecito, rilevato che tale uguale esigenza e istanza non è stata anche avanzata dalla Difesa della Parte Civile durante l'esame della propria consulente non accoglie l'istanza della Difesa di Parte Civile di sentire in questa fase dibattimentale la propria consulente Dottoressa Torricelli e dispone procedersi proseguendo con l'esame ed il controesame del Professor Tagliabracci.

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE - TAGLIABRACCI ADRIANO

PRESIDENTE - Il Professor Tagliabracci è invitato per la prosecuzione dell'esame secondo quanto prima della sospensione di questa udienza si è indicato.

AVVOCATO BONGIORNO - Sono l'Avvocato Giulia Bongiorno, volevo sapere Professore alla luce di queste... materiale che è stato depositato il 30 luglio 2009 che noi ovviamente le abbiamo trasmesso per un esame, che tipo di documentazione è stata depositata, che rilievo assume e qualsiasi altro tipo di sua considerazione in merito all'importanza e alla rilevanza dei documenti.

CONSULENTE - Se posso avvalermi Presidente...

PRESIDENTE - Certo.

CONSULENTE - Di alcune diapositive che ho preparato in relazione ai requisiti che mi ha posto ora l'Avvocato Bongiorno. Dunque, abbiamo ricevuto come diceva stamattina circa 300 pagine non numerate di due tipologie di documenti uno si chiama "stato avanzamento lavori" che chiameremo s.a.l. d'ora in poi per non essere troppo lunghi e l'altro si chiama... sono dei report di quantificazione del DNA che sono stati... che sono di due tipi essenzialmente, una quantizzazione effettuata con una macchina e una tecnologica che si chiama Real Time PCR e l'altra Con fluorimetro. Quella che vedete qui è la scheda di stato avanzamento lavori, ne ho presa una ma sono... insomma è un prototipo sono più o meno tutte uguali in cui vengono riportati diverse voci, il funzionario la Dottoressa Stefanoni che ha eseguito l'indagine e poi l'elenco dei reperti, l'elenco delle tracce, il codice della traccia, infine in basso le ultime righe la data di estrazione che vedete qui è riportata, poi sono previste altre due o tre estrazioni seconda o terza estrazione quantificazione, amplificazione via dicendo. In realtà questo stato avanzamento lavori possiamo definirlo uno stato iniziale dei lavori perché viene riportato soltanto la prima estrazione, non abbiamo poi più menzione per quanto riguarda eventuali estrazioni successive, la quantificazione, l'amplificazione e quindi un kit commerciale che è stato usato e la corsa elettroforetica, quindi si tratta di uno stato di avanzamento lavori che comprende soltanto una parte del percorso direi quello iniziale che ha seguito la traccia.

AVVOCATO BONGIORNO - Scusi ma normalmente quando si fanno questi stati avanzamenti lavori da quello che ho capito è una sorta di evidenziazione del tipo di lavoro che si sta facendo quindi con una certa progressività, quindi oltre questo s.a.l. ne dovrebbero esistere altri?

CONSULENTE - Certo, lo stato avanzamento lavori se vogliamo fare un esempio è come la cartella clinica che si riferisce al

ricovero di un paziente che documenta tutto il percorso assistenziale che è stato compiuto durante il ricovero, è un po' come dire il verbale che viene redatto in questo momento poi si documenta ciò che è stato detto in udienza perché può essere utile per le successive udienze e via dicendo, quindi è qualcosa di estremamente importante, qui mancano ad esempio i volumi utilizzati per l'amplificazione.

AVVOCATO BONGIORNO - Ma perché sono importanti?

CONSULENTE - Non sappiamo che volume è stato utilizzato, non sappiamo... è importante perché non sappiamo la quantità di estratto che è stato utilizzato volta per volta.

PRESIDENTE - Scusi quando dice volume che cosa significa volume, cioè che cos'è il volume?

CONSULENTE - Volume è la quantità di materiale che è stato messo in una provettina tenendo presente che normalmente per quanto consigliato dallo user manual al quale aveva fatto riferimento la Dottoressa Stefanoni citandolo nelle prime pagine della sua relazione di indagini il volume normalmente è 25 microlitri, di questo volume 15 microlitri sono obbligatoriamente presi dai reagenti che si mettono per avere il risultato analitico, 10 microlitri sono di solito la quantità che viene... di estratto che viene posta, ora metterci 10 microlitri di estratto oppure metterne 5 oppure 7, 8 ha importanza in relazione alla quantità di DNA che può essere presente nell'estratto.

AVVOCATO BONGIORNO - Scusi per capire meglio, quindi se io metto più millilitri o meno millilitri che conseguenza ha?

CONSULENTE - Intanto dovremmo cercare di mettere 20 microlitri per avere l'ottimale, il volume ottimale, possiamo eventualmente metterne anche meno però dipende dalla quantità di DNA che noi abbiamo in ogni microlitro, se in un microlitro vi è una scarsa quantità di DNA mettendone 10 microlitri mettiamo poco DNA, se invece c'è una quantità abbondante di DNA ne mettiamo molto mettendo 10 microlitri. Questo è importante perché poi noi

abbiamo dei risultati che sono anche... dico non soltanto ma anche dipendenti dalla quantità di DNA che noi abbiamo messo e se io non so quanto DNA vi è stato messo e questa operazione non è nota sulle schede che ci sono state fornite io posso fare un discorso di low copy number oppure quantità ideale di DNA sulla base dei tracciati elettroforetici che ottengo, se ho dei picchi che sono bassi posso ipotizzare come ho fatto nella mia esposizione dell'udienza precedente che la quantità di DNA sia scarsa e che si tratti di low copy number, quindi è importante conoscere i volumi e le concentrazioni utilizzate altrimenti a me mancano dei dati per poter esprimere un giudizio ponderato e allora posso solo supporre sulla base dei risultati cosa che ho fatto nell'udienza precedente.

AVVOCATO BONGIORNO - Giusto per capire, questi dati sui volumi che guardando questi s.a.l. ancora mancano lei dice: "non mi consentono di far... di dare un giudizio ponderato" cosa che mi aveva detto anche prima della ragione per la quale io insisto per avere i documenti, vorrei capire un giudizio ponderato su che cosa?

CONSULENTE - Cioè io posso mettere sotto osservazione critica un elettroferogramma, un risultato che mi è fornito solo se ho questi dati di partenza.

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi per capire io...

CONSULENTE - Posso metterlo...

AVVOCATO BONGIORNO - Per capire una cosa Professore, per elettroferogramma intendiamo queste diapositive coi picchi, lei dice: "senza questi dati io non so nemmeno se questi picchi così come li leggo sono correttamente tracciati"?

CONSULENTE - Io non so se l'altezza dei picchi che nel nostro caso dei due reperti che mi interessano è bassa dipenda dalla quantità di DNA che è stata messa nella amplificazione, nella miscela oppure può dipendere anche da altri fattori, ci può essere stato anche un errore nel mix dei reagenti.

AVVOCATO BONGIORNO - Ho capito.

CONSULENTE - Ci possono essere delle sostanze che hanno inibito l'amplificazione, è per questo che è essenziale per poter valutare la bontà dei risultati che io conosca la concentrazione di DNA presente nell'estratto e la quantità quindi la quantificazione e la quantità effettiva che viene messa in ogni miscela... in ogni mix di... in ogni volume di amplificazione.

AVVOCATO BONGIORNO - La mancata conoscenza...

CONSULENTE - Perché dico questo? Dico questo perché se fossero seguite delle procedure standard per cui si mettono sempre 25 microlitri di volume e mi mancherebbe comunque il dato, non so qual è la quantità di DNA che è presente in un estratto ma qui sono state operate anche delle variazioni che non sono riportate fra l'altro nella relazione tecnica di indagini che è stata depositata ma sono state descritte in udienza, non sono riportate neanche in queste schede di stato avanzamento lavori, ad esempio per il reperto 36 B è stato detto in udienza G.U.P. che si è proceduto ad una concentrazione del campione che è stato portato a 20, 22, 23 microlitri poi è stata fatta credo un'ulteriore concentrazione perché è stato affermato dalla Dottoressa Stefanoni... mi pare che siano 178, 179 dell'udienza G.U.P. che è stato amplificato un volume di 20 microlitri, più basso rispetto ai 25 microlitri canonici. Ora questo è importante, è importante e io lo voglio sapere quando devo valutare la bontà di un elettroferogramma, come faccio a valutare la bontà di questo elettroferogramma se non so qual è la quantità di DNA che vi è stato messo, come faccio se non per ipotesi come io ho fatto a supporre che la quantità fosse scarsa, che fossimo in presenza di low copy number e via dicendo, sono dati che non ci sono. Tra l'altro io penso che questi dati siccome fanno parte della prassi laboratorio, nel nostro laboratorio come credo in tutti gli altri laboratori viene tenuto un registro in cui si scrive: amplificato questo

campione ho messo 15 microlitri di mix, baffle (o simile) tutto ciò che ci va nella reazione perché venga bene il risultato e in più ho messo 10 microlitri di estratto e poi ne ho amplificati contemporaneamente siccome la macchina consente di fare più amplificazioni, ho amplificato contemporaneamente 15 provette, nella prima provetta ho messo questo reperto, nella seconda questo e via dicendo e si mettono i volumi, questa è una pratica normale di laboratorio, si può chiedere a qualsiasi genetista forense o meno e tutti potranno dire che si fa così, questo non è riportato in questo stato avanzamento lavori.

AVVOCATO BONGIORNO - Ma normalmente questi stati avanzamento lavori in realtà riportano tutti questi dati e sono più s.a.l.? Cioè vorrei capire...

CONSULENTE - Più?

AVVOCATO BONGIORNO - Siccome lei dice: "c'è un s.a.l. ma ne mancano altri" il fatto che ne mancano altri lei lo deduce dal fatto che mancano questi dati?

CONSULENTE - No io deduco questo perché siccome la prassi di laboratorio è questa che uno scrive quello che fa giornalmente su un registro immagino che anche nel laboratorio della Polizia Scientifica si scrive cosa viene fatto quel giorno, si scrive se è stata rifatta l'estrazione, la quantizzazione, l'amplificazione, adesso sto parlando dell'amplificazione, è stato messo un volume di 25, sono stati messi 10 microlitri di soluzione, 5 microlitri, quello che è stato messo, questo si scrive normalmente altrimenti se il risultato non è buono e si deve ripetere qualcosa magari anche a distanza di tempo io non ho neppure lo storico per poter fare quelle modifiche che servono, non ho lo storico quindi è... secondo me devono esistere dei registri se non esistono questi registri è difficile poter effettuare delle analisi in modo corretto.

AVVOCATO BONGIORNO - Io ovviamente non appena lei finirà l'esame chiederò di nuovo questi registri, quello che le voglio chiedere

è questo comunque: in base per ora a quello che abbiamo è corretto dire che manca un documento che certifichi la quantificazione del DNA?

CONSULENTE - No la quantificazione viene fatta sui report, è documentata da quei report che vedremo fra poco, mi mancano delle fasi intermedie, abbiamo solo lo stato iniziale, poi quando inizia a farsi l'analisi per estrarre un profilo da quel reperto non viene citata l'amplificazione, non viene citata la corsa elettroforetica, se sono state ripetute e via dicendo.

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi praticamente qui abbiamo un inizio e una fine e manca il percorso intermedio.

CONSULENTE - Sì manca.

AVVOCATO BONGIORNO - Il percorso intermedio...

CONSULENTE - Dovrebbe essere dettagliato il percorso.

AVVOCATO BONGIORNO - Doveva essere dettagliato ora ma a parte il dato formale che noi diciamo doveva essere dettagliato le voglio chiedere nella sostanza il fatto che noi conosciamo punto di inizio e punto finale ma non il percorso intermedio come può incidere sul risultato finale perché sa se è una cosa solo formale mi mancano dei documenti ma avendo punto iniziale e punto finale non è importante vorrei capire come incide sul risultato finale della sua lettura, perché dice che è così importante?

CONSULENTE - Può incidere... incide nel senso che io non posso valutare se la quantità e al qualità del materiale che è stato analizzato era adeguata oppure no quindi io non sono in grado di dire se siamo di fronte a una scarsa quantità di DNA e si tratta di low copy number oppure siamo di fronte a un errore di laboratorio oppure siamo di fronte a degli inibitori che hanno impedito l'amplificazione io non riesco a interpretare correttamente questo dato, posso fare delle supposizione cosa che io ho fatto e che... di cui parleremo ancora immagino.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora Presidente io in questo momento

dell'esame chiedo direttamente alla Corte di prendere atto che ancora una volta un nostro consulente tecnico segnala che manca del materiale che serve per un'esatta lettura dell'elettroferogramma, credo che abbia spiegato questa volta in maniera più specifica, forse più chiara l'importanza, stiamo parlando di una prova credo essenziale ed è stato ribadito il fatto... noi per ora stiamo solo contestando che ci manca qualcosa non il risultato finale, allora anche onde evitare comprenderà bene eventuali decadenze io nel momento stesso in cui sto sentendo il consulente vorrei che restasse traccia in questo momento alla Corte del fatto che io chiedo ancora una volta che venga acquisito immediatamente questo materiale e chiedo che questo materiale che non è stato messo a disposizione, il cosiddetto materiale intermedio di cui ha parlato il Professor Tagliabracchi e questi registri che non esistono vengano immediatamente messi a disposizione ed ancora una volta ribadisco che ove ciò non fosse messo... che già il fatto stesso di essere messo a disposizione non fa venir meno le conseguenze che io ribadirò sempre dell'inutilizzabilità della deposizione della Stefanoni e della nullità perché ovviamente saranno continuati a coltivare, ma oltre a ribadire che a mio avviso quanto detto dal consulente è un elemento a supporto dell'eccezione che è stata rigettata rivolgo tempestivamente immediatamente questa istanza alla Corte, devo proseguire o decidete adesso?

PRESIDENTE - La Corte non può che prendere atto che lo stesso consulente dice: "immagino che questi s.a.l. intermedi ci siano stati" quindi non abbiamo la prova certa della loro esistenza, d'altra parte la Corte ha richiesto la messa a disposizione delle parti e della stessa Corte di tutti i documenti, se ci sono degli elementi esistenti non depositati la Corte ovviamente non può saperlo e neanche il consulente della parte abbiamo sentito lo sa perché ha esposto una valutazione ipotetica, se

poi le altre parti sono a conoscenza della presenza di questi atti magari possiamo... Pubblico Ministero se...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Presidente noi no, la Dottoressa Stefanoni mi sta dicendo che i file questi sono, questo è il... le quantificazioni sono quelle che avevano richiesto e sono state depositate quindi la quantità di DNA utilizzato si vede da tutti quei numeri e me assolutamente incomprensibili quindi non...

PRESIDENTE - Va bene, d'accordo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè non c'è altro ecco.

PRESIDENTE - Possiamo procedere e su questo che abbiamo possiamo quindi... abbiamo sentito la valutazione che ha esposto e sta esponendo ancora il consulente, sarà oggetto di valutazione nel contraddittorio delle parti.

AVVOCATO BONGIORNO - Siccome mi è stato detto che io lo chiedo tardivamente a questo punto appena rilevo la cosa lo chiedo. Andiamo avanti Professore, gli altri documenti che lei ha analizzato se ci sono delle diapositive.

CONSULENTE - Sì ho delle diapositive, questa è un'altra delle.. un altro dei documenti che sono stati prodotti, è la quantizzazione del DNA estratto mediante questo fluorimetro e vedete in basso che sono riportati a sinistra il campione sopra gli standard poi quelli sotto i numeretti indicano i reperti che sono stati esaminati.

AVVOCATO BONGIORNO - Ce li indica?

CONSULENTE - Eccoli questi qua, questi sono gli standard, questi sono i reperti esaminati, questo è una scheda qualsiasi ecco e qui abbiamo i risultati che sono stati ottenuti, qui abbiamo delle quantità che sono numeriche 0,57 microgrammi millilitro che poi nella... tenendo conto della quantità del campione che è stato esaminato risulta essere 0,08 oppure 0,114 insomma questa è quantità.

PRESIDENTE - Scusi Professore, le volevo chiedere rispetto al

campione in che rapporto è il campione con il reperto, lei si è occupato dei due reperti 165 B e 36, ecco il campione.

CONSULENTE - Ci arriviamo fra poco, fra poco...

PRESIDENTE - No il campione con riferimento al referto cioè...

CONSULENTE - Tra poco arriviamo.

PRESIDENTE - E' il campione di quel reperto oppure...

CONSULENTE - Questo è... ho preso una scheda qualsiasi per mostrare com'è organizzata la scheda e per dire che le caratteristiche di questa tecnica di analisi che fra l'altro non è citata nella relazione tecnica di indagini di genetica forense, non è mai detto che è stata fatta una quantizzazione del DNA mediante fluorimetro, si parla di realtà enfisiali.

PRESIDENTE - Mediante scusi? Mediante?

CONSULENTE - Mediante fluorimetro, questo è un fluorimetro perché hanno delle caratteristiche...

AVVOCATO BONGIORNO - Qual è il fluorimetro lo indichi...

CONSULENTE - Il fluorimetro è questo qui mostrato in diapositiva, il nome è qubit, allora le caratteristiche di questo apparecchio...

AVVOCATO BONGIORNO - Scusi un secondo perché poi noi leggiamo le trascrizioni ed è ogni volta difficile, quindi lei sta facendo vedere la scheda con in calce scritto 13 novembre 2007.

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO BONGIORNO - In questa scheda c'è scritto fluorimetro qubit, che cos'è il fluorimetro qubit?

CONSULENTE - E' un apparecchio che serve per determinare la quantità di DNA presente nell'estratto, determina la quantità doppio filamento, diciamo la sensibilità va da 10 picogrammi fino a 100 nanogrammi, 10 picogrammi microlitro fino a 100 nanogrammi microlitro significa che quando qui troviamo too low è al di sotto di 10 picogrammi microlitro ma potrebbe essere anche zero, potrebbe non esserci DNA.

AVVOCATO BONGIORNO - Spieghiamo un attimo too low perché credo

che richieda veramente attenzione, cosa significa too low in maniera chiara?

CONSULENTE - Too low significa troppo basso, significa che non c'è stata una risposta, la macchina non mi ha dato un numero, la macchina non è stata in grado di rilevare presenza di DNA.

AVVOCATO BONGIORNO - Ma quando io che sono un consulente, un esperto trovo come quantità una quantità così bassa che mi costringe a scrivere too low cosa devo fare?

CONSULENTE - Io penso che debbano arrestare le indagini, l'analisi.

AVVOCATO BONGIORNO - Perché?

CONSULENTE - Perché se la quantità è troppo bassa in questo microlitro comunque potrebbe essere pari a zero, too low significa che al di sotto di 10 picogrammi potrebbe anche non esserci DNA, a questo punto sicuramente si lavora su una bassissima quantità di DNA nel caso in cui ci sia DNA e non è specifico per il DNA umano perché qualsiasi DNA potrebbe essere quantizzato da questo fluorimetro.

AVVOCATO BONGIORNO - Sì ecco allora che cosa vuol dire il fluorimetro che è l'apparecchio.

CONSULENTE - E' l'apparecchio.

AVVOCATO BONGIORNO - Consente di fare queste quantificazioni anche se non è DNA umano?

CONSULENTE - Anche se non è DNA umano potrebbe essere DNA di animale.

AVVOCATO BONGIORNO - E sarebbe rilevato...

CONSULENTE - Purché ci sia DNA, ecco DNA di qualsiasi tipo...

AVVOCATO BONGIORNO - Va bene.

CONSULENTE - E sia a doppia elica, a doppio filamento viene rilevato, intercettato dal fluorimetro e abbiamo una quantizzazione.

AVVOCATO BONGIORNO - Possiamo andare avanti così arriviamo al...

CONSULENTE - Invece l'altro, l'ultimo report che è stato

depositato riguarda questo, questo foglio qui che è un report della Real Time PCR è una apparecchiatura...

AVVOCATO BONGIORNO - Può dirlo più chiaro al microfono se no impazziscono a trascrivere, real...

CONSULENTE - Real Time PCR che è una apparecchiatura più raffinata che si basa su una tecnica diversa questa è in grado di... è specifica per il DNA umano eventualmente può dare una positività solo per i primati superiori cioè le scimmie antropomorfe ma sicuramente il cane e il gatto ad esempio non darebbero un risultato.

AVVOCATO BONGIORNO - Certo.

CONSULENTE - Se si fosse trattato di DNA di cane o di gatto non avremmo avuto un risultato, è specifico per il DNA umano infatti come è messo sotto. Allora proseguendo qui ci sono alcune cose venali insomma che sono diverse rispetto a quanto consigliato dalla ditta produttrice perché c'è un ciclo preliminare di due minuti che non viene consigliato, poi il manuale prevede 40 cicli invece in questo report e negli altri sono stati fatti 50 cicli ma in realtà questi sono cose di minore importanza.

AVVOCATO BONGIORNO - Possiamo andare avanti.

CONSULENTE - Allora per riassumere dalla documentazione che è stata prodotta non è possibile ricavare queste informazioni, il mix di reazione come abbiamo detto il volume prima della reazione, la quantità di DNA che è stata utilizzata per la PCA per l'amplificazione, se ci sono state eventuali variazioni di protocollo rispetto al manuale, se sono state effettuate concentrazioni sul DNA che è stato estratto quei 50 microlitri iniziali se sono stati concentrati prima dopo la quantizzazione, che ciò sia avvenuto questo non è citato nei report...

AVVOCATO BONGIORNO - Professore scusi...

CONSULENTE - Non è citato nella relazione tecnica di indagini forensi ma ciò è avvenuto perché sappiamo è stato detto in udienza G.U.P. pagine 178 e 179 che per quanto riguarda il

coltello traccia 36 B si è proceduto ad una concentrazione.

AVVOCATO BONGIORNO - Ecco, perché quello che volevamo sapere...

CONSULENTE - Prima della concentrazione...

AVVOCATO BONGIORNO - Prima che lei proseguisse è di volta in volta perché questo credo poi volesse sapere anche il Presidente perché noi capissimo, lei si riferisce al coltello, al gancetto, se può ogni volta specificare o se si riferisce a tutto.

CONSULENTE - Adesso mi riferisco a tutto, non sono riportati, nel caso specifico io però non... mancano questi dati.

AVVOCATO BONGIORNO - No ma mi chiedo come fa a riferirsi al tutto se si tratta di reperti diversi?

CONSULENTE - Io dico che in generale dalla documentazione che è stata esibita mancano questi dati, ora può essere importante o meno che manchino questi... è importante per il fatto che delle variazioni rispetto a ciò che è riportato all'inizio della relazione di consulenza genetica in cui si dice che abbiamo seguito le procedure della casa produttrice di questi prodotti, delle variazioni sono state operate cioè è stata effettuata una concentrazione di questo DNA per quanto riguarda il reperto 36 B, è stato citato in udienza qui. Come si fa esaminando due o trecento reperti senza avere una traccia documentale a ricordarsi di tutte le operazioni eventuali che sono state effettuate, se altri reperti sono stati concentrati fino a che volume sono stati portati, se mancano questi documenti che attestino le operazioni compiute io penso che sia estremamente difficile se non impossibile avere una memoria tale da ricordarsi che quello lì l'ho concentrato l'ho portato a 22, quest'altro invece non l'ho concentrato e via dicendo.

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi in definitiva lei dice: "avendo io trecento reperti e non avendo nella documentazione che mi avete sottoposto voi Avvocati..."...

CONSULENTE - Questi dati.

AVVOCATO BONGIORNO - Questi dati non riesco a capire come si fa

ad abbinare un certo risultato a un certo reperto.

CONSULENTE - Come si fa ad abbinare una certa procedura seguita ad un determinato reperto che i reperti sono tanti, è praticamente impossibile.

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi quello che secondo lei era essenziale sono questi dati se me li rilegge che sono nella scheda.

CONSULENTE - Sono importanti, questi dati mancano, mancano nella s.a.l. che è stata prodotta, non sono presenti in altri documenti, non ci sono altri documenti c'è il documento, il report della quantizzazione ma non ci sono documenti che riportino questi dati qui il volume di reazione, la quantità di DNA, se questo DNA è stato concentrato o meno e via dicendo operazioni che noi sappiamo essere avvenute per un reperto ma io non escluso che sia avvenuto anche per altri e non siano citati perché è difficile ricordarsi. Poi ci sono dei reperti che sono presenti, citati nella relazione tecnica di indagini forensi che non sono presenti con le loro schede di stato avanzamento lavori, non so come mai questo sia avvenuto ma di fatto non ci sono e sono questi qui elencati.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora chiariamo un attimo, questi che stiamo osservando nella scheda reperti presenti nella relazione tecnica sono dei reperti che rispetto ai quali non hanno s.a.l., non c'è s.a.l.?

CONSULENTE - Non hanno s.a.l., non hanno s.a.l., sono delle...

AVVOCATO BONGIORNO - Mancanza di s.a.l. significa mancanza di stato avanzamento lavoro?

CONSULENTE - Stato avanzamento, quindi mancanza di qualsiasi... mancanza della cartella clinica di un ricovero, è un ricovero senza cartella clinica.

PRESIDENTE - Le volevo dire se può dare anche lettura dei reperti che noi stiamo ora guardando cosicché nella sua risposta rimane traccia...

AVVOCATO BONGIORNO - Perché poi non abbiamo le... capito non abbiamo le...

CONSULENTE - No, no, avete la relazione.

AVVOCATO BONGIORNO - No non ci siamo capiti, quando studiamo le trascrizioni...

CONSULENTE - Ah sì.

AVVOCATO BONGIORNO - No abbiamo bisogno che lei lì legga sempre le cose che dice.

CONSULENTE - Allora non sono presenti, non hanno la scheda s.a.l. il reperto 3, il reperto 14, il reperto 29, il reperto 58, i reperti che vanno dal 148 al 151, i reperti che vanno dal 154 al 163 e i reperti che vanno dal 203 al 222, questi sono sprovvisti di s.a.l. pur essendo riportati nella relazione tecnica di indagini forensi. Questo è il reperto 165.

AVVOCATO BONGIORNO - Ecco chiariamo bene 165.

CONSULENTE - 165 questo è il report relativo al reperto 165, io esattamente il 165 è quello che vedete racchiuso in questo box, sono quattro, quattro prove di quantizzazione del DNA due si riferiscono al reperto 165 A e due si riferiscono al reperto 165 B.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora stiamo vedendo il report che fa riferimento... il gioco di parole in questo caso è un po' negativo per noi comunque al reperto 165, vediamo queste quattro prove, cosa significa quattro prove e che esito hanno dato.

CONSULENTE - Sono quattro analisi di quantizzazione fatte con la Real Time PCR e lì in quelle colonne sono riportati i risultati di questa quantizzazione. Nella diapositiva successiva abbiamo riportato solo il 165 B, il 165 A ricorderete è la stoffa del reggiseno e il 165 B è il gancetto del reggiseno.

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi adesso stiamo esaminando i risultati relativi al gancetto del reggiseno.

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO BONGIORNO - Che cosa stiamo analizzando?

CONSULENTE - Stiamo analizzando i risultati della quantizzazione, vedete che qui in queste colonne adesso non entro nel dettaglio tecnico ma questi sono i cicli di amplificazione ai quali comincia apprezzarsi la risposta...

AVVOCATO BONGIORNO - Allora questi indicati coi numeri...

CONSULENTE - Coi numeri... con la dizione CT... CT, poi di fianco la colonna successiva vi è la quantità trovata correttamente la Polizia ha fatto due prove, nella prima prova sono stati trovati... è stata trovata questa quantità 1,4 alla meno 0,1 insomma sarebbe 140 picogrammi di DNA, nella seconda prova sono stati riscontrati 8... la quantità ritrovata è 8,7 che poi è stata portata approssimata per eccesso a 9, 90 sarebbero 90 picogrammi, questa è 90 picogrammi e questa è 140 picogrammi.

AVVOCATO BONGIORNO - Scusi un secondo per la lettura nostra, 90 picogrammi quale numero è?

CONSULENTE - E' quello più in basso la seconda...

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi 0,09 equivale a 90 picogrammi?

CONSULENTE - Il scusi?

AVVOCATO BONGIORNO - Perché se lei dice questo per noi è poi difficile...

CONSULENTE - Il C6.

AVVOCATO BONGIORNO - C6.

CONSULENTE - Che si riferisce sempre al referto 165 B.

AVVOCATO BONGIORNO - Gancetto.

CONSULENTE - Esatto, ha dato come risultato 90 picogrammi per microlitro. Lo stesso reperto che è stato analizzato, è un reperto che è stato analizzato in due analisi ha dato nella prova precedente 140 picogrammi per microlitro ci siamo su questo?

AVVOCATO BONGIORNO - Sì, sì.

CONSULENTE - Ora questo doveva... non è stata applicata la funzione che doveva avere questa macchina perché doveva essere

una media fra i due, fra le due determinazioni, si fanno due prove e poi si fa la media per avere la quantità approssimata il più possibile alla quantità effettiva, per avere la quantità effettiva non dobbiamo fare una sola prova dobbiamo fare più prove, qui ne sono state fatte due quindi dovremmo fare la media per capire qual è la quantità di DNA in un microlitro e la media è questa 0,14 quindi 140 picogrammi nella prima prova più 0,09...

AVVOCATO BONGIORNO - Della seconda prova.

CONSULENTE - 90 picogrammi nella seconda, diviso due sono complessivamente... la quantità è 115 picogrammi per microlitro.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora si fermi un secondo per vedere se abbiamo tutti capito, in base al reperto... in base alle analisi si sono fatte due prove e questo è corretto perché la Polizia Scientifica ha ben operato facendone due, quello che lei contesta è che una volta che io faccio due quantificazioni devo fare la media tra loro.

CONSULENTE - No non è sì... ancora non è contestazione.

AVVOCATO BONGIORNO - No contesto che rilevo.

CONSULENTE - Sarebbe stato opportuno fare una...

AVVOCATO BONGIORNO - Sarebbe stato opportuno fare una media.

CONSULENTE - La macchina avrebbe dato la media se fosse stata...

AVVOCATO BONGIORNO - La media tra 0,14 e 0,09.

CONSULENTE - Esatto, avrebbe detto: "qui è 0,115 in tutte e due le voci" ecco ma però non...

AVVOCATO BONGIORNO - Questa media non c'è.

CONSULENTE - Non è niente la si può fare...

AVVOCATO BONGIORNO - Però non è importante.

CONSULENTE - La si può fare a mano come abbiamo fatto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Beh direi.

CONSULENTE - Eh?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No appunto dico.

CONSULENTE - Non è che contesto questo per carità ci

mancherebbe.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora c'è questa media, a questo punto?

CONSULENTE - Quindi se abbiamo 115 picogrammi per microlitro sono stati estratti 50 microlitri la quantità totale di DNA è 5750 picogrammi, sarebbe 5,75 nanogrammi di DNA una quantità notevole che avrebbe consentito di fare diverse amplificazioni però ai nostri fini occorre tener presente che si tratta di DNA che non viene da un solo contributore.

AVVOCATO BONGIORNO - Certo.

CONSULENTE - Abbiamo il contributore principale che è la vittima la Kercher e poi abbiamo un secondo contributore ma anche ipoteticamente più di un secondo contributore fino a 4 in alcuni loci e su questo mi ricordo che ha concordato anche la Dottoressa Torricelli, per alcuni loci sembra che ci possano essere 4 contributori quindi questa frazione... no questa quantità totale 115 picogrammi è fornita da almeno due soggetti. Il soggetto che dà la sua quota principale la vittima e il rapporto rispetto al contributore minore di circa 10 a 1 questo valutato sulla base dell'altezza e dell'area dei picchi, circa 10 a 1 significa che di questi 115 picogrammi per microlitro circa 104,6 picogrammi sono della vittima e 10,4 picogrammi microlitro sono degli altri contributori.

AVVOCATO BONGIORNO - Scusi Professore per capire, quindi lei ha fatto prima la media di due voci che c'erano nell'ambito del documento ed è arrivata quella famosa quantità che lei dice: "tutto sommato è una buona quantità ma da questa buona quantità devo distinguere la parte del DNA della vittima dagli altri",

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO BONGIORNO - Le chiedo: le proporzioni cioè quanto DNA è della vittima e quanto è degli altri è una valutazione sua o un dato oggettivo?

CONSULENTE - E' un dato che si ricava con difficoltà perché qui abbiamo un tracciato in cui i picchi sono per alcuni loci più

alti per altri più bassi c'è un rapporto disomogeneo ma secondo la mia valutazione è circa... il rapporto è circa 10 a 1.

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi nell'ambito di questa quota...

CONSULENTE - 10 parti...

AVVOCATO BONGIORNO - 10 della vittima.

CONSULENTE - 10 parti sono della vittima e una parte è del secondo contributore o di secondo, terzo, quarto contributore.

AVVOCATO BONGIORNO - Ho capito.

CONSULENTE - E allora questo cosa significa che essendo... non essendo citata nella relazione tecnica di indagini forensi alcuna variazione rispetto alla concentrazione significa che sono stati messi 10 microlitri di estratto nella reazione, 10 microlitri di estratto significa che complessivamente sono stati messi 1,04 nanogrammi di DNA della vittima e 104 picogrammi degli altri contributori.

AVVOCATO BONGIORNO - Perché lei dice contributore o contributori?

CONSULENTE - Perché dai tracciati elettroforetici che noi abbiamo esaminato parrebbe che ci siano altri tre contributori oltre alla vittima di cui uno maggiore e due che hanno dei picchi abbastanza bassi quindi la quanto sono molto più basse, parrebbe questo.

AVVOCATO BONGIORNO - Andiamo avanti.

CONSULENTE - Allora se sono stati utilizzati 10 microlitri per la verifica significa che la quantità di DNA del secondo o terzo o quarto... secondo, terzo, quarto contributore è pari a 104 picogrammi, siccome si definisce low copy number la quantità di DNA inferiore a 200 picogrammi significa che qui siamo in territorio di low copy number, significa che il DNA del secondo contributore rappresenta una low copy number con tutte le problematiche...

AVVOCATO BONGIORNO - Che ora vedremo quali sono, per riprendere questa scheda reperto 165 B ha due prove, lei ha fatto la media

tra le due prove per vedere la quantificazione, è venuta fuori un numero che però lei ha diviso secondo dei dati oggettivi che ricava dalla lettura degli elettroferogrammi.

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO BONGIORNO - La conclusione se ce la ripete qual è?

CONSULENTE - La conclusione è che il maggiore contributore è la vittima ha fornito una quantità dieci volte più grande rispetto ai minori contributori, se io prendo 10 microlitri del DNA e lo utilizzo per fare l'amplificazione metto una quantità di DNA del secondo contributore che è intorno a 100 picogrammi quindi è una quantità al di sotto dei 200 picogrammi delle... che qualificano le low copy number.

AVVOCATO BONGIORNO - Perché lei attribuisce questa importanza alla quantità cioè lei ci fa tutto un discorso dal quale ci segnala che in base a questi calcoli si arriverebbe a una quantità molto piccola di DNA, che recluenze ha, che conseguenze ha nell'interpretazione?

CONSULENTE - Se si tratta di low copy number ci possono essere delle variazioni nell'amplificazione da amplificazione a amplificazione ci sono delle variazioni che sono artefattuali...

AVVOCATO BONGIORNO - Però su queste...

CONSULENTE - Che si prendono proprio dal fatto che siamo di fronte ad una bassissima quantità.

AVVOCATO BONGIORNO - Giusto per capire...

CONSULENTE - E il dato deve essere ripetuto con un'altra... confermato da un'altra amplificazione.

AVVOCATO BONGIORNO - Si fermi un momento, lei ha fatto dei calcoli per arrivare a dire che questa quantità è minima, rispetto la quantità minima lei dice: "attenzione che le procedure per identificare il DNA che si chiamano amplificazioni quando la quantità è minima sono un po' complesse e si devono ripetere" è questo che sta dicendo?

CONSULENTE - Sono complesse e possono dare luogo a fenomeni ben

noti che sono la perdita di alleli oppure vengono aggiunti degli alleli oppure si ha uno sbilanciamento dei picchi, quindi picchi in più, picchi in meno oppure picchi sbilanciati perché questi problemi devono essere verificati facendo un'altra amplificazione, una successiva amplificazione e se troviamo che il dato è ripetuto esattamente uguale allora possiamo dire: "questo è un dato buono" se invece cambia come capita spesso appunto perché si tratta di variazioni così stocastiche che avvengono a caso, allora in questo caso il dato non è buono.

AVVOCATO BONGIORNO - Scusi Professore ma in base al suo ragionamento quindi comprendo che se abbiamo una quantità minima di DNA è fondamentale questa ripetizione dell'amplificazione.

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO BONGIORNO - E' stata fatta questa ripetizione?

CONSULENTE - Non risulta che sia stata fatta.

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi il tipo di risultato che poi è presente nella relazione è frutto di una sola amplificazione?

CONSULENTE - Per quanto si legge dalle schede di avanzamento lavori e per quanto è stato detto in udienza e riportato nella relazione di consulenza genetico forense si tratta... non è stato ripetuto il DNA, fra l'altro è stato detto espressamente dalla Dottoressa Stefanoni all'udienza scorsa, ha detto che non è stato ripetuto perché riteneva il dato buono ecco.

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi un dato che è invece frutto di una sola amplificazione quando ci troviamo di fronte a queste quantità di DNA è suscettibile di errore da quello che sto comprendendo?

CONSULENTE - Sì è suscettibile di errore.

AVVOCATO BONGIORNO - Possiamo andare avanti.

CONSULENTE - Vorrei aggiungere che questo dato potrebbe ancora essere verificato perché se sono stati utilizzati 10 microlitri di estra... di 50 microlitri di estratto per fare l'amplificazione dei loci autosomici e 10 microlitri sono stati

utilizzati per fare l'amplificazione del cromosoma Y dovrebbero esserci a disposizione una trentina di microlitri nei frigoriferi dei laboratori della Polizia Scientifica eventualmente per ripetere l'amplificazione.

AVVOCATO BONGIORNO - Ma quindi questa amplificazione si poteva già ripetere allora?

CONSULENTE - Sì, di 50 microlitri ne sono stati utilizzati 2, 10 per il cromosoma Y e 10 per i loci autosomici quindi devono... togliendo uno o due microlitri che sono quelli utilizzati per la quantizzazione dovremmo avere circa 30 microlitri, poco meno di 30 microlitri.

AVVOCATO BONGIORNO - D'accordo, possiamo andare avanti.

CONSULENTE - Questo è il reperto 36. Il reperto 36... questo è il report che si riferisce alla quantizzazione con fluorimetro del reperto 36, ricorderete che sul reperto 36 sono stati fatti sette campionamenti che sono stati numerati con lettere.

AVVOCATO BONGIORNO - Ricorda che cos'è il reperto 36?

CONSULENTE - Reperto 36 è un coltello lungo mi pare 31 centimetri che è stato ritrovato nell'abitazione di Raffaele Sollecito. Per quanto sia stato riferito il reperto 36 A che è quello più in alto è risultato avere il profilo genetico di Amanda, poi per il reperto 36 B e il reperto 36 C sulla relazione tecnica della Dottoressa Stefanoni leggiamo questo: "le tracce A e B risultate positive alla quantizzazione sono state sottoposte ad amplificazione, la traccia C è risultata negativa alla quantizzazione" ora qui risulta che la traccia B e la traccia C hanno dato la stessa risposta too low, non capisco dove è risultata positiva la B alla quantizzazione e la C invece è risultata negativa visto che hanno la stessa... lo stesso risultato too low per la traccia 36 B, too low per la traccia 36 C, perché sulla relazione di consulenza tecnica è scritto: "le tracce A e B risultate positive alla quantizzazione sono state sottoposte ad amplificazione, la traccia C è risultata

negativa", la traccia B è identica alla traccia C come risposta. Tra l'altro la traccia B che è risultata positiva alla quantizzazione eh no c'è too low non è come la traccia A, la traccia A ha dato luogo ad un valore di 0,4 con una concentrazione di 80 picogrammi microlitro, sarebbero zero... questi 0,08 nanogrammi, queste due tracce le B e le C hanno dato la stessa risposta.

AVVOCATO BONGIORNO - Professore noi stiamo esaminando il report relativo al reperto 36 che è il coltello?

CONSULENTE - Reperto 36, 36 coltello.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora volevo che lei appunto sottolineasse che too low significa come dicevamo prima...

CONSULENTE - Too low se è inferiore ai 10 picogrammi ma può essere anche 0 picogrammi.

AVVOCATO BONGIORNO - E lei dice: "io noto che B e C hanno la stessa descrizione".

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO BONGIORNO - Tutti e due risultano too low.

CONSULENTE - Tutti e due risultano too low, entrambe risultano too low quindi per entrambe non è stato determinato DNA, il risultato è negativo alla quantizzazione per entrambi, invece qui si opera una dicotomia per cui la B risulta positiva, la C invece risulta negativa.

AVVOCATO BONGIORNO - Mentre la B pur essendo scritto che è positiva noi leggiamo che ha notato too low, è corretto?

CONSULENTE - E' esatto. E poi all'udienza G.U.P. la Dottoressa Stefanoni ha affermato che nella traccia B il DNA era nell'ordine di qualche centinaio di picogrammi, che la quantizzazione è stata fatta tramite Real Time PCR ma dalle schede che ci sono state fornite ciò non risulta.

AVVOCATO BONGIORNO - Scusi Professore allora risulterebbe una quantificazione in termini di numeri detta comunque dalla Dottoressa Stefanoni che lei non trova nelle schede, è corretto?

CONSULENTE - No non trovo nelle schede.

AVVOCATO BONGIORNO - Grazie.

CONSULENTE - Vado avanti?

AVVOCATO BONGIORNO - Sì vada avanti, grazie.

CONSULENTE - Ha qualcosa da chiedere, no?

AVVOCATO BONGIORNO - No questo mi è chiaro.

CONSULENTE - Infine un'altra cosa specifica che riguarda il reperto numero 3.

AVVOCATO BONGIORNO - No 2 qua leggo.

CONSULENTE - Reperto numero 2? 2 o 3 non mi ricordo.

AVVOCATO BONGIORNO - Là leggo 2.

CONSULENTE - Allora è reperto 2, ah scusi reperto 2 sì guardavo sotto, il reperto 2 che si riferisce alla... a del sangue che è stato ritrovato e sul quale sono state fatte delle indagini di tipo immunologico per cui è risultato essere sangue animale, di gatto.

AVVOCATO BONGIORNO - Di gatto.

CONSULENTE - Sì, sì, sono state...

AVVOCATO BONGIORNO - Allora adesso stiamo analizzando il sangue di gatto.

CONSULENTE - Viene riportato nella relazione e sono state esaminate mediante anticorpi, antiuomo, anticane e antigatto, è risultato negativo agli anticorpi antiuomo e anticane, è risultato positivo invece all'antigatto quindi si tratta di sangue di gatto. È stata fatta anche una quantizzazione mediante Real Time PCR che ripeto è uomo specifica, è una reazione uomo specifica di questo campione 47032...

AVVOCATO BONGIORNO - Cosa vuol dire reazione uomo specifica?

CONSULENTE - Significa che reagisce e dà un risultato positivo solo se si tratta di sangue, materiale biologico umano, materiale biologico umano.

AVVOCATO BONGIORNO - Sì ho capito.

CONSULENTE - Ripeto qui è risultato negativo nei confronti...

AVVOCATO BONGIORNO - Del gatto.

CONSULENTE - Positivo nei confronti del gatto, negativo nei confronti dell'uomo, qui si fa la quantizzazione con una metodica specifica per l'uomo e risulta che vi è DNA.

AVVOCATO BONGIORNO - Scusi Professore...

CONSULENTE - Vi è DNA umano.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora io mi chiedo come è possibile che nel report 2 lo stesso reperto da un lato risulta positivo e quindi sembrerebbe essere ascrivibile ad un gatto e al contempo può essere ascrivibile a un uomo da quello che lei sta dicendo?

CONSULENTE - Le ipotesi sono le più diverse, adesso le facciamo ma quello che a me stupisce ancora di più è ciò che viene riportato nella relazione tecnica che è completamente diverso rispetto a quello che risulta nel report.

AVVOCATO BONGIORNO - Perché?

CONSULENTE - Perché c'è scritto nella relazione tecnica: "tutte e tre le tracce ematiche appartenenti al reperto 2 sono state attribuite a sangue di gatto test avvalorato dal risultato negativo per DNA ottenuto in quantizzazione" ma dov'è il risultato negativo per DNA ottenuto in quantizzazione? Qui il risultato è positivo per questa traccia.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora Professore...

CONSULENTE - Cioè questa... questa...

AVVOCATO BONGIORNO - Per capire un po' meglio...

CONSULENTE - Non è esatto, questo è il contrario.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora sotto questo profilo lei contesta l'annotazione nella relazione tecnica in cui si dice: "tutte le tracce ematiche appartenenti al reperto 2 sono state attribuite a sangue di gatto" rilevando che è in contrasto col dato...

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO BONGIORNO - Che viene indicato nella stessa pagina perché in realtà risulta positivo al test per uomo?

CONSULENTE - Esatto.

PRESIDENTE - Si può dire la pagina della relazione così per facilitare... della relazione tecnica.

CONSULENTE - Beh adesso...

PRESIDENTE - Va be' se non ce l'ha la ritroveremo.

AVVOCATO BONGIORNO - 21.

PRESIDENTE - 21 grazie.

CONSULENTE - Pagina 21? Allora qui si afferma qualcosa che non corrisponde a quanto riportato in questi famosi documenti che noi... che voi avete richiesto da lungo tempo, non corrisponde qui, abbiamo visto anche in precedenza quali sono i problemi.

AVVOCATO BONGIORNO - Quindi Professore giusto per capire, a pagina 21 della relazione tecnica della Dottoressa Stefanoni lei rileva una discrasia nell'annotazione di sangue...

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO BONGIORNO - Attribuite a un gatto perché almeno a un test risultano compatibili con un uomo?

CONSULENTE - Sì. Spiegazione, ci può essere anche una spiegazione normale.

AVVOCATO BONGIORNO - Tipo?

CONSULENTE - Mi pare fossero estratte dal materasso per cui se il materasso... se ci ha dormito qualche umano ci ha lasciato delle cellule epiteliali, ritorniamo alle cellule epiteliali dell'altra... ha lasciato delle cellule epiteliali per cui è risultato negativo al siero antiuomo perché quel siero si fa sul sangue ma c'erano comunque cellule epiteliali che hanno dato un risultato positivo alla successiva quantizzazione; ribadisco cellule epiteliali desquamate sul materasso, probabilmente questo è il motivo però se io dovessi essere maligno e fare il mio dovere di consulente tecnico della Difesa potrei anche dire: "c'è stata una contaminazione di laboratorio, è stato portato del DNA umano in questa provetta dove è stata fatta la quantizzazione" eh perché non la posso escludere visto la...

AVVOCATO BONGIORNO - Ora a prescindere dalle soluzioni che si

possono dare il dato certo è che comunque c'è una descrizione che non corrisponde ai dati.

CONSULENTE - Non corrisponde.

AVVOCATO BONGIORNO - Poi l'interpretazione può essere o quella più negativa e maliziosa del consulente tecnico o la più positiva di un banale errore, però comunque l'errore è documentale.

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO BONGIORNO - Andiamo avanti.

CONSULENTE - Queste sono le conclusioni su questi documenti che abbiamo già detto la documentazione prodotta fosse incompleta perché non riesco ripeto a spiegarmi come si faccia a tenere a mente tutte quelle operazioni compiute relative a concentrazioni, volumi eccetera eccetera quando abbiamo di fronte centinaia di reperti, c'è una carenza di tracciabilità di tutte le operazioni analitiche, ripeto il concetto la cartella clinica che segue il paziente durante il ricovero qui abbiamo la s.a.l. o altra documentazione che dovrebbe seguire il reperto durante tutta la fase analitica non c'è, manca una parte. Contraddizioni fra quanto riportato nella relazione tecnica, nella documentazione di laboratorio e quanto è stato affermato in udienza e poi insisto nella mia ipotesi dell'udienza che per quanto riguarda il reperto 165 B siamo di fronte a una situazione di low copy number per i minori contributori della traccia, per una quantità al di sotto di 200 picogrammi.

AVVOCATO BONGIORNO - Professore alla luce appunto di questa analisi quindi che lei ha fatto di questa documentazione le chiedo due cose, se io le avessi potuto consegnare questa documentazione prima se lei avrebbe potuto fare un'analisi più completa e se comunque credo questo lo abbia già spiegato di preciso quello che le manca in che cosa incide?

CONSULENTE - Quello che manca incide sulla interpretazione e valutazione del risultato, sono risultati che devono essere

evidentemente confortati da un percorso analitico che qui non risulta documentato, non soltanto non risulta documentato ma addirittura si affermano delle cose che sono diverse rispetto a quanto si riporta nel... in questi report che ci sono stati mostrati.

AVVOCATO BONGIORNO - Ha altro da aggiungere alle sue diapositive?

CONSULENTE - No.

AVVOCATO BONGIORNO - Ho finito Presidente.

PRESIDENTE - Prego, parte del controesame era stato già effettuato.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sì credo... diciamo diamo per scontato che...

PRESIDENTE - Magari prima... ci sarà una relazione da parte del consulente...

AVVOCATO BONGIORNO - Allora ci sono ovviamente due consulenze nel senso una quella che era stata fatta fino a luglio e poi c'è un supplemento che ha fatto adesso quindi ne depositiamo due.

PRESIDENTE - Perfetto, all'esito si riserva il deposito. Perché non ne avevamo ancora.

AVVOCATO BONGIORNO - No ovviamente in esito...

PRESIDENTE - Scusi Pubblico Ministero, prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Beh io mi concentrerò sulla parte, sulla porzione di testimonianza odierna dando per scontato che il controesame della scorsa volta fosse finito, non ne ho una memoria compiuta anche se l'ho riletto un po' ma credo che avessi esaurito gli argomenti principali e che il Professore aveva già esplorato, quindi veniamo subito alle questioni odierne. Professore lei conosce il kit che la Dottoressa Stefanoni ha utilizzato per l'amplificazione?

CONSULENTE - Certo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E sa che il kit indica, ha delle indicazioni precise sulle quantità da utilizzare per

l'amplificazione?

CONSULENTE - Certo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Quindi possiamo dire che... cioè lei non si sentirebbe di affermare che la Dottoressa Stefanoni ha utilizzato le quantità consigliate se non imposte dal kit?

CONSULENTE - Non so quali quantità ha usato la Dottoressa Stefanoni.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No dico il kit indica delle quantità che devono essere utilizzate, giusto?

CONSULENTE - Sì, giusto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Quindi dico lei potrebbe voglio dire affermare con serenità oppure ha degli elementi per dubitare del fatto che la Dottoressa Stefanoni abbia utilizzato le quantità imposte dal kit?

CONSULENTE - Ho degli elementi ovviamente per quanto...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Per dire che non le ha utilizzate?

CONSULENTE - Per quanto riguarda il reperto 36.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Il coltello.

CONSULENTE - Il reperto 36 coltello è stato detto che la quantità di... il volume di amplificazione è stato ridotto a meno di quello prescritto dalla ditta che è di 25 microlitri ed è stato portato mi pare a 20 microlitri, pagine 178 e 179 della udienza G.U.P..

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No forse ho... non ho formulato bene la domanda, allora 25 microlitri sono la quantità totale unitamente ai reagenti, giusto? Ecco, invece come lei stesso ha detto perché ha detto: "15 microlitri di reagenti e 10 microlitri di sostanza" in sostanza.

CONSULENTE - Giusto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Giusto?

CONSULENTE - Sì, sì, 10 microlitri di estratto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Di estratto.

CONSULENTE - Di estratto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ecco, non ho capito per il coltello la Dottoressa Stefanoni avrebbe detto di averne utilizzato di meno?

CONSULENTE - Ha detto di averne utilizzato di meno, di aver fatto la reazione in un volume di 20 microlitri mi pare, possiamo vedere pagina 178 e pagina 179.

AVVOCATO BONGIORNO - Pagina 179.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Dov'è, pagina 179.

CONSULENTE - Relazione G.U.P..

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Relazione G.U.P.?

AVVOCATO BONGIORNO - Dell'udienza G.U.P..

CONSULENTE - Udiienza G.U.P..

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ah del verbale quindi?

CONSULENTE - Il verbale di udiienza G.U.P.

AVVOCATO BONGIORNO - 179 dell'udienza...

PRESIDENTE - E' stato già acquisito, ce l'abbiamo già.

AVVOCATO BONGIORNO - Non è relazione si chiama trascrizione.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Però io non so fare la domanda è troppo... quando non capisco Presidente è ovvio che è difficile fare anche le domande.

PRESIDENTE - Sì, sì, ma abbiamo tutto il tempo per...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè anche se me le suggeriscono le domande se io non le capisco non le so neanche riformulare. Allora ha detto di aver utilizzato una quantità inferiore o ha detto di aver ridotto il volume e se ha detto di aver ridotto il volume complessivo è un concetto uguale, equivalente o diverso dall'aver ridotto la quantità di 10 microlitri che necessariamente mi si sta dicendo insistentemente il kit richiede affinché l'amplificazione possa avvenire? La reazione possa avvenire?

CONSULENTE - Ha ridotto il volume totale del reazione.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ecco.

CONSULENTE - Se poi ha messo 5 microlitri di estratto o ne ha messo 10 o quello che ha fatto il non lo so, però nella relazione di genetica, relazione e consulenza di indagini genetiche è scritto che si è operato secondo quanto prescritto dalla ditta...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Esatto.

CONSULENTE - Ciò non è avvenuto ed è emerso soltanto incidentalmente nel corso di questa udienza G.U.P., io mi chiedo: ci sono altri campioni per i quali è stata operata una modificazione? Dove è scritto questo?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sì ma perché non è avvenuto? Tenuto conto che mi si dice che invece è avvenuto, che è stato seguito avendo concentrato tutto perché...

CONSULENTE - Non è avvenuto perché...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Secondo lei non è avvenuto, cerchi di essere talmente elementare da far capire anche a me.

CONSULENTE - No io sono estremamente elementare, nella relazione di consulenza di indagini genetiche è scritto: "abbiamo operato secondo quanto prescritto dalla ditta che fornisce il kit".

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Dal kit benissimo.

CONSULENTE - La ditta che fornisce il kit dice di impiegare 25 microlitri di cui 15 microlitri sono di reattivi e 10 microlitri di estratto di DNA.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sì.

CONSULENTE - Ciò non è avvenuto almeno in questa circostanza perché invece di 25 microlitri è stato fatto un'osservazione su un volume inferiore.

AVVOCATO BONGIORNO - L'ha detto (fuori microfono).

CONSULENTE - Mi pare di averlo detto più volte...

PRESIDENTE - Scusi, scusi...

CONSULENTE - E' stata fatta un'operazione su un volume inferiore...

PRESIDENTE - Mi scusi Professore, questo dato lei lo ricava da quanto dichiarato dalla Dottoressa Stefanoni nell'udienza del 4 ottobre, 4 ottobre 2008 davanti al G.U.P. pagina...

AVVOCATO BONGIORNO - 4 ottobre 2008 179.

VOCI - (In sottofondo).

AVVOCATO BONGIORNO - Presidente però comunque ecco c'è anche un discorso, qua finora c'è stato detto... va be' non è consulente eccetera mi sembra che... a me va benissimo come è normalissimo perché io non sarei nemmeno in grado di dare dei suggerimenti però a questo punto si prosegue col controesame cioè non possiamo ora leggerci le cose, dopodiché loro in una memoria diranno perché il nostro sbaglia, a parte il fatto che siccome finora mi era stato detto e contestato "è un testimone" mi sembra si stia comportando come un consulente visto... cioè se mi si dice...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Perché sotto il profilo sostanziale è un consulente.

PRESIDENTE - Mi sembra tuttavia che... scusate, siccome c'è stato questo riferimento alla pagina 178, 179 dell'udienza...

AVVOCATO BONGIORNO - Va be' dopodiché Presidente ci saranno... ci saranno altre udienze e poi ognuno dirà.

PRESIDENTE - No, no, mi pare che il Pubblico Ministero stava focalizzando un po' i passaggi richiamati.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Per poter formulare la domanda ma comunque passiamo oltre.

PRESIDENTE - Questo verbale è stato acquisito, ce l'abbiamo. Sì, sì, sì, ce l'abbiamo anche noi è stato acquisito ai fini della utilizzabilità in questa fase ecco perché ce lo ritroviamo.

AVVOCATO BONGIORNO - Presidente ora lo faccio controllare caso mai lo...

PRESIDENTE - Sì eventualmente...

AVVOCATO BONGIORNO - E la Stefanoni ha fatto indagini...

PRESIDENTE - Sì, sì, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, per

puntualizzare udienza del 4/10/2008.

AVVOCATO BONGIORNO - Allora l'udienza è 4/10/2008 la pagina è 179.

PRESIDENTE - Sì bene, poi magari verificiamo se lo abbiamo formalmente acquisito ai fini della utilizzabilità perché era questa la puntualizzazione che stava a cuore per...

VOCI - (In sottofondo).

PRESIDENTE - Però poi magari all'esito dell'udienza puntualizziamo questi aspetti. Prego Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Dunque, secondo quello che lei ha analizzato quindi anche secondo la sua analisi delle dichiarazioni della Stefanoni oltre che della sua relazione tecnica, per quanto riguarda reperto, il reperto 36 ecco, quante concentrazioni ha operato ha effettuato la Dottoressa?

CONSULENTE - Io quello che so l'ho tratto da pagine 178, 179 della trascrizione udienza G.U.P. in cui la Dottoressa Stefanoni avrebbe portato... fatto una prima concentrazione e portato il campione a 20, 22, 23 microlitri, poi dopo che ha fatto la quantizzazione ha operato una ulteriore concentrazione.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Portando a quanto finale? Appunto la sostanza analizzata.

CONSULENTE - Non lo so quanto, non ricordo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Dunque, alla dodicesima riga partendo dal basso la Dottoressa Stefanoni risponde alla domanda del G.U.P.: "ah quindi cioè noi siamo partiti da un - del consulente - diluito diciamo come estratto di 50" risposta: "di 50 e l'ho portato a 10 finali" "no ma prima mi ha detto che erano 20, 22" "sì prima della quantificazione poi essendo così bassa la quantità di DNA ho preferito utilizzare tutto quindi di 50 l'ho portato a 10" dov'è che legge che invece ne ha utilizzato meno di 10?

CONSULENTE - Mi pare che ci sia...

PRESIDENTE - Sì, sì, glielo mettiamo a disposizione certo del

consulente il verbale del 4/10/2008 al quale si è riferito riguardante l'esame della Dottoressa Stefanoni davanti al G.U.P.; prego Professore.

CONSULENTE - Risposta: "cioè 10 microlitri in un volume finale di 20" in un volume finale di 20.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Prima...

CONSULENTE - Perché il kit dell'identifiler può amplificare in 20 per cui io ho ulteriormente concentrato e utilizzato tutto l'estratto, qui parla di 20 microlitri.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ulteriormente concentrato quindi di 50 ne ho presi 10, non ha detto così?

CONSULENTE - No qui dice un'altra cosa.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè ho letto male?

PRESIDENTE - Scusate, per favore facciamo rispondere il consulente. Prego.

CONSULENTE - Il volume finale tutti lo sanno si riferisce al volume ultimo che c'è nella provettina dopo che è stato messo dentro tutto reagenti, estratto e il volume finale qui è scritto è di 20 microlitri perché il kit dell'identifiler può amplificare in 20.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Va bene questa è la sua opinione d'accordo. Passiamo ad altro che è meglio.

PRESIDENTE - Prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Oh quindi... no però diciamo sotto il profilo... a parte questo... cioè non siamo d'accordo nemmeno sui numeri che leggiamo per cui è proprio veramente...

AVVOCATO BONGIORNO - Presidente possiamo evitare che se no ricominciamo con le trascrizioni con tutti i commenti del P.M..

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Va be' divertente.

PRESIDENTE - Evitiamo magari i commenti stiamo solo alle domande, prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Diciamo tornando alla

domanda più generale che riguarda tutti i reperti, lasciamo perdere il reperto in generale io le avevo fatto questa domanda, il kit prevede una quantità minima di... perché lei ha contestato inizialmente il fatto che ci sono nei dati, nella documentazione che ha depositato la Dottoressa Stefanoni le quantificazioni ma non c'è il volume dell'estratto quindi non c'è in sostanza... il volume dell'estratto quantificato... amplificato. Allora lei mi ha già risposto ma ritorniamo un attimo indietro le chiedo scusa perché così anche nella verbalizzazione siamo più ordinati, mi conferma che il kit che ha utilizzato la Dottoressa Stefanoni indica una quantità minima da utilizzare ottimale?

CONSULENTE - 25 microlitri.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Lasci perdere il reagente, non mi interessa il reagente per quanto riguarda la sostanza è 10 microlitri come ha detto prima lei?

CONSULENTE - Certo 10 microlitri si porta a volume ma l'importante è poi la quantità... la concentrazione di DNA che c'è dentro.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E' un nanogrammo che poi corrisponde... un nanogrammo corrisponde a 10 microlitri?

CONSULENTE - Un nanogrammo può avere 10 microlitri, un chilo... un chilo no ma 100... un nanogrammo... non è il contrario un microlitro può avere un nanogrammo oppure può averne di più, può averne di meno, dipende dalla concentrazione.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Dalla concentrazione.

CONSULENTE - Dalla concentrazione, quindi se noi mettiamo 10 microlitri possiamo metterne un nanogrammo ma ne possiamo mettere 10 nanogrammi oppure ne mettiamo pochissimo se la concentrazione è molto bassa ne mettiamo dei picogrammi decine o centinaia oppure niente, ci mettiamo solo dell'acqua come io credo sia avvenuto in quel caso del reperto 36 B.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè che la Dottoressa ha

esaminato dell'acqua, non ho capito.

CONSULENTE - No siccome per ascritto il risultato è stato too low, too low, la quantizzazione troppo bassa...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè è basso, è basso.

CONSULENTE - Potrebbe anche essere che non ci fosse proprio DNA.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - In un microlitro?

CONSULENTE - No, no, in un microlitro certo ma se non c'è in un microlitro non c'è neanche in 50 microlitri.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E perché?

CONSULENTE - Se non c'è DNA in un microlitro non c'è neanche in 50 microlitri.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ma perché lo spieghi perché.

CONSULENTE - Perché non c'è DNA, se invece ce n'è 2 picogrammi in un microlitro ce ne sono 100 picogrammi visto che si parla di 50 microlitri, adesso forse è un po' tardi è difficile seguire, se c'è vero... vero...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Però cioè lei fa delle affermazioni piuttosto pesanti allora mi può dire qual è la sensibilità del kit che ha utilizzato la Dottoressa Stefanoni?

CONSULENTE - 10 picogrammi l'ho già detto, è 10 picogrammi.

AVVOCATO ROCCHI - Scusi Presidente...

CONSULENTE - Da 10 picogrammi a 100 nanogrammi.

AVVOCATO ROCCHI - Volevo mettere a verbale la mia presenza e l'Avvocato Bongiorno si è dovuta allontanare e poi volevo fare opposizione perché mi sembra una valutazione quella di dire che il consulente fa affermazioni pesanti.

PRESIDENTE - Sì magari evitiamo, ecco questo sì, stiamo però alle domande, si valuteranno tutte le... prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Beh insomma...

CONSULENTE - Posso spiegare...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No Presidente abbia pazienza però io non faccio valutazioni io faccio...

AVVOCATO ROCCHI - No questa è una valutazione Presidente chiedo scusa.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Eh va bene e io la faccio...

PRESIDENTE - (Voci sovrapposte) serve solo acquisire...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Do dei giudizi allora è peggio che una valutazione perché un testimone o un consulente che sia che dice che la Dottoressa Stefanoni che è voglio dire... lo ripeto fino alla nausea che è stipendiata dallo Stato metta dell'acqua per non so che cosa fare...

AVVOCATO MAORI - Non ha detto così, non ha detto... se lei non fa rispondere.

PRESIDENTE - Per favore...

CONSULENTE - Posso spiegare... posso spiegare...

PRESIDENTE - Scusate, scusate, non mi pare che il consulente avesse detto questo era... però stava spiegando e magari lo facciamo parlare...

CONSULENTE - Allora glielo posso spiegare su questa diapositiva.

PRESIDENTE - Prego, prego.

CONSULENTE - Dottoressa...

PRESIDENTE - Scusi Pubblico Ministero ecco.

CONSULENTE - Signor Pubblico Ministero...

PRESIDENTE - No, no, ma torniamo... torniamo a questo aspetto perché visto che...

CONSULENTE - Qui cosa c'è scritto concentrazione campioni, cosa c'è scritto qui? Niente. Quindi potrebbe esserci zero DNA.

PRESIDENTE - Mi scusi lei sta riguardando il reperto 36, 36 A.

CONSULENTE - 36 B e 36 C c'è scritto too low, too low vuol dire che non c'è stata risposta alla quantizzazione e qua infatti non è stato portato niente quindi è al di sotto di 10 picogrammi può andare da 9 picogrammi fino a zero picogrammi quindi poteva essere soltanto acqua quella che è stata messa.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - In un microlitro.

CONSULENTE - Questo volevo dire.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - In un microlitro.

CONSULENTE - No.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - A microlitro.

CONSULENTE - Nei 10 microlitri.

VOCI - (In sottofondo).

PRESIDENTE - Scusate, scusate però per favore ecco...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Allora rifaccio...

PRESIDENTE - C'è il Pubblico Ministero che fa le domande, magari anche i consulenti che sono presenti vale per tutte le parti... scusate, evitiamo magari di fare i cenni di assenso, di consenso perché poi magari crea anche una certa ecco non tranquillità e quindi...

CONSULENTE - Posso spiegare ancora questo concetto?

PRESIDENTE - Ecco sì sentiamo la domanda.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No però...

CONSULENTE - Se noi (inc.).

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Presidente... chiedo scusa Professore, allora lei ha detto che la sensibilità del kit ha un range da a mi ha detto, scusi?

CONSULENTE - 10 picogrammi a 100 nanogrammi mi pare.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No perché qui invece da 200 picogrammi a 100 nanogrammi cioè è poco sensibile.

CONSULENTE - Dove è scritto questo? Non è così.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ecco, queste sono le caratteristiche del kit che poi produrrò, cioè ciò che significa che se io ho un microlitro il risultato può essere too low ma se io ho una quantità superiore cioè può essere quel risultato lì perché il kit non è sufficientemente sensibile?

CONSULENTE - Scusi...

PRESIDENTE - E' come domanda.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Me lo spieghi questa è la domanda.

PRESIDENTE - Scusi, scusi come domanda ecco, è una domanda ecco. Prego.

CONSULENTE - Allora la risposta...

PRESIDENTE - E' così?

CONSULENTE - Che sia la soglia 10 picogrammi o 200 picogrammi non cambia niente, non cambia assolutamente niente, le ripeto il concetto, se è risultato too low significa che non è stato trovato DNA dalla macchina. Perché non è stato trovato DNA? Perché era meno di 200 picogrammi ma poteva essere addirittura zero picogrammi, da 200 a zero, se è zero picogrammi in un microlitro è anche... è zero picogrammi anche in 50 microlitri, anche in un litro è sempre zero picogrammi, se non c'è DNA in un microlitro nel campioncino vuol dire che non c'è proprio DNA.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E in 199?

CONSULENTE - Se era 199 avendone messo 10 microlitri... quanti ne ha messi poi... nella reazione di amplificazione ha detto ha concentrato tutto erano 10 microlitri... scusi allora...

PRESIDENTE - Scusate, scusate, però per favore...

CONSULENTE - Allora partiamo 20 microlitri, se sono 20 microlitri e vengono...

PRESIDENTE - Per favore, ecco magari facciamo le domande e sentiamo il consulente, prego.

CONSULENTE - Le ricostruisco...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Erano 50 non erano 20, erano 50.

CONSULENTE - 50 microlitri di estratto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - 50 microlitri.

CONSULENTE - Per il reperto 36 B la Dottoressa ha detto che l'ha portato a 20, 22, 23 microlitri prima di fare la quantizzazione, ha detto questo, ha detto...

PRESIDENTE - Scusate...

CONSULENTE - Tant'è vero che dico: "dovete fare le schede per quello che fate perché se no..."...

PRESIDENTE - Scusi Professore, Professore ecco lei dice ha detto sulla base di questa...

CONSULENTE - Ha dichiarato che è stato portato...

PRESIDENTE - Nell'udienza preliminare.

CONSULENTE - A 20, 22, 23 microlitri prima di quantizzarlo quindi è stato quantizzato quando era a volume di 20, 22 o 23 microlitri, fatta la quantizzazione nell'ipotesi in cui ce ne fossero 100 picogrammi significa che in 20 microlitri avremmo avuto 2 nanogrammi di DNA non si poteva avere un risultato, un tracciato elettroforetico come quello che abbiamo visto dove i picchi sono bassissimi e la maggior parte sono sotto 50 RFU significa che non è così e state dicendo le cose non esatte.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè non è così e quindi come è invece?

CONSULENTE - Gliel'ho già detto.

PRESIDENTE - Scusate per favore...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No gliel'ho già detto...

PRESIDENTE - Scusate, scusate, scusate...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Così non mi può rispondere voglio dire.

PRESIDENTE - Scusate per favore, ecco essendo un consulente magari fa le sue valutazioni.

CONSULENTE - Le mie valutazioni sono queste che quando la risposta è too low si dovrebbe smettere di fare l'analisi e quel campione non è utile per le successive analisi.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Perché non c'è DNA.

CONSULENTE - Perché non c'è DNA.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E allora...

CONSULENTE - Quello che (voci sovrapposte).

PRESIDENTE - Scusate per favore...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E allora quei grafici?

PRESIDENTE - Per favore, perciò non c'è DNA e allora? Stava dicendo...

CONSULENTE - E allora amplifichiamo qualcosa che non sappiamo cosa sia.

PRESIDENTE - Ho capito, bene.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E che cosa potrebbe essere?

CONSULENTE - Contaminazioni di laboratorio, può essere tutto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Contaminazioni di laboratorio oppure può essere... potrebbe essere tutto ma...

CONSULENTE - Tutto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè voglio dire quando i picchi si vedono il picco viene prodotto dal DNA oppure anche da qualcos'altro?

CONSULENTE - Il picco viene prodotto dal DNA, viene prodotto dal DNA.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E quindi c'era il DNA?

CONSULENTE - Ma chi l'ha detto che fosse lì e se c'è una contaminazione di laboratorio?

PRESIDENTE - Ecco scusi, scusi Professore però diceva il Pubblico Ministero...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Dando per scontato che fosse lì...

PRESIDENTE - Oltre alla contaminazione... scusi per favore, oltre alla contaminazione di laboratorio si possono fare delle altre ipotesi? Lei dice: "non c'è DNA perché il risultato è too low".

CONSULENTE - Presidente...

PRESIDENTE - Però se ci sono dei picchi chiede il Pubblico Ministero questi picchi a che cosa li dobbiamo collegare? Lei dice contaminazione di laboratorio.

CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - C'è qualche altra ipotesi che possiamo formulare oppure solo questa? Questo mi sembra che chieda il Pubblico Ministero.

CONSULENTE - Questa è più che sufficiente.

PRESIDENTE - Cioè lei... no più che sufficiente, se c'è qualche altra ipotesi.

CONSULENTE - No.

PRESIDENTE - No, lei non ne ravvisa, ora al momento non la ravvisa.

CONSULENTE - E poi non devo...

PRESIDENTE - Contaminazione di laboratorio.

CONSULENTE - Non devo pensarci io ci deve pensare...

PRESIDENTE - No, no, va bene.

CONSULENTE - (Voci sovrapposte) fa le analisi.

PRESIDENTE - Scusi, scusi, lei ecco essendo consulente magari quello che la sua scienza, la sua competenza le consente di dire, ecco quindi le consente di dire contaminazione da laboratorio.

CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - Se c'era qualche altra ipotesi che poteva offrirci, tutto qua.

CONSULENTE - Contaminazione di laboratorio.

PRESIDENTE - Bene, prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Questo per il coltello, giusto?

PRESIDENTE - Sì siamo al reperto 36.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Dunque, lei ha detto che mancano i s.a.l. per alcuni reperti.

CONSULENTE - Sì non li ho trovati.

PUBBLICO MINISTERO - E sa a chi si riferiscono quei reperti? Si riferiscono agli odierni imputati?

CONSULENTE - Non so a chi si riferiscono, sono questi reperti qua che comunque non ci sono, reperto 3 probabilmente mi pare si tratti di tracce di gatto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Esatto e non è mai stato analizzato, gli altri sa a che si riferiscono? No perché c'è un motivo per cui...

CONSULENTE - Ci sono anche altri reperti che non sono stati analizzati da un punto di vista di biologia forense che però hanno le loro s.a.l. lo stato avanzamento lavori, io questi non li ho trovati.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No io volevo sapere se sa a chi, a chi, no a che cosa si riferiscono questi reperti, si riferiscono agli imputati Sollecito e Knox?

CONSULENTE - Non lo so.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - O magari si riferiscono a Lumumba che non è più imputato...

PRESIDENTE - Scusate sì, sì, la domanda è chiara. Lei sa dire a chi questi reperti si riferiscano?

CONSULENTE - Io non lo so.

PRESIDENTE - Non lo sa.

CONSULENTE - So che non si sono...

PRESIDENTE - Ha solo dato questa indicazione.

CONSULENTE - Sono citati nella relazione...

AVVOCATO ROCCHI - Scusi Presidente ma è...

PRESIDENTE - Scusate, scusate.

AVVOCATO ROCCHI - Scusi no volevo dire soltanto che questi reperti naturalmente sono presenti nella relazione sono numerati e quindi...

PRESIDENTE - Certo, certo quindi si può ricavare a chi si riferiscono.

AVVOCATO ROCCHI - Naturalmente.

PRESIDENTE - Però si chiedeva ora al consulente se sapeva questa circostanza, prego, non lo sa.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Anche perché è stato rilevato, no è stata rilevata la mancanza.

PRESIDENTE - Va bene, facciamo solo le domande.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ma io lo posso dire a chi si riferiscono? Non sono stati prodotti ecco appunto.

PRESIDENTE - Il consulente, ecco stiamo solo all'esame del

consulente. Prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Comunque il reperto 14 lei ha detto di non averlo trovato il s.a.l..

CONSULENTE - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Questo si riferisce al reperto 14?

PRESIDENTE - Scusi Pubblico Ministero magari utilizziamo l'ufficiale giudiziario, ecco magari lo facciamo vedere anche alle altre... alle parti, che cos'è...

AVVOCATO MAORI - Allora che cos'è innanzi tutto...

PRESIDENTE - E' un s.a.l.?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E' un s.a.l. del reperto 14.

AVVOCATO MAORI - Questo è stato depositato Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Beh certo, quello è praticamente l'originale del... cioè l'originale o meglio il fascicolo che si è tenuto la Dottoressa...

AVVOCATO MAORI - Ah ecco è stato portato oggi non è un documento depositato questo?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ma come faccio ad avere il documento depositato se ce l'ha la Corte scusi?

PRESIDENTE - E' agli atti insomma.

AVVOCATO MAORI - Non è agli atti no.

PRESIDENTE - E' agli atti?

AVVOCATO MAORI - E' stato portato...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Allora vogliamo tirare fuori...

AVVOCATO MAORI - Allora ci vuole spiegare il Pubblico Ministero che cosa ha fatto... che cosa vuol mostrare al Professor Tagliabracci?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Presidente chiedo che mi si metta a disposizione ecco la copia che è stata prodotta, la copia della documentazione della Dottoressa.

VOCI - (In sottofondo).

AVVOCATO GHIRGA - Però Presidente chiedo la parola, la Dottoressa Stefanoni è testimone, funzionario... il massimo della stima e della simpatia, ma che sia qui a difendere tra virgolette un operato che viene legittimamente contestato, copie contro copie, comunicazioni, documenti credo che non sia assolutamente rituale, né qualifichi la Corte la veste per la quale assiste il P.M. se può assistere...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ufficiale di Polizia Giudiziaria con competenze specifiche.

PRESIDENTE - Scusate, per favore però è un aspetto che...

AVVOCATO GHIRGA - La Difesa di Amanda Knox chiede che nell'ambito di questo atto... l'istruttoria dibattimentale qualifichi il ruolo per cui la Dottoressa Stefanoni può fornire informazioni, suggerire domande, dare copie e trasmettere copie di atti anche non depositati perché se no a me sembra che prima vada qualificato, vada qualificati i (inc.) del ruolo attraverso il quale può fare tutte queste attività in istruttoria dibattimentale se no non sappiamo se è teste, è nella lista testi del P.M., non sappiamo se è consulente perché ha risposto più giorni da consulente, se è... ha tutta la mia personale stima e simpatia ma qualifichi la Corte...

PRESIDENTE - D'accordo.

AVVOCATO GHIRGA - Il ruolo attraverso il quale può dare input all'istruttoria dibattimentale, alle domande del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Il controesame lo sta conducendo il Pubblico Ministero, le domande le pone il Pubblico Ministero, la Dottoressa Stefanoni assiste come altri assistono, assiste nella veste dice il Pubblico Ministero ufficiale di Polizia Giudiziaria. Prego. Ecco, allo stato oggi sì certo non è...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Questa è la copia prodotta alla Corte, l'ho aperta in vostra presenza.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - E non c'è niente, sul reperto 14 non c'è...

PRESIDENTE - Scusate, scusate per favore...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè non c'è s.a.l.?

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero chiede di sottoporre al consulente questo documento che comunica... è tra quelli che la Dottoressa Stefanoni ha depositato a seguito dell'Ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 18 luglio, è così? L'ha preso dal plico che la Corte ha messo a disposizione tramite il cancelliere del Pubblico Ministero.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Vediamo se c'è...

PRESIDENTE - Ah prego, prego. Sì, sì, certo di che cosa si tratta.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No è vero non ci sono i dati, è vero c'è i s.a.l. ma non ci sono i dati.

PRESIDENTE - Quindi ritira la domanda.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No.

PRESIDENTE - Però allora la domanda qual è, prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - La domanda è: sa perché non sono riportati... perché il s.a.l. esiste come documento ma non sono riportati dati, conosce il motivo per cui non sono riportati i dati? Cioè sul reperto 14 sono state rinvenute tracce biologiche o tracce di altra natura?

CONSULENTE - Non so io il reperto 14...

PRESIDENTE - Lei scusi non ho capito, lei...

CONSULENTE - Il reperto 14 non esiste, per me non esiste.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sì ma la relazione della Dottoressa Stefanoni l'ha letta, no?

CONSULENTE - Certo che l'ho letta, è per quello che ho trovato la mancanza di elementi... reperti presenti nella relazione tecnica non presenti nel s.a.l..

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ma il s.a.l. che cos'è Professore, che cosa descrive, lei ha detto che lo stato

avanzamento lavori per l'analisi di sostanze biologiche?

CONSULENTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Di tracce biologiche, è giusto? È giusto Professore?

CONSULENTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Allora a pagina 39 della relazione la Dottoressa Stefanoni che cosa dice a proposito di questo reperto 14?

PRESIDENTE - Magari la possiamo mettere a disposizione che non possiamo certo pensare che il consulente conosca a mente la relazione con riferimento alle pagine.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Beh però quando dice che manca il s.a.l. del reperto 14 dovrebbe...

PRESIDENTE - Prego, scusate scusate...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Perché lo dice...

PRESIDENTE - Ecco scusi Professore, ecco fa riferimento se lei ha...

CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - Quindi ecco la domanda Pubblico Ministero era?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè le risulta se il reperto 14 conteneva materiale biologico oppure no?

CONSULENTE - Risulta che conteneva delle fibre tessili però qui in effetti non c'è, il reperto 14 c'è una prima elencazione "presunte formazioni pilifere prelevate dalla..."... e poi non c'è più niente, è questo che io ho detto, è presente uno stato di avanzamento lavori?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Eh perché infatti erano fibre tessili.

PRESIDENTE - D'accordo, però Pubblico Ministero...

CONSULENTE - Le fibre tessili saranno state esaminate.

PRESIDENTE - Scusate, scusi Professore facciamo solo le domande e poi evitiamo che magari il Pubblico Ministero dia anche le valutazioni su quello che c'è o non c'è, limitiamoci alle

domande poi in sede di discussione si faranno le valutazione "mancava il s.a.l. del reperto 14 in quanto..."... e dirà in sede di discussione, ora però non lo possiamo altrimenti introduciamo momenti non coerenti con la parte dibattimentale. Mi raccomando quei documenti che abbiamo messo a disposizione che ci ritornino nella loro interezza.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Allora veniamo al gancetto, cortesemente Professore vorrebbe riferire alla Corte sulla base di quale formula lei ha indicato la proporzione tra il contribuente maschile e il contribuente femminile di quel misto, di quel DNA misto che sta nel gancetto?

CONSULENTE - E' un rapporto medio fatto sulla base dell'area dei picchi, dei diversi loci, ripeto è difficile determinarlo esattamente perché abbiamo loci che hanno delle proporzioni diverse però a occhio e croce a me è sembrato che questo potesse essere il rapporto uno a dieci ecco, circa uno a dieci.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E' sbagliato dire che il rapporto è uno a sei?

CONSULENTE - Mi sembra troppo poco, direi...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ma sulla base di quale formula perché io vedo qui dei calcoli che sono stati fatti all'epoca e che riportano come risultato 6 XX più uno XY quindi uno a sei.

CONSULENTE - Sì, adesso formule oppure basta fare una proporzione tra le altezze dei diversi picchi, se poi uno utilizza una formula quella lì oppure utilizza un'altra il risultato è sempre quello, si tratta secondo le mie stime siamo intorno a uno a dieci, la Dottoressa Stefanoni ha ritenuto...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Uno a sei.

CONSULENTE - Di essere uno a sei, forse uno e otto è magari una media che potrebbe essere ideale, per me ripeto comunque è uno a dieci, alcune... per alcuni loci sembra che vi sia un rapporto migliore come quello indicato dalla Dottoressa ma

complessivamente io resto di questa idea, uno a dieci ma anche se fosse uno a sei saremmo sempre al di sotto di quella soglia di 200 picogrammi che qualifica le low copy number.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Senta, i contributori maschili in quel misto quanti sono?

CONSULENTE - Il contributo... i contributori maschili noi possiamo agire solo sul sesso, la melogenina e vediamo se c'è l'Y e poi lì possono essere anche più di uno.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No, no, ma in questo caso specifico, cioè misto di DNA...

CONSULENTE - Non possiamo determinarlo, possiamo dire: "minimo c'è un soggetto di sesso maschile".

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Parliamo del gancetto.

CONSULENTE - Minimo c'è un soggetto di sesso maschile ma non possiamo sapere quanti sono i soggetti maschili e questo vale per tutti i loci, possiamo sapere il numero minimo di persone ma non possiamo sapere il massimo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ma perché il cromosoma Y... di cromosoma Y quanti ce ne sono in quel misto di DNA? Che cos'è il cromosoma Y e quanti ce ne sono?

CONSULENTE - Non lo possiamo sapere quanti ce ne sono di cromosomi Y, ci possono essere dei soggetti che hanno contribuito per una quantità minimale che hanno alzato solo leggermente il picco dell'Y ma possono essere due o tre o quattro, noi non possiamo saperlo, sappiamo che c'è una componente maschile ma quanti siano i soggetti che hanno contribuito a formare quel picco non lo possiamo sapere.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Scusi, ma il cromosoma Y quanti uomini caratterizza, lo stesso cromosoma Y.

CONSULENTE - Ma lei sta parlando dell'aplotipo Y...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Certo dell'aplotipo Y.

CONSULENTE - Scusi io avevo capito...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Che l'aplotipo che è stato

attribuito a Raffaele Sollecito.

CONSULENTE - Ah io scusi un momento, avevo capito che lei parlava del locus della melogenina dove c'è il picco dell'Y per... se vuol sapere...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No parlavo dell'aplotipo Y perché è stato fatto anche quello.

CONSULENTE - Se vuol sapere il numero dei contributori di solito si fa su quello non si fa sul cromosoma Y.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Va be' però... sì benissimo.

CONSULENTE - Mi ha parlato di contributori.

PRESIDENTE - D'accordo, comunque chiarito questo passaggio allora aplotipo Y stiamo...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Chiarito questo passaggio, posto che in quella mistura si è trovato un solo aplotipo Y quanti contributori maschili possono aver determinato quella quantità di DNA con un solo aplotipo Y?

CONSULENTE - Se da un punto di vista statistico è verosimile che sia un solo soggetto che ha dato quel DNA però vorrei che si riflettesse su questo dato che ci sono altri contributori che sono stati rilevati anche dalla Parte Civile tra gli...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Cioè dalla consulente di Parte Civile?

CONSULENTE - Dottoressa Torricelli che sono stati... che sono presenti con una minima quantità di DNA per alcuni loci quindi non è da escludere...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - In questo gancetto.

CONSULENTE - Sì, non è da escludere che vi siano altri contributori che possono avere... essere presenti con una quantità di DNA così bassa che non viene percepita ecco, questo è possibile perché fra l'altro vi sono per quanto riguarda l'aplotipo Y l'elettroferogramma che è stato prodotto, vi sono alcuni picchi aggiuntivi che non so forse sono artefatti ma non

possiamo neppure escludere che siano veri e propri alleli di una componente minore, chiaro?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Vado a memoria, il kit che si utilizza per la individuazione, la ricerca dell'aplotipo Y è più o meno sensibile rispetto al kit relativo al DNA?

CONSULENTE - E' molto sensibile, è molto sensibile.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E' molto più sensibile?

CONSULENTE - E' più sensibile sì.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E' più sensibile.

CONSULENTE - Più sensibile significa che riusciamo ad avere più facilmente un risultato, ecco significa solo questo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Va bene, più sensibile.

CONSULENTE - E' chiaro che ciò implica essendo molto più sensibile che è anche maggiore il rischio di amplificare qualcosa che non appartiene diciamo ai soggetti di quel fatto ma a qualcosa che si trova lì nell'ambiente essendo tanto sensibile.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Certo, comunque è stato trovato un solo aplotipo Y.

CONSULENTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Indipendentemente poi dal grafico relativo al DNA. Allora veniamo al sangue di gatto e alla... come dire alla relazione mendace della Dottoressa Stefanoni sul punto.

PRESIDENTE - Sì togliamo mendace, alla relazione della Dottoressa che...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Non corretta, che non corrisponde alla realtà così è stato detto quindi in italiano mendace.

PRESIDENTE - Comunque il consulente non si è espresso in questi termini ma ha fatto delle valutazioni.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No, no, ma infatti è un termine assolutamente mio.

VOCI - (In sottofondo).

PRESIDENTE - Scusate, ecco se possiamo accantonare queste valutazioni anche perché potrebbero alterare...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Presidente sono l'Avvocato Dalla Vedova, io devo intervenire però...

PRESIDENTE - Scusi, scusi però non interrompa. Ecco, potrebbe alterare anche la tranquillità del consulente quando si dà del mendace eccetera perché stiamo a quello che il consulente...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Mendace è la sua.

PRESIDENTE - Scusate, stiamo a quello che il consulente ha esposto, si è trovato in disaccordo sotto vari profili con la relazione della Dottoressa, d'altra parte è consulente il Professor Tagliabracci.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E' fisiologico.

PRESIDENTE - E quindi rientra un po' nel ruolo che il Professore occupa.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Assolutamente sì, no ma...

PRESIDENTE - Ecco quindi... no però togliamo... perché poi introduce degli elementi che potrebbero ecco non consentire una serena e tranquilla esposizione che poi è nell'interesse di tutti che così avvenga. Prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Va be', allora risponde al vero Professore che lei ha detto che per quanto riguarda il sangue di gatto, ecco questo qui, la Dottoressa Stefanoni ha riportato in relazione qualcosa di diverso da quello che emerge dai dati secondo lei?

CONSULENTE - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Quindi insomma sintetizzando.

PRESIDENTE - Scusate, però questi dati lei da dove li ricava?

CONSULENTE - Dai report che sono stati presentati.

PRESIDENTE - Dalla stessa Dottoressa Stefanoni. Prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Allora sa dove sono state

reperitate le tracce ematiche in questione?

CONSULENTE - L'ho già detto mi pare...

PRESIDENTE - Stiamo esaminando il reperto 2.

CONSULENTE - Mi pare siano state reperitate da un materasso se non vado errato.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Coprimaterasso.

CONSULENTE - Coprimaterasso.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Di quale appartamento?

CONSULENTE - Sotto, mi pare nell'abitazione sottostante.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Nell'appartamento di sotto. Il coprimaterasso era pulito o era già stato usato?

CONSULENTE - A me non interessa...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Dai ragazzi.

CONSULENTE - A me non interessa se era pulito...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No lei non mi può rispondere così.

PRESIDENTE - Scusate, scusate per favore lei lo sa se era pulito, se lo sa...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sa se era pulito?

PRESIDENTE - Se ha fatto oggetto...

CONSULENTE - No ma un coprimaterasso penso...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - A lei può anche non interessare a me sì.

PRESIDENTE - Scusate, scusate, per favore. Per favore, scusi Professore.

CONSULENTE - Non lo so.

PRESIDENTE - Non lo sa.

CONSULENTE - Non lo so ma non mi interessa neanche.

PRESIDENTE - Scusi, lei lo ha visto... scusi Professore, lei ha avuto modo di esaminare questo coprimaterasso?

CONSULENTE - No io non l'ho esaminato.

PRESIDENTE - Non l'ha visto ecco, quindi non può dare...

CONSULENTE - Non ho partecipato a quella fase.

PRESIDENTE - D'accordo, quindi non può dare risposta a questa domanda, non l'ha visto il coprimaterasso, non avendolo visto...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Quindi non sa se era fresco di bucato o se era già stato utilizzato.

PRESIDENTE - Prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Le risultanze proprio sulle tracce ematiche sono state riportate correttamente dalla Dottoressa Stefanoni, cioè il sangue ho capito bene è di gatto, è d'accordo col fatto che sia di gatto?

CONSULENTE - E' risultato essere positivo anticorpi antigatto e negativo agli anticorpi antiuomo e anticane.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Benissimo.

PRESIDENTE - Antiuomo e?

CONSULENTE - Anticane.

PRESIDENTE - Anticane?

CONSULENTE - Sì, non è di cane e non è di uomo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Benissimo, per cui in sostanza l'errore diciamo di... relazionale che avrebbe fatto la Dottoressa Stefanoni sarebbe per quella parte segnata in rosso, cioè è risultato negativo per DNA umano ottenuto in quantizzazione, giusto?

CONSULENTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E lei ha detto che il DNA umano secondo lei... questo DNA umano sarebbe proveniente da che cosa?

CONSULENTE - Dall'uomo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Beh è ovvio se è umano.

CONSULENTE - DNA umano.

PRESIDENTE - Sì, però no, no, lei aveva... scusi, chiede il Pubblico Ministero la natura della traccia biologica che ha consentito la individuazione di questo DNA.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - La fonte di questo DNA.

CONSULENTE - Presidente io come faccio a sapere la natura della

traccia biologica...

PRESIDENTE - Non lo sa, no perché lei scusi...

CONSULENTE - Qui c'è un risultato che è (inc.) materiale che ha maneggiato la Dottoressa.

PRESIDENTE - Questo è vero però il Pubblico Ministero fa riferimento a quanto lei prima aveva esposto ipotizzando che potessero essere cellule epiteliali mi pare di ricordare.

CONSULENTE - Sì io dico potrebbe essere... ho dato una spiegazione io bonaria voglio dire.

PRESIDENTE - Credo che il Pubblico Ministero si collegava a quella spiegazione che lei aveva avanzato sia pure in termini ipotetici questo mi sembra...

CONSULENTE - Potrebbe essere... potrebbero essere cellule epiteliali ma ciò che io voglio... ho voluto stigmatizzare...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No Professore...

PRESIDENTE - Scusate, scusate per favore lasciamo finire il consulente.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Beh ho capito però...

PRESIDENTE - Ciò che lei vuole? Prego.

CONSULENTE - Ciò che voglio stigmatizzare è che non vi è una corrispondenza fra ciò che è stato osservato e ciò che è stato scritto nella relazione cioè è stato osservato che vi è una positività alla quantizzazione con un kit specifico per l'uomo e si dice invece nella relazione tecnica: "tutte e tre le tracce ematiche appartenenti al reperto 2 sono state attribuite a sangue di gatto" test avvalorato dal risultato negativo, non è il risultato negativo è il risultato positivo per DNA umano per quella traccia lì.

PRESIDENTE - Prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sì, ma le risulta che è stato tentato dalla Dottoressa Stefanoni un... cioè di fare un profilo del DNA umano per quella parte lì, per quella piccola quantità appunto di DNA umano che risulta dal report di

quantizzazione?

CONSULENTE - Non lo so ma mi pare che non sia stato fatto, a quel punto sia stato...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E invece è stato fatto.

CONSULENTE - E' stato ottenuto un profilo umano?

PRESIDENTE - Scusi, scusi ecco per favore magari... che il Pubblico Ministero si limiti solo alle domande se noi poi seguono le domande del consulente e questo ecco...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Esatto.

PRESIDENTE - Quindi a lei non risulta che sia stato fatto?

CONSULENTE - Non risu... ma non è quello l'importante, l'importante è ciò che io ho riportato qui e poi dopo se è stato ottenuto un profilo umano... ah mi auguro che sia stato ottenuto un profilo umano visto che è risultato esserci DNA in buona quantità.

PRESIDENTE - Va bene, d'accordo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No fosse stato ottenuto un profilo inutilizzabile, cioè un grafico diciamo illeggibile, quella dizione sì forse in effetti non è felicissima quella dizione ma voglio dire come avrebbe dovuto scrivere la Dottoressa Stefanoni ecco nell'eventualità in cui nel sangue di gatto sopra il coprimaterasso verosimilmente utilizzato è stato... c'era anche un misto di DNA umano, cellule epiteliali come ha detto lei, il grafico viene malissimo illeggibile, quindi come avrebbe dovuto scrivere la Dottoressa Stefanoni anziché risultato negativo per DNA umano?

CONSULENTE - Avrebbe dovuto scrivere quello che è risultato lì in laboratorio, avrebbe dovuto dire: "tutte e tre le tracce ematiche appartenenti al reperto 2 sono state attribuite a sangue di gatto perché sono risultate negative agli anticorpi, antiuomo e anticane".

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Però...

CONSULENTE - "Poi abbiamo ottenuto anche un risultato alla

quantizzazione che riporta... ci riporta ad un DNA umano" e dare una spiegazione di quello che è successo e invece qui è stato detto una cosa che non è corretta, è una cosa che non è corretta e non è stata data nessuna spiegazione. Perché non è stata data spiegazione? Perché è stata scritta una cosa che non è corretta, non è corretto questo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Benissimo, non posso fare la domanda sulla rilevanza che può avere questo DNA umano nell'appartamento di sotto misto alle tracce ematiche di gatto perché ovviamente non è compito suo rispondermi. Io non avrei nessun'altra domanda.

AVVOCATO MARESCA - Ecco Presidente ricordo...

PRESIDENTE - Se è breve perché forse c'è l'esigenza di una piccola sospensione.

AVVOCATO MARESCA - Io non ho mai iniziato il controesame e quindi torno indietro a luglio per... parto dall'inizio.

PRESIDENTE - Allora facciamo 5 minuti di sospensione Avvocato.

AVVOCATO MARESCA - Bene, grazie.

PRESIDENTE - Solo 5 minuti di sospensione. (Sospensione). Prego Avvocato della Parte Civile per il controesame.

AVVOCATO MARESCA - Sì grazie Presidente. Allora mi scuso Professore ma appunto devo tornare indietro perché noi non abbiamo mai iniziato il controesame e quindi le farò delle domande su alcune sue affermazioni rese all'udienza di luglio. Innanzi tutto lei è genetista?

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO MARESCA - Come medico...

CONSULENTE - Io sono medico legale e genetista forense, sono specializzato in immunoematologia e faccio questa attività da trent'anni.

AVVOCATO MARESCA - Quindi è genetista o no?

CONSULENTE - Genetista forense.

AVVOCATO MARESCA - Non biologo come medico legale quindi?

CONSULENTE - Medico legale.

AVVOCATO MARESCA - Come specializzazione di medicina legale.

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO MARESCA - Lei come consulente della Difesa Sollecito è subentrato al Professor Pascali è giusto?

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO MARESCA - Ha riferito a luglio rispondendo alle varie domande di due aspetti principali se ho capito bene, le faccio la domanda su questo punto, lei ha parlato di contaminazione e poi anche oggi mi sembra di aver capito ad esempio in relazione al reperto relativo al gancetto del reggiseno che addirittura pone il dubbio sulla identificabilità del DNA di Raffaele Sollecito cioè della riferibilità a lui, è giusto?

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO MARESCA - Bene, allora la domanda è: rispetto a questo reperto ma in generale a tutti i reperti le sue doglianze si riferiscono alla eventuale ipotizzabile contaminazione di laboratorio o meno o a contestare il risultato di assegnazione del profilo genetico? Non so se...

CONSULENTE - Tutte e due le fasi.

AVVOCATO MARESCA - Tutte e due.

CONSULENTE - Sia la fase di repertazione sia la fase di interpretazione dei risultati dell'elettroforesi.

AVVOCATO MARESCA - Ho capito, però dico se lei mi parla di contaminazione evidentemente il risultato che io poi ho finale non è più quello diciamo legittimo o prevedibile?

CONSULENTE - Certo.

AVVOCATO MARESCA - E' giusto?

CONSULENTE - Certo.

AVVOCATO MARESCA - E quindi a quel punto diventa inutile contestare il risultato o no?

CONSULENTE - Perché diventa inutile, io dico che nelle procedure seguite vi sono due momenti critici che sono quelli in cui è

stato repertato il reperto, il gancetto che è avvenuto nelle circostanze che tutti sappiamo e che ha reso il reperto non affidabile, due comunque è stato estratto un profilo genetico che non è quello di Raffaele Sollecito.

AVVOCATO MARESCA - Ecco, ma allora parlando proprio del primo aspetto quindi della contaminazione lei ha esaminato tutti i reperti giusto, quindi tutta l'intera consulenza della Dottoressa Stefanoni?

CONSULENTE - A me è stato dato l'incarico di esaminare i reperti 165 B e poi il 36.

AVVOCATO MARESCA - Sì però lei prima ha parlato...

CONSULENTE - E in generale sì, certo che un'occhiata la si dà a tutto però l'analisi è stata mirata su questi due reperti.

AVVOCATO MARESCA - Bene, dico allora se ha dato un'occhiata a tutto lei sa quali altri reperti sono stati poi assegnati al patrimonio genetico di Raffaele Sollecito nell'abitazione?

CONSULENTE - Un reperto.

AVVOCATO MARESCA - Qual è?

CONSULENTE - Il filtro di sigaretta.

AVVOCATO MARESCA - Ecco.

CONSULENTE - Assieme... che è una traccia mista.

AVVOCATO MARESCA - Bene, quindi nella sua veste di consulente che può scrivere dei pareri rispetto a questo ulteriore diverso reperto assegnato al profilo genetico di Sollecito è questa l'eventuale fonte di contaminazione o ci possono essere altre ipotesi di contaminazione?

CONSULENTE - Perché io ho detto che il DNA di Raffaele Sollecito ha contaminato qualcosa?

AVVOCATO MARESCA - Glielo sto chiedendo, lei ha parlato di contaminazione, io ho sul gancetto...

CONSULENTE - Io ho parlato...

AVVOCATO MARESCA - Mi faccia fare la domanda poi lei mi risponde, grazie. Lei... io ho sul gancetto il risultato del

profilo genetico di Raffaele Sollecito, poi vedremo la bontà di questo risultato, lei mi parla di contaminazione, le faccio la domanda: la fonte di contaminazione quale può essere? Il mozzicone di sigaretta, altre forme di contaminazione?

CONSULENTE - Scusi stiamo parlando proprio dell'opposto adesso bisogna che ci capiamo.

AVVOCATO MARESCA - Capiamoci.

CONSULENTE - Io ho detto che sul gancetto c'è il profilo genetico di una persona diversa da Raffaele Sollecito quindi cade tutto il presupposto che lei mi dice come ha fatto Raffaele Sollecito a contaminare il gancetto.

AVVOCATO MARESCA - Allora Professore...

PRESIDENTE - Scusate, scusate... scusi per favore, scusi Professore...

AVVOCATO MARESCA - No però io avevo la...

PRESIDENTE - All'inizio l'Avvocato diceva: lei ha affrontato questo lavoro, questa indagine muovendo due critiche.

CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - Prima critica riguarda la contaminazione.

CONSULENTE - Esatto.

PRESIDENTE - Lei dice: "il modo di repertazione, il modo di custodia è stato tale che potrebbe essersi verificata la contaminazione" poi nel rispondere alle domande nella precedente udienza lei si è anche occupato della interpretazione di questa elettroforesi...

CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - E anche su questa interpretazione ha avanzato le sue critiche.

CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - Ora la Difesa della Parte Civile sta al primo punto di critica che lei muove alla relazione e alla esposizione della Dottoressa Stefanoni riguardo alla contaminazione, le chiede: l'origine di questa contaminazione... poi ci si occuperà e ci

saranno le domande sulla attribuibilità ma l'origine di questa contaminazione ammettendo per ipotesi che lei ovviamente non fa sua che l'attribuzione a Raffaele Sollecito possa essere stata corretta, però se c'è stata contaminazione questa contaminazione da che potrebbe essere derivata?

CONSULENTE - Allora io ho detto questo, la contaminazione si tratta di... in realtà di trasferimento di DNA che è pervenuto sul gancetto, DNA di un profilo che ha dato luogo ad un profilo maschile che è presente sul gancetto, questo profilo di DNA... questo DNA che ha dato luogo al profilo è derivato dalla... è probabilmente derivato dal fatto che è stata fatta una repertazione anomala perché il gancetto è rimasto lì tanti giorni, è stato spostato, ho anche detto che vi sono cellule epiteliali dei soggetti che vengono perdute che si trovano nell'ambiente che possono aver aderito al gancetto, ho detto questo. C'è un profilo genetico comunque, questo... poi ho anche detto questo che il profilo genetico comunque trovato sul gancetto di quel soggetto non è quello di Raffaele Sollecito.

AVVOCATO MARESCA - Bene, le faccio la domanda, allora... quindi lei parla di contaminazione su un reperto rispetto ad un risultato che non riguarda la sua consulenza se ho capito bene, è giusto? O meglio mi spiego lei dice non solo che sul quel reperto non c'è il profilo genetico di Raffaele Sollecito ma che addirittura quel reperto è contaminato.

CONSULENTE - Che quel reperto...

AVVOCATO MARESCA - Potrei dire una doppia negazione che afferma.

CONSULENTE - Non è genuino, ripeto non è genuino è stato in quell'ambiente per tanto tempo, è possibile che il DNA... le cellule epiteliali che si trovano su quel reperto...

AVVOCATO MARESCA - E quindi? Ho capito bene, quindi...

CONSULENTE - Non siano di colui che ha tolto il reggiseno alla vittima ma fossero presenti nell'ambiente.

AVVOCATO MARESCA - Ma lei come fa a parlare...

CONSULENTE - O trasportate nell'ambiente.

AVVOCATO MARESCA - Sì ma dico siccome noi siamo dei profani lei è consulente ci deve chiarire la cosa, quindi come fa a parlare di contaminazione rispetto ad un profilo che ritiene sbagliato? Se non è quello di Raffaele Sollecito ma è il mio o dell'Avvocato Pacelli come fa a dire che è stato contaminato? Mi manca questo passaggio.

CONSULENTE - Adesso glielo do, glielo fornisco, ho detto che il reperto non è genuino nel senso che il materiale che si trova adesso potrebbe essere materiale che è finito sul gancetto in questi 47 giorni durante le operazioni che sono state compiute e sono partito dalla premessa che gli umani anche gli animali perdono cellule epiteliali che si trovano nell'ambiente, che possono essere trasportate da...

AVVOCATO MARESCA - Sì, non ci siamo capiti allora Professore.

AVVOCATO MAORI - No, no, facciamo finire.

CONSULENTE - Che possono essere trasportate e che possono essere finite su quel gancetto. Ora ho capito che lei mi dice: ma potrebbe essere benissimo di un soggetto che ha tolto il reggiseno considerato che io ripeto che non sia Raffaele Sollecito, questo è possibile ma è anche possibile che vi sia una contaminazione ambientale.

AVVOCATO MARESCA - E quindi questa contaminazione ambientale per riprendere la domanda che le ha fatto anche il Presidente è avvenuta per movimento, per...

CONSULENTE - E' avvenuta perché...

AVVOCATO MARESCA - Lei addirittura ha parlato di flussi di aria a luglio.

CONSULENTE - E' avvenuta perché il gancetto è stato spostato dal punto iniziale in altro punto, il pavimento era imbrattato come è stato ammesso in udienza dallo stesso consulente tecnico.

AVVOCATO MARESCA - Sì, sì, sì.

CONSULENTE - Era sotto un tappetino, sul tappetino si possono

raccogliere cellule epiteliali, le cellule epiteliali potevano essere presenti lì, le modalità di repertazione... e abbiamo discusso che... lasciamole perdere comunque adesso se no riapriamo un altro filone, tutti questi elementi considerato che le cellule epiteliali si desquamano, perdiamo cellule epiteliali, le cellule epiteliali hanno nucleo, le cellule epiteliali possono essere trasportate come forfora dalle correnti d'aria alle quali lei... non ha riferimento oppure possono essere portate dalle scarpe dei soggetti, dai calzari dei soggetti oppure possono essere adese ai guanti oppure possono essere su oggetti, tutto questo in queste condizioni il referto che è rimasto lì per 47 giorni può aver creato una fonte alternativa di DNA che è presente sul gancetto.

AVVOCATO MARESCA - Bene, Professore provo a rifarle la domanda perché non mi ha risposto ancora, se secondo lei il profilo genetico non è quello di Raffaele Sollecito rispetto a che cosa è avvenuta la contaminazione, rispetto a quale profilo, a quale persona, a quale altra fonte, non so se riesco a spiegarmi, lei esclude il risultato quindi non parliamo... cioè non parliamo di contaminazione parliamo di risultato sbagliato? Delle due l'una o no.

CONSULENTE - Ci può essere DNA della vittima, sul gancetto c'è il DNA della vittima.

AVVOCATO MARESCA - C'è senz'altro lo sappiamo.

CONSULENTE - Poi c'è del DNA che può essere stato lasciato da colui che ha tolto il reggiseno che comunque è una persona diversa da Raffaele Sollecito.

AVVOCATO MARESCA - Perfetto.

CONSULENTE - Ci può essere DNA come io credo più probabile anche in relazione alle azioni che sottende questo gancetto che è aperto, ci può essere del DNA che era presente nell'ambiente o è stato portato nell'ambiente durante questi 47 giorni in cui il gancetto è rimasto lì, in ogni caso si tratta di DNA che non è

quello di Raffaele Sollecito.

AVVOCATO MARESCA - E quindi non c'è contaminazione ma c'è contestazione di risultato?

PRESIDENTE - Scusi Avvocato comunque ha già risposto.

CONSULENTE - L'ho già detto.

PRESIDENTE - Ha già risposto, il consulente...

AVVOCATO MARESCA - Bene, vado avanti. Allora proseguo su questo aspetto così lo concludiamo poi torno sul generale, ormai siamo entrati nello specifico. Ha sempre a sua disposizione la diapositiva 29?

CONSULENTE - Vediamo un po'...

AVVOCATO MARESCA - Dove lei ci ha illustrato l'elettroferogramma dell'esame del reperto del gancetto.

CONSULENTE - Ci arriviamo, questa? Oppure sono i dettagli?

AVVOCATO MARESCA - Mi pare i dettagli, io avevo l'appunto sul numero della diapositiva.

CONSULENTE - Non so, compare il numero?

AVVOCATO MARESCA - Se la mette in presentazione forse lo vediamo.

CONSULENTE - Vado avanti allora.

AVVOCATO MARESCA - Comunque quella relativa agli alleli.

CONSULENTE - Intende questi dettagli qui oppure...

AVVOCATO MARESCA - Sì, sì, sì esatto il D861179.

CONSULENTE - Eccolo qua.

AVVOCATO MARESCA - Perfetto, è questo. D8S okay, allora la domanda è questa: lei ha risposto dicendo che vi sono degli alleli comuni tra la vittima e Sollecito il 13 se non sbaglio, è giusto? Tal che il picco risulta più alto perché sovrapposto, mi corregga... le faccio la domanda in modo un po'... conferma questo?

CONSULENTE - Ho detto che ci sono degli alleli in comune, l'ho scritto "genotipi verosimili" la Kercher aveva genotipo 1316 e Sollecito ha genotipo 1315.

AVVOCATO MARESCA - Perfetto, quindi il genotipo differente è il 16 e il 15 giusto? Dell'allele differente il 16 e 15.

CONSULENTE - Il 16?

AVVOCATO MARESCA - Il 16 per la vittima e il 15...

CONSULENTE - Ah ecco il 16 per la vittima...

AVVOCATO MARESCA - Per la vittima e il 15 per Sollecito.

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO MARESCA - Bene, rispetto a questo reperto lei ha detto ricordando tra l'altro anche la Dottoressa Torricelli che lo ha menzionato che sono stati trovati altri profili, no sono stati trovati altri alleli di altri profili. Conferma questa risposta?

CONSULENTE - E' ipotizzabile che ci sia un altro profilo genetico, altri alleli, che ci siano...

AVVOCATO MARESCA - Altri alleli.

CONSULENTE - Altri alleli.

AVVOCATO MARESCA - Quindi conferma che non sono stati trovati altri profili ma altri alleli.

CONSULENTE - Altri alleli...

AVVOCATO MARESCA - Di altri profili, giusto?

CONSULENTE - Le ipotesi che ho fatto lì, ci sono gli alleli 11 secondo la nostra lettura, 12, 13, 14, 15 e 16 e i genotipi verosimili sottostanti.

AVVOCATO MARESCA - Okay, allora la domanda...

CONSULENTE - Considerata l'altezza degli alleli.

AVVOCATO MARESCA - Degli alleli.

CONSULENTE - Facendo l'abbinamento con (inc.) analoghe.

AVVOCATO MARESCA - Allora domanda specifica: sono stati rintracciati altri profili in questo reperto oltre a quello di Sollecito e della vittima sì o no?

CONSULENTE - Ma non c'è quello di Sollecito, io non ho detto che c'è il profilo di Sollecito ho detto che... allora se...

AVVOCATO MARESCA - Io le faccio la domanda Professore e lei mi risponda, ci sono altri profili rintracciati?

CONSULENTE - No fa la domanda...

PRESIDENTE - Scusate, scusate.

CONSULENTE - Se ci sono altri profili oltre a quello di Sollecito io le dico...

AVVOCATO MARESCA - E della vittima e della vittima.

CONSULENTE - Che Sollecito non c'è.

AVVOCATO MARESCA - Sollecito non c'è bene, al di là di quello allora che la Dottoressa Stefanoni ritiene di essere Sollecito e la vittima sono rintracciabili altri profili? Allora c'è il profilo 1114.

AVVOCATO MARESCA - Non altri alleli Professore altri profili completi.

CONSULENTE - Il profilo 1114 il profilo genetico di un soggetto che ha l'allele 11 e l'allele 14 e il profilo genetico di un altro soggetto che ha l'allele 12 e l'allele 15.

AVVOCATO MARESCA - Ma quanti alleli devo avere perché un profilo mi corrisponda?

CONSULENTE - Massimo un soggetto può avere due alleli, massimo due alleli, poi ci sono quelli che sono omozigoti...

AVVOCATO MARESCA - No sto parlando...

CONSULENTE - Ce ne hanno uno.

AVVOCATO MARESCA - Sto parlando per locus.

CONSULENTE - Cioè allora...

AVVOCATO MARESCA - Cioè più locus identificati fra di loro.

CONSULENTE - Questo... questo...

AVVOCATO MARESCA - Più loci, quanti loci deve avere un profilo perché corrisponda?

CONSULENTE - E' una domanda mal posta non ho capito cosa vuol dire.

AVVOCATO MARESCA - Mi faccia lei le domande e io le rispondo allora.

CONSULENTE - Se vogliamo interloquire direttamente con il consulente perché...

PRESIDENTE - Scusi, scusi per favore...

CONSULENTE - Se no che mi fanno delle domande che non hanno né capo né coda io non posso rispondere.

AVVOCATO MARESCA - Va bene, allora per identificare un profilo quanti loci identici ci devono essere?

CONSULENTE - Per identificare un profilo genetico... per avere una compatibilità fra due soggetti intende?

AVVOCATO MARESCA - Sì.

CONSULENTE - Quanti loci dobbiamo trovare...

AVVOCATO MARESCA - Sì mi dica un numero Professore.

CONSULENTE - Oh ma più ne troviamo e meglio è, più ne troviamo e meglio è.

AVVOCATO MARESCA - Bene, allora...

CONSULENTE - Se arriviamo...

AVVOCATO MARESCA - Minimo, minimo, ci dica un minimo.

PRESIDENTE - Se arriviamo? Prego dica.

CONSULENTE - Eh?

AVVOCATO MARESCA - Ci dia un minimo, se esiste un minimo o no.

CONSULENTE - No non esiste un minimo.

AVVOCATO MARESCA - No.

CONSULENTE - Si fanno delle considerazioni.

AVVOCATO MARESCA - Come tutti voi consulenti ci avete dato un minimo ora non esiste più questo minimo?

CONSULENTE - Guardi abbiamo...

PRESIDENTE - Scusate per favore evitiamo commenti, ecco consideriamo che il consulente...

AVVOCATO MARESCA - Presidente però...

PRESIDENTE - Possa rispondere in piena tranquillità, chiede la Difesa.

AVVOCATO MARESCA - Mi sembra anche troppo tranquillo.

PRESIDENTE - Prego.

CONSULENTE - Allora qui abbiamo dei sistemi che ci consentono di raggiungere un grado...

PRESIDENTE - Scusate ecco, però evitiamo magari commenti che diventano...

CONSULENTE - Di individualità per cui facendo i 16 loci quelli che vengono... 17 o anche di più per cui è possibile ritrovare un soggetto con lo stesso genotipo con una probabilità di uno su milioni e milioni e miliardi.

AVVOCATO MARESCA - Poi parliamo dell'aplotipo Y con i 17 loci.

CONSULENTE - No, no, ma in generale, in generale.

AVVOCATO MARESCA - Ora invece parliamo dell'altro esame standard voglio dire, mi pare che tutti i consulenti abbiano parlato di 10, 11 loci di corrispondenza, è vero o no? No.

CONSULENTE - 10, 11 loci quando... prima che avessimo questi sistemi ce ne bastava... facevamo delle ipotesi anche con 6 loci.

AVVOCATO MARESCA - Ora Professore abbiamo questi sistemi.

CONSULENTE - Adesso ne abbiamo 16.

AVVOCATO MARESCA - Bene, attualmente...

CONSULENTE - (Voci sovrapposte).

PRESIDENTE - Però per favore parliamo uno alla volta perché ecco...

AVVOCATO MARESCA - Chiedo scusa Presidente.

PRESIDENTE - Ecco, allora prima ce n'erano meno e cioè li quantifica in... adesso in quanti 6 loci?

CONSULENTE - No di più, di più.

PRESIDENTE - No prima, prima quando i sistemi di indagini erano meno precisi.

CONSULENTE - Dipende scusi...

PRESIDENTE - Attualmente invece...

CONSULENTE - Attualmente noi abbiamo dei...

PRESIDENTE - Ci si attesta...

CONSULENTE - Dei kit che riescono a produrre 16 loci e abbiamo ovviamente un grado di individualizzazione maggiore ma dipende dalla freque... dal tipo di alleli che si riscontra, dalla loro

frequenza anche se con i kit attuali siamo certi che il soggetto... il profilo che troviamo lì appartenga a quel determinato soggetto, raggiungiamo praticamente la certezza, però se lei mi... si riferisce a un locus soltanto...

AVVOCATO MARESCA - Bene, allora...

CONSULENTE - Io non so cosa vuole chiedere.

AVVOCATO MARESCA - Io voglio sapere rispetto a questo reperto oltre ai due profili ritenuti dalla Scientifica di Roma l'uno di Kercher e l'altro di Sollecito sono rintracciati altri profili secondo i canoni di identificazione sì o no?

CONSULENTE - Sì sono rintracciabili questi qui che le sto dicendo, se andiamo avanti con i loci ne troviamo altri, questo è uno.

AVVOCATO MARESCA - Per lei è sufficiente identificare altri profili in modo completo?

CONSULENTE - Identifico altri genotipi nei successivi loci che appartengono a un soggetto diverso da Sollecito.

AVVOCATO MARESCA - Sì ma quale soggetto, cioè completiamo l'analisi o rimaniamo... io so che ci sono ad esempio degli alleli che fanno parte del patrimonio di Rudy Guede se non mi sbaglio vado a memoria ma non tutti quelli sufficienti per identificare anche Rudy Guede, boh io poi faccio un altro mestiere Professore mi sembra che qui ribaltia... mi dica non lo so parliamo di alleli o di profili? Cioè è parziale o completa la sua valutazione?

CONSULENTE - Un profilo genetico è formato da tutti gli alleli trovati che sono... che rappresentano il genotipo ai diversi loci, il genotipo di quel soggetto, il soggetto ha un profilo genetico perché emerge da una serie di loci che sono stati trovati e che sono... appartengono a quel soggetto.

AVVOCATO MARESCA - E qui quanti profili emergono senza nemmeno parlare della... più di due?

CONSULENTE - Qui ad esempio... qui ad esempio si può ipotizzare

che ci siano tre soggetti, uno la vittima con alleli 1316 e poi due altri soggetti che hanno 1114 e 1215 come genotipo.

AVVOCATO MARESCA - Va bene.

CONSULENTE - E' un'ipotesi minimale, forse ce n'è pure un altro perché ripeto noi possiamo sapere qual è il numero minimo di soggetti ma il numero massimo non lo possiamo sapere in una traccia mista.

AVVOCATO MARESCA - Sì mi dice la Dottoressa Torricelli che il 13 è omozigote quindi è più alto, è più elevato ma non doppio, è giusto?

CONSULENTE - Il 13 omozigote di chi?

AVVOCATO MARESCA - Il 13 e 16.

CONSULENTE - Il 13 e 16 sono... è un eterozigote, questo guardi è proprio un profilo perfetto per un soggetto di genotipo 1316 perché ha l'allele più leggero che è più alto rispetto a quello più pesante infatti corrisponde a quello della vittima della Kercher.

AVVOCATO MARESCA - Va bene, le faccio un'ultima domanda sempre su questo reperto, rispetto viceversa all'esame dell'aplotipo Y e alla conclusione raggiunta dalla Dottoressa Stefanoni con l'identificazione di 17 loci riferibili al patrimonio di Raffaele Sollecito, qual è la sua contestazione?

CONSULENTE - Guardi io mi rifaccio al...

AVVOCATO MARESCA - Differenziando i due... i due risultati.

CONSULENTE - Alle informazioni fatte dalla stessa Dottoressa Stefanoni che ha detto nell'udienza precedente ma anche mi pare nell'udienza G.U.P. che effettivamente l'aplotipo Y data la sua particolare natura non può essere utilizzato per affermare ma soltanto per escludere perché l'aplotipo Y è un aplotipo particolare, è... non sappiamo noi quali siano i soggetti in una determinata zona che hanno quel determinato aplotipo, potrebbe darsi che qui ci sia un cluster di soggetti che condividono tutti lo stesso aplotipo perché viene trasmesso inalterato

attraverso le generazioni, è notorio che nei Paesi Bassi ad esempio c'è un aplotipo Y spagnolo che è molto frequente ed è dovuto alla guerra dei trent'anni in cui ci sono stati diversi stupri da parte delle truppe spagnole che hanno dato luogo a una serie di soggetti con aplotipo di quella determinata regione, l'aplotipo Y infatti viene utilizzato soprattutto a scopo di genetica popolazionistica eventualmente può essere usato per corroborare altri risultati che noi abbiamo già ottenuto.

AVVOCATO MARESCA - Come in questo caso.

CONSULENTE - Ma allora...

AVVOCATO MARESCA - Come in questo caso o no?

CONSULENTE - Direi dal suo punto di vista.

AVVOCATO MARESCA - Dal mio punto...

CONSULENTE - Dal mio punto di vista siccome...

AVVOCATO MARESCA - Ognuno rispetta...

CONSULENTE - Cioè (inc.) è escluso Raffaele Sollecito in questo caso non serve a niente l'aplotipo Y. Perché? Perché ripeto qui nella zona di Perugia se non facciamo una ricerca, un'analisi per vedere gli aplotipi dei soggetti potremmo trovare anche diversi soggetti, decine di soggetti che hanno lo stesso aplotipo che è quello di Raffaele Sollecito, se andiamo a fare un'indagine con un programma semplicissimo che si chiama Jez (o simile) e troviamo i Sollecito che ci sono sparsi in Italia quelli probabilmente condividono tutti lo stesso aplotipo, altri soggetti che... frutto di relazioni incestuose hanno lo stesso aplotipo, noi non possiamo sapere qual è la frequenza di questo aplotipo esattamente tanto più poi qui si parla di 17 loci ma si fa riferimento a dei loci che sono stati 17 esaminati solo in un numero limitato di soggetti, i 15 mila e più... e passa campioni che sono presenti nel database tedesco di Roeder (o simile) al quale noi abbiamo contribuito, ebbene questi 15 mila soggetti vengono da popolazioni che non sono italiane, da popolazioni che non sono italiane e quindi prendere come riferimento quella

frequenza che non esiste... è stato visto nessun soggetto che ha l'aplotipo di Raffaele Sollecito non significa nulla non è corretto, invece se facciamo un'analisi su 8 loci di questi 17, ne prendiamo 8 invece di 17 che sono... che però sono stati studiati su 80 mila soggetti vediamo che l'aplotipo di Raffaele Sollecito per solo 8 loci è... ha una frequenza di 2, 3, 4 soggetti ogni mille, ha una frequenza di 3,36 su mille soggetti vuol dire che è un aplotipo molto frequente e non possiamo fare delle deduzioni così su un numero limitato di soggetti su 17 loci quando questo non è stato adeguatamente studiato perché è un errore e si presta a degli errori, delle considerazioni che sono sbagliate.

AVVOCATO MARESCA - Quello che lei riferisce per l'estensione dei risultati rispetta 11 loci quindi il campo si restringe con 17 loci?

CONSULENTE - Certo si restringe però è qui solo per 11 loci noi abbiamo 80 mila soggetti tipizzati che vengono anche dall'Italia e su questi 80 mila soggetti tipizzati l'aplotipo Y di Raffaele Sollecito ha una incidenza di 3,36 ogni mille soggetti cioè a Perugia ci sono mille... quant'è la popolazione di Perugia?

AVVOCATO MARESCA - Non glielo so dire.

VOCI - (In sottofondo).

CONSULENTE - 360?

AVVOCATO GHIRGA - 160 mila.

CONSULENTE - 160 possiamo avere 5 o 600 soggetti che hanno lo stesso aplotipo per 11 loci di Raffaele Sollecito.

AVVOCATO MARESCA - Bene, ecco un'altra domanda Professore, sì la domanda finale era: lei comunque conferma nell'esame della Dottoressa Stefanoni la coincidenza di 17 loci rispetto al profilo genetico di Raffaele Sollecito al di là poi dell'interpretazione rispettabilissima che lei ci ha dato o anche questo non... è sbagliato?

CONSULENTE - Confermo quello che ho visto, il tracciato

elettroforetico è quello anche se ci sono dei picchi minori che non so se appartengono ad un altro soggetto, c'è sempre il dato di base che secondo me è quello... quel profilo doveva essere confermato da una successiva amplificazione perché siamo in territorio di low copy number e quando si parla di low copy number bisogna ricorrere alla conferma del risultato ottenuto mediante un'altra amplificazione.

AVVOCATO MARESCA - Perfetto, però la domanda era: lei conferma che 17 loci rintracciati sono coincidenti col profilo genetico...

CONSULENTE - Con questi limiti sì.

AVVOCATO MARESCA - Con questi limiti sì e anche l'aplotipo con i limiti che ha detto?

CONSULENTE - Solo l'Y, l'altro lo escludo, quindi avendo escluso l'altro... il profilo degli autosomici trovare l'Y coincidente quando abbiamo detto che l'Y serve solo per escludere non mi dice niente.

AVVOCATO MARESCA - Andiamo avanti su questo aspetto, lei ha detto ora che in questo caso anche rispetto a questo reperto abbiamo un'ipotesi di low copy number, giusto?

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO MARESCA - E se ho capito bene rispondendo prima lei ritiene che ci sia un'ipotesi del genere perché ci sono altri profili ipotetici, altri alleli che possono identificare altri profili quindi altri contributori che riducono giusto...

CONSULENTE - No.

AVVOCATO MARESCA - Allora ci rispieghi perché questo reperto secondo lei è viziato da low copy number.

CONSULENTE - Perché abbiamo detto che questo reperto è di 114 picogrammi microlitro di DNA, questi 114 picogrammi sono per gran parte una quota proporzionale secondo me 10 a 1 appartenenti alla vittima.

AVVOCATO MARESCA - Perfetto.

CONSULENTE - Quindi resterebbe una quantità degli altri contributori che può essere uno o possono essere come noi riteniamo più di uno pari a circa abbiamo detto 10, mi pare 10 picogrammi microlitro, se si fa un'amplificazione con 10 microlitri di estratto mettiamo soltanto un centinaio di picogrammi, è questo, 100 picogrammi è al di sotto di quei 200 picogrammi che qualificano le low copy number, questo ho detto.

AVVOCATO MARESCA - Okay, allora parliamo del concetto di low copy number, quando lei utilizza un campione che ci dà un too low o un low copy number lei il campione poi l'amplificazione la fa lo stesso nella sua esperienza o lo butta via il campione? Cioè viene utilizzato lo stesso oppure no?

CONSULENTE - Deve essere certo se abbiamo poco... il materiale è quello bisogna che facciamo l'amplificazione però il dato che otteniamo è un dato che deve essere confermato da un'altra amplificazione, se non è confermato da un'altra amplificazione è un dato che può essere fallace perché può aver dato luogo a dei risultati che non si ripetono nell'amplificazione successiva essendo dipendenti i risultati soltanto... artefatti dipendenti dalla quantità bassa del campione, dell'estratto.

AVVOCATO MARESCA - E nella sua esperienza le è mai capitato di fare un'amplificazione con un too low e di non poter ripetere l'amplificazione o ha sempre avuto la possibilità di ripeterla?

CONSULENTE - Io se lo faccio di... lo dichiaro, dico: "ho avuto eventualmente un risultato facendo... partendo da questa bassa quantità di DNA, il risultato che ho ottenuto è questionabile" no invece che qui è un risultato sul quale una persona sta... spero non soltanto per questo in galera da diversi mesi.

AVVOCATO MARESCA - Ho quasi finito Presidente controllo. Ecco, lei ha parlato nelle varie risposte all'udienza di luglio che per l'aspetto, il problema, la perdita, la contaminazione da cellule epiteliali e così via si poteva utilizzare un marcatore specifico mi corregga se sbaglio perché sono passati 2 mesi e

rotti, un marcatore specifico per le cellule epiteliali.

CONSULENTE - Ho detto credo si poteva fare una diagnosi generica facendo una colorazione su una piccola quantità dell'estratto strisciandolo su vetrino e poi colorandolo con n reattivo tipo ematossilina eosina Fergen potevamo vedere se erano cellule epiteliali oppure no, ho proiettato anche una diapositiva se... perché è un esperimento che abbiamo fatto noi stessi.

AVVOCATO MARESCA - Sì quindi è un esame morfologico?

CONSULENTE - Esame morfologico.

AVVOCATO MARESCA - Quindi non un marcatore specifico?

CONSULENTE - No, no, ecco questo qui, osservazione diretta al microscopio di impronta digitale su vetrino, quelli sono cheratinociti, nucleo (fuori microfono) era molto semplice così si poteva sapere se erano cellule epiteliali di sfaldamento oppure qualsiasi altra cosa.

AVVOCATO MARESCA - Ecco un'ultima domanda Professor e ho terminato. Lei ha parlato della PCR proprio all'inizio dell'esame di luglio utilizzata solamente dalla sua... cioè soprattutto dalla sua... dal suo reparto, dalla sua unità.

CONSULENTE - La?

AVVOCATO MARESCA - La PCR come esame, lei sa che è usata da tutti i genetisti da tempo.

CONSULENTE - Non ho capito cosa si... non ho capito l'acronimo scusi.

AVVOCATO MARESCA - L'amplificazione, la tecnica per l'amplificazione lei inizialmente rispose proprio erano le prime battute del suo esame dicendo che era un po' un fiore all'occhiello del suo...

CONSULENTE - No, no ho detto...

AVVOCATO MARESCA - Ho capito male io.

CONSULENTE - Sì, ho detto l'abbiamo introdotta per primi noi in ambito di genetica forense nel 1990 quando ancora si faceva il saucken (o simile) noi siamo stati i primi in Italia, in Italia

e non è che l'abbiamo inventata noi a portare questa tecnica di PCR nel forense, solo questo lei dice.

AVVOCATO MARESCA - Lei sa che i genetisti per altri fini la usano da tempo ovviamente anche prima di voi, anche all'Estero?

CONSULENTE - Non prima dell'87 perché Saiki e gli altri l'hanno inventata nell'87 quindi non tanto prima.

AVVOCATO MARESCA - No dico rispetto al vostro utilizzo forense in Italia.

CONSULENTE - Lo stesso in Italia e all'Estero siccome la reazione con i termociclatori è stata inventata nell'87 Saiki, Early, quel gruppo lì prima dell'97 non la facevano, il DNA è stato portato con un altro metodo il saucken nell'84, '85 da... come si chiamava...

AVVOCATO MARESCA - '83 va be'.

CONSULENTE - Da Geoffrey's (o simile) con le sue sonde multilocus.

AVVOCATO MARESCA - Presidente ho terminato, grazie.

AVVOCATO PACELLI - Nessuna domanda.

PRESIDENTE - Non ci sono domande, la Difesa di Amanda Knox e poi per esaurire l'esame la Difesa che ha indicato...

AVVOCATO GHIRGA - Avvocato Ghirga Difesa Amanda Knox.

PRESIDENTE - Prego.

AVVOCATO GHIRGA - Volevo chiedere al Professore due mie perplessità che leggo dai documenti prodotti questa estate, quando per esempio andiamo al reperto 36 il coltello dove chiede alla Dottoressa Stefanoni ma lo chiedo a lei e vedo... è il coltello famoso reperto 36, quattro tracce A, B, C, D. A e B abbiamo saputo che il profilo genetico è presunta sostanza ematica, C e B mi dice... usa l'espressione specie animale parlando del gatto prima, le chiedo: specie animale vuol dire uomo cane, gatto o vuol dire qualcos'altro? Quando si dice specie animale relativamente alle quattro tracce sul coltello la traccia presunta sostanza ematica specie animale, parlo dei

documenti...

CONSULENTE - Bisogna chiederlo alla Dottoressa Stefanoni io non...

AVVOCATO GHIRGA - Ma prima parlando del sangue di gatto ha dato delle risposte.

CONSULENTE - Sì ma qui non...

AVVOCATO GHIRGA - No infatti parlando del sangue di gatto, adesso se io leggo... non lo posso chiedere alla Dottoressa Stefanoni, lo chiedo a lei se può risponderlo, abbiamo quattro tracce nel coltello reperto 36, la A è presunta saliva, sfaldamento di Amanda Knox, la B è presunta sostanza ematica poi non è riferibile a Meredith... Meredith Kercher, lasciamo stare tutto il discorso, C e D leggo specie animale, lei sa darmi una risposta di questa terminologia?

CONSULENTE - No.

AVVOCATO GHIRGA - No.

CONSULENTE - Non so cosa si volesse intendere.

AVVOCATO GHIRGA - Gliela mostro.

CONSULENTE - Ah no specie animale no, questo... no, no, no, scusi è solo... è una elencazione delle analisi che si possono fare ma non è che sia stata fatta... ecco specie animale è solo l'intestazione perché per altri reperti è stata fatta anche l'identificazione di specie animale, in questo caso non c'è nessun risultato sotto e non è stato fatto niente.

AVVOCATO GHIRGA - E' quello che volevo capire meglio. Le faccio un'altra domanda...

CONSULENTE - Più facile.

AVVOCATO GHIRGA - Più facile sì. Abbiamo sentito il 23 maggio la deposizione della Dottoressa Stefanoni, a domanda della Difesa dice: "il registro dei lavori, le date... le date di estrazione, dalle date di estrazione dei campioni si risale a quel registro interno di lavoro" questo è lo schema, il s.a.l. che lei conosce bene, la Corte li ha conosciuti bene, le parti le conoscono

bene, quantità estratta parlo sempre anche del reperto 36 che riguarda più... 50, 50, 50, 50 leggo tutti 50 glielo mostro se vuole.

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO GHIRGA - (Fuori microfono).

PRESIDENTE - Ecco, scusi Avvocato sempre al microfono...

CONSULENTE - Sì, sì, no li ho visti me li ricordo.

PRESIDENTE - Altrimenti... prego.

AVVOCATO GHIRGA - Chiedo a lei quantità estratta 50, è tutto 50, 50, 50, 50...

CONSULENTE - Sì perché evidentemente...

AVVOCATO GHIRGA - Qual è...

CONSULENTE - E' una procedura automatizzata che estrae un volume di 50 microlitri, sono 50 microlitri che vengono estratti, poi da questo estratto bisogna andare a vedere se c'è DNA o no che potrebbe anche non esserci DNA.

AVVOCATO GHIRGA - Ma allora quantità estratta non è di DNA?

CONSULENTE - No, quantità... beh è l'estratto da quella traccia, si fa un'operazione di estrazione del DNA se c'è e viene estratto in un volume di 50 microlitri, a volte il DNA c'è e quindi quantizzandolo vediamo il risultato altre volte il DNA magari non c'è si tratta di un reperto senza DNA.

AVVOCATO GHIRGA - Mi deve scusare...

CONSULENTE - Come è successo qualche volta.

AVVOCATO GHIRGA - Ritento la domanda se... dalla Dottoressa Stefanoni all'udienza del 23 maggio 2009 alla pagina 165 a nostra domanda risponde: "non c'è la quanti..."... la famosa contestazione anche per il coltello, "non c'è la quantità del DNA estratto, la si ricava dalle date di estrazione di lavorazione" che in questo caso è 13 novembre 2007 ed è vero perché guardando questi documenti poi allegati durante l'estate leggiamo questa dicitura. Lei ha spiegato, io ho anche capito ma ripeto siccome sappiamo che per il reperto 36 o la quantità è

too low e quella riferibile ad Amanda è 0,4 e nient'altro di più quindi tutto sotto...

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO GHIRGA - Allora elementarmente dico non è la quantità estratta di DNA pari a 50, 50 è un volume complessivo?

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO GHIRGA - O ce lo vuole rispiegare meglio? No la ringrazio perché io sono stato chiaro.

CONSULENTE - Il volume è...

AVVOCATO GHIRGA - La quantità estratta era inferiore certamente.

CONSULENTE - Il volume è 50 microlitri, la quantità di DNA che è un peso è espressa in nanogrammi, picogrammi quello che è, la quantità in un determinato volume è pari alla concentrazione.

AVVOCATO GHIRGA - Allora lei ha risposto all'inizio è un po' l'elaborato del software usato che dà questo risultato riferendosi al volume.

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO GHIRGA - Quantità di DNA estratto, reagenti e quant'altro.

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO GHIRGA - Ove per microlitri lo chiedo a lei io... ce lo siamo chiesti prima, microlitro è un volume?

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO GHIRGA - Nanogrammo è una quantità.

CONSULENTE - Esatto.

AVVOCATO GHIRGA - Un milionesimo di grammo.

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO GHIRGA - E picogrammo è un queed minus del nanogrammo.

CONSULENTE - Ancora...

AVVOCATO GHIRGA - E' così? No serve per tutti.

CONSULENTE - 10 alle meno 3, (inc.) 10 alla meno 3, mille ancora di meno.

AVVOCATO GHIRGA - Microlitro è un volume, esprime un concetto di

volume.

CONSULENTE - Allora abbiamo...

AVVOCATO GHIRGA - Lo dica alla Corte.

CONSULENTE - Abbiamo un millilitro, la millesima parte del millilitro è il microlitro, la millesima parte del microlitro è il nanolitro o nanogrammo...

AVVOCATO GHIRGA - E' la stessa cosa?

CONSULENTE - Poi la millesima parte del nanogrammo e il picogrammo quindi arriviamo alla milione... com'è 9... 10 alla meno 9, 10 alla meno 12 rispetto al millilitro.

AVVOCATO GHIRGA - Va bene, io volevo chiarire queste perplessità, grazie.

PRESIDENTE - Per la Difesa di Amanda Knox se non ci sono domande ulteriori...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - In realtà soltanto una.

PRESIDENTE - Prego.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Professor Tagliabracci in relazione alla documentazione del 29 luglio questa ultima depositata in particolare a questo documento che è fluorimetro qubit, volevo da lei una conferma, questo è un documento parziale del processo di accertamento del DNA?

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - E volevo chiedere è un documento iniziale cioè abbiamo qui dei riferimenti relativi al reperto 36, abbiamo visto la traccia A, B e C e come primo risultato lo definisco così c'è un valore che viene dichiarato troppo basso.

CONSULENTE - Sì.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - La mia domanda è: lei che farà questo mestiere come consulente di varie parti, è un privato, lavora con l'università ma comunque anche...

CONSULENTE - No io lavoro con le Procure della Repubblica.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Ecco, davanti ad un risultato come questo lei professionista quando appunto vede traccia A, B e C e

si trova dei risultati troppo basso che cosa fa?

CONSULENTE - Ma io guardi se dovessi per sfizio potrei anche continuare l'analisi però dovrebbe essere un risultato che non consente di andare avanti.

PRESIDENTE - Continuare l'analisi che significa ripeterla oppure...

CONSULENTE - No andare avanti con l'amplificazione.

PRESIDENTE - Andare avanti con l'amplificazione.

CONSULENTE - Però siccome è un dato che eventualmente ottengo questionabile non è neppure il caso di andare avanti, bisognerebbe fermarsi, quando è troppo basso... qui mi si dice che la soglia è 200 microlitri però io ho visto che si lavora di solito Invitrogen produce dei kit che lavorano fino a 10 picogrammi non 200 picogrammi, 10 picogrammi ecco 10 picogrammi insomma ci si ferma non si va avanti perché la quantità di DNA che eventualmente è presente è così bassa che sarebbe comunque discutibile qualsiasi risultato.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Poi Professore un'altra curiosità, c'è... sempre nei documenti c'è un altro registro del fluorimetro che si riferisce ai reperti 42, 45, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 57 sono le spugnette, il secchio, lo strofinaccio, i guanti sono così definiti, sono tutti loo, sono tutti definiti con lo stesso risultato con un valore troppo basso. Tutte queste tracce sono state poi amplificate e dalla relazione della Stefanoni del 12 giugno 2008 quella della Scientifica, tutte, dico tutte dalla 42 alla 57 hanno dato come risultato le tracce analizzate non hanno fornito alcun profilo genetico utile.

CONSULENTE - C'era da aspettarselo.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - E' normale questo, una volta che è loo troppo basso...

CONSULENTE - Eh sì.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Si arriva a questo risultato.

CONSULENTE - O non si ha risultato o comunque il risultato è un

risultato ripeto controverso che dovrebbe essere riconfermato, insomma non vale la pena, quando il risultato è questo troppo basso bisogna fermare l'analisi.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Perfetto, grazie Presidente non ho altre domande.

AVVOCATO MAORI - Avvocato Maori Difesa Sollecito, soltanto una precisazione in ordine alla sua attività professionale Professor Tagliabracci, lei prima rispondendo al collega Avvocato Dalla Vedova ha detto che svolge attività professionale sia per i privati che soprattutto per Procure.

CONSULENTE - Procure.

AVVOCATO MAORI - Quindi la sua attività diciamo libero professionale si svolge con Tribunali, Procure, Corti di Assise?

CONSULENTE - L'attività prevalente viene fatta per Tribunali, Procure della Repubblica, G.I.P..

AVVOCATO MAORI - Ci può ricordare qualche caso particolare che lei ha seguito, però gliene elencherò uno io.

CONSULENTE - Qualche caso particolare...

AVVOCATO MAORI - Particolare di cronaca che...

CONSULENTE - Non so abbiamo fatto diversi casi, adesso...

AVVOCATO MAORI - Ad esempio le ricordo questo la Corte di Assise di Ancona le ha dato 3 anni fa un incarico di seguire il procedimento Virukova (fonetico).

CONSULENTE - Ah sì, sì, questo sì me lo ricordo.

AVVOCATO MAORI - E cioè tanto...

CONSULENTE - Si trattava di fare una perizia su questo caso che era già stato esaminato in primo grado sì.

AVVOCATO MAORI - Ecco, in primo grado la Virukova si ricorda come era stata...

CONSULENTE - Assolta.

AVVOCATO MAORI - Era stata assolta, in secondo grado è stata effettuata questa seconda perizia, quindi (inc.) il Pubblico Ministero è stata... si è andati davanti alla Corte di Assise di

Ancona ed è stata effettuata questa perizia dove lei è stato chiamato come perito da parte della Corte di Assise, lei come ha concluso?

CONSULENTE - Io ho concluso che ho identificato il profilo, credo che sia stata condannata a 30 anni di carcere.

AVVOCATO MAORI - Appunto, appunto, quindi sulla base della sua perizia la Virukova assolta in primo grado è stata condannata a 30 anni in secondo grado. Grazie.

PRESIDENTE - Ci sono altre domande? Scusi solo piccole cose, c'è la produzione preannunciata era stata già acquisita la esposizione in sede di udienza G.U.P. da parte della Dottoressa Stefanoni, abbiamo verificato ai fini della utilizzabilità.

AVVOCATO MARESCA - Sì su accordo delle parti.

PRESIDENTE - Su accordo delle parti nell'udienza 22 maggio, così almeno da quanto... e comunque le parti... ecco le volevo chiedere rileggendo un po' la sua esposizione nella precedente udienza lei evidenziava come i criteri interpretativi validi a distinguere alleli e starter ha indicato che ci sono più criteri poi però nella lettura io ne ho rinvenuto uno soltanto che è quello quantitativo del rapporto parti al 15 per cento, ci sono invece anche ulteriori criteri oltre questo del 15 per cento?

CONSULENTE - La starter...

PRESIDENTE - Rispetto all'allele.

CONSULENTE - Rispetto all'allele deve essere una ripetizione precedente quindi deve occupare il posto che occupa normalmente l'allele precedente, un allele più corto di una unità di ripetizione.

PRESIDENTE - E anche il dato geografico, geografico.

CONSULENTE - C'è il dato... la posizione è fondamentale.

PRESIDENTE - La posizione.

CONSULENTE - Per essere una ripetizione prima e in più deve essere non più alta del 15 per cento rispetto appunto all'allele che segue, i due picchi facendo il rapporto non deve... questo

per essere ritenuta starter non deve essere superiore al 15 per cento, 15 per cento è proprio un limite precauzionale massimo perché normalmente le starter sono più basse 4, 5 per cento, 10 per cento al massimo.

PRESIDENTE - Ecco, poi oggi mi sembra che abbia anche riferito sulla quantità minima di DNA e necessità di ripetere l'amplificazione...

CONSULENTE - Al di sotto di 200 picogrammi.

PRESIDENTE - Ecco, questa è la quantità... al di sotto di questa misura.

CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - Dunque, poi l'utilizzabilità di un risultato deriva dall'altezza dei picchi?

CONSULENTE - Sì l'altezza dei picchi è importante.

PRESIDENTE - E questa altezza quale deve essere?

CONSULENTE - Normalmente i laboratori utilizzano una soglia di 50 RFU, il picco deve essere alto 50 RFU, RFU è unità di fluorescenza relativa quindi deve arrivare a quella soglia lì, sopra 50 è da considerare un allele, sotto potrebbe essere un artefatto che... qualcosa che disturba la reazione, la corsa elettroforesi a meno che non si tratti di tracce miste perché se parliamo di tracce miste possiamo avere dei contributori che forniscono una quantità minima di DNA così bassa che i picchi che poi vengono prodotti sono anche più bassi di 50 RFU allora (inc.) dobbiamo valutare se questi sono effettivamente picchi di un contribuente oppure sono degli artefatti e di solito insomma se vengono assegnati dalla macchina e quindi compare il numeretto di solito sono... possono essere considerati alleli, alleli veri e propri che appartengono a un contribuente minimo di quella traccia mista.

PRESIDENTE - Poi un'ultima... una quasi ultima domanda, forse ha già risposto ma eventualmente ecco nel reperto 165 B relativo al gancetto dalla relazione della Dottoressa, dalla esposizione

della Dottoressa Stefanoni è stato indicato trattarsi di una traccia mista con attribuzione alla vittima e secondo l'esposizione della Dottoressa Stefanoni a Raffaele Sollecito, circa questa presenza di traccia mista non mi pare che lei abbia avanzato critiche se non per l'attribuzione a Raffaele Sollecito, vittima più un secondo soggetto o più altri soggetti.
CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - Questo secondo soggetto e o questi più altri soggetti sono tutti di sesso maschile oppure uno di sesso maschile altri... cioè ecco questi più sono...

CONSULENTE - Non è che lo possiamo dire probabilmente il maggior contributore è di sesso maschile ma ve ne sono altri che contribuiscono in minima quantità per i quali è difficile dire se questo picco Y del cromosoma Y a livello della melogenina che identifica il sesso sia formato da un solo contributore oppure ce ne siano anche di minori piccoli, non lo possiamo dire se sono...

PRESIDENTE - Questo sì, però per quanto riguarda il cromosoma Y che comunque lei dice: "possiamo rinvenire in questa traccia mista".

CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - Questo cromosoma Y ha una sua specificità che la possa differenziare, non so se la domanda può porsi, da altri cromosomi Y?

CONSULENTE - Cioè è stato fatto un...

PRESIDENTE - Ecco, oppure ci riportiamo all'aplotipo Y.

CONSULENTE - L'aplotipo Y e siccome è stato ottenuto su 17 loci picco unico tranne in alcuni minori insomma mi sembrerebbe un solo soggetto ecco.

PRESIDENTE - Un solo soggetto.

CONSULENTE - Sembrerebbe un solo soggetto.

PRESIDENTE - Ecco, lei in ordine a questo aplotipo Y prima ha detto: "vale ad escludere e non già ad attribuire con

sicurezza”.

CONSULENTE - Esatto.

PRESIDENTE - In questa affermazione “vale ad escludere” possiamo dire che questo aplotipo Y vale ad escludere l’attribuibilità di questa traccia a Rudy Guede per esempio?

CONSULENTE - Rudy Guede ha un profilo diverso rispetto a questo.

PRESIDENTE - Quindi vale ad escludere che possa essere Rudy Guede. Possiamo dire che sia pure nei limiti di attribuibilità da lei prima specificati questo aplotipo Y è compatibile con l’aplotipo Y di Raffaele Sollecito?

CONSULENTE - E’ compatibile con l’aplotipo Y di Raffaele Sollecito, abbiamo visto che hanno degli aplotipi analoghi, solo il problema è ripeto quello della frequenza di questo aplotipo tale per cui può servire solo per escludere.

PRESIDENTE - Poi un’ultima domanda che dalla rilettura della sua esposizione nella precedente udienza... gliela pongo: lei una delle critiche avanzate alla relazione della Dottoressa Stefanoni riguardavano un po’ una interpretazione che lei indicava come sospetto centrica, è così?

CONSULENTE - Sì.

PRESIDENTE - Però mi chiedo e le chiedo: gli indagati all’epoca anche di sesso maschile era uno solo o erano più?

CONSULENTE - Ma gli indagati allora...

PRESIDENTE - Cioè se a lei risulta ecco se ce n’erano più di...

CONSULENTE - C’era Raffaele Sollecito e poi non lo so chi altri, questo è un dato che gli Avvocati conoscono meglio.

PRESIDENTE - No ecco perché se c’erano più... questa critica magari... se ci fossero stati più indagati all’epoca la critica interpretazione sospetto centrica manifesta, mantiene la sua validità?

CONSULENTE - Ma certo, la critica sospetto centrica è questa invece di procedere prima all’esame della traccia...

PRESIDENTE - Questo va bene però le volevo... cioè la mia

perplessità è questa...

CONSULENTE - E poi alla estrapolazione dei genotipi.

PRESIDENTE - Se io ho davanti il profilo biologico di più indagati l'attribuzione all'uno o all'altro eh insomma... questo insomma nella interpretazione sospetto centrica come può avvenire?

CONSULENTE - Presidente io non ho fatto neppure considerazioni su Guede ma non escludo che Guede in questo profilo misto possa rientrare pure lui, non lo so, non ho fatto considerazioni di questo genere, comunque si tratta di sospetto centrica nel momento in cui non si segue un certo metodo, si dice questo: "io ho il profilo di Raffaele, Raffaele ha questi due alleli andiamo a vedere se questi due alleli sono presenti nella traccia mista e si sono presenti gli alleli oppure non è escluso che siano presenti perché si tratta magari di un allele condiviso con la vittima allora è compatibile" no non funziona così bisogna prima estrarre i possibili genotipi dalla traccia mista e qui dire: qui abbiamo il genotipo della Kercher che è 1316 poi abbiamo un altro genotipo possibile quello più probabile è 1215 oppure 1214, 1216 e poi dopo si va a vedere se uno di questi genotipi che noi abbiamo ipotizzato essere presenti è presente anche nel profilo genetico del sospettato.

PRESIDENTE - Ecco, lei ha avuto modo anche di verificare l'attribuibilità, l'attribuzione di tracce biologiche rinvenute anche alla vittima e se questa attribuzione l'ha sottoposta ad analisi e se si se l'interpretazione effettuata dalla Dottoressa Stefanoni lei la condivide o meno.

CONSULENTE - Io la condivido perché qui abbiamo DNA in grande quantità della vittima... abbiamo DNA in grande quantità che è stato lasciato dalla vittima nelle tracce di sangue e in altri reperti quindi non c'è problema nella analisi di quei reperti che appartengono alla vittima, il problema c'è negli altri reperti.

PRESIDENTE - Ecco, negli altri reperti ce n'è qualcuno che riguarda anche l'attribuzione a Rudy Guede, lei ha avuto modo anche di verificare la validità o meno di questa attribuzione oppure non si è occupato di questa...

CONSULENTE - No, no, non mi sono occupato di questo.

PRESIDENTE - Sì, non ci sono altre domande...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - sì Presidente.

PRESIDENTE - A meno che su queste ultime domande, prego.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Solo sull'aplotipo Y sul quale lei ha fatto una domanda Presidente e il Professore ha risposto: "è compatibile con l'aplotipo Y di Raffaele Sollecito però è una questione di frequenza" allora lei conosce Professore la frequenza di questo aplotipo, cioè dell'aplotipo Y che è stato attribuito a Raffaele Sollecito?

CONSULENTE - Ne ho parlato prima sì la conosco, l'aplotipo Y di Raffaele Sollecito limitatamente ai primi 11 loci perché ripeto tutti i 17 loci non c'è un database che consenta di poter fare confronti è di 3,36 per mille soggetti, ogni mille soggetti ci sono quasi 4 persone che hanno lo stesso aplotipo di Raffaele Sollecito e nella città di Perugia abbiamo fatto un conto ce ne dovrebbero essere 5 o 600.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E su 17 loci?

CONSULENTE - Su 17 non possiamo fare delle... queste... non esiste, il database che è stato creato su 17 loci si riferisce a dei soggetti che non sono italiani quindi non possiamo fare estrapolazione.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Va bene.

PRESIDENTE - Non ci sono altre domande.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - A posto, grazie.

PRESIDENTE - Su queste ultime domande, prego.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Avvocato Della Vedova, anch'io solo sulla questione del sospetto centrico volevo chiedere al Professore che abbiamo sentito è consulente di... a varie

Procure lo è stato e lo è ancora, proprio per evitare il rischio Professore dalla sua esperienza che il consulente incaricato possa avere un atteggiamento di ricerca investigativa e quindi sospetto centrico secondo lei soprattutto anche in relazione a ciò che è stato adottato in Inghilterra dove esiste un regolamento che invita le Procure a nominare laboratori terzi quando si deve fare un accertamento di DNA e mi riservo anche di eventualmente presentarlo, questo è un regolamento del 2007, secondo lei Professore non è una buona norma anche ai fini investigativi poiché lei partecipa con le Procure che il responsabile tecnico che faccia questi accertamenti così complicati sia effettivamente un laboratorio terzo e magari certificato visto che abbiamo sentito anche... piuttosto che un funzionario del Ministero degli Interni che sia un Poliziotto che certamente ha un atteggiamento...

AVVOCATO MARESCA - C'è opposizione.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Questa è una domanda inammissibile...

PRESIDENTE - Scusate, però consentiamo...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E terzo rispetto a chi, a che cosa.

PRESIDENTE - Scusate, per favore però...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No la domanda è inammissibile.

PRESIDENTE - Sì, va be' però non è ancora terminata la...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Volevo sapere...

PRESIDENTE - Scusate, per favore prego Avvocato, scusi l'interruzione.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Io faccio riferimento alla domanda del Presidente sulla possibilità che ci sia stato un atteggiamento sospetto centrico e chiedevo all'esimio Professore che ha grande esperienza e collabora con Procure se secondo lui davanti a una possibile eccezione che chi fa queste indagini abbia un

atteggiamento sospetto centrico, secondo lei non è meglio che una ricerca di questo tipo sia fatta da un laboratorio terzo e magari certificato?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ma terzo...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Anche perché...

PRESIDENTE - Per favore, per favore ecco lasciamo che la domanda venga posta e terminata, poi se ci sono delle opposizioni verranno valutate. Prego.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Preciso davanti... terzo intendo autonomo, indipendente, privato non pubblico e non che dipenda dal Ministero dell'Interno.

PRESIDENTE - Però scusate, però possiamo consentire che la domanda venga posta, poi ci sarà modo di fare opposizione se del caso. Prego, è terminata?

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Sì.

PRESIDENTE - E' terminata.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Spero che il Professor ha capito perché era un po' lunga, volevo sapere da lei un parere su questo punto, non è opportuno...

PRESIDENTE - Ecco, un attimo Professore...

CONSULENTE - Posso rispondere oppure c'è...

PRESIDENTE - Scusi, scusi Professore visto che mi pare che le interruzioni non...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Purtroppo Presidente questo è un continuo, il Pubblico Ministero ha questa capacità di fare queste sue valutazioni e interventi continui, oramai ci siamo abituati, io spero comunque che la domanda sia arrivata all'esperto.

VOCI - (In sottofondo).

PRESIDENTE - Scusate, scusi Professore ecco mi pare di avere avuto la sensazione che ci siano delle opposizioni.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ma Presidente è assolutamente inammissibile se non addirittura...

PRESIDENTE - Scusate per favore.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Offensiva veramente nei confronti di persone che vengono pagate dallo Stato per fare questo lavoro, cioè quindi è un consiglio a licenziarli tutti in pratica e a far guadagnare i laboratori privati.

PRESIDENTE - Quindi c'è opposizione, c'è opposizione su questa...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E' meravigliosa questa domanda.

PRESIDENTE - D'accordo sì.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E dovrebbe rispondere il consulente di parte.

PRESIDENTE - Scusate, per favore.

AVVOCATO MARESCA - Anche da parte della Parte Civile Presidente.

PRESIDENTE - Comunque la domanda non viene ammessa...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Sono allibita.

PRESIDENTE - Attenendo ad una valutazione non già su materia che attiene all'esperienza del consulente quanto una valutazione di scelta investigativa effettuata da altri e che magari sarà oggetto di discussione in sede apposita.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Posso comunque chiedere al consulente se è a conoscenza che ci sono questi regolamenti in alcuni paesi che danno dei suggerimenti in merito appunto a fare questi accertamenti da laboratori certificati e che non siano...

VOCI - (In sottofondo).

AVVOCATO DALLA VEDOVA - E' a conoscenza di questo?

PRESIDENTE - Per favore, ecco lei sa se ci sono dei regolamenti, dei protocolli per i quali accertamenti debbano essere effettuati da qualche specifico soggetto piuttosto che da altri? Scusate per favore, però ecco se possiamo evitare commenti che poi non aiutano il prosieguo dell'udienza. Prego Professore.

CONSULENTE - Ci sono raccomandazioni ripetute dalla società internazionale di genetica forense che affermano che i

laboratori che eseguono queste indagini siano certificati, devono essere sicuramente certificati per quanto riguarda la loro attività, non posso dire nient'altro.

PRESIDENTE - Bene, cosa?

CONSULENTE - Non posso dire nient'altro sulla domanda, sulla precedente.

PRESIDENTE - No sulla precedente no non è stata ammessa perché attiene ad aspetti che esulano sembra da quella che è la professionalità.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Se vuole la riformulo Presidente perché comunque io chiedevo al consulente se in base alla sua esperienza... posso anche fare un piccolo... deviazione e quindi sempre su questo argomento, volevo chiedere al consulente se gli è mai capitato di essere stato nominato da una Procura unitamente ad un laboratorio di Polizia Scientifica cioè come consulente esterno, autonomo lei ha mai collaborato con un'altra Procura a indagini simili con funzionari della Polizia?

CONSULENTE - No non ho mai collaborato.

AVVOCATO MARESCA - C'è opposizione Presidente alla domanda.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Qui Presidente c'è da fare una premessa.

PRESIDENTE - Sì, sì, ma comunque questa opposizione viene respinta perché è un dato che riguarda l'esperienza un po' del consulente se ha collaborato nella sua attività di consulente con laboratori di Polizia Scientifica, sotto questo profilo non c'è motivo di non ammettere la domanda.

CONSULENTE - Non so se posso rispondere su... se ho notato una forzatura di interpretazione dei dati.

PRESIDENTE - Beh su questo ha già risposto.

CONSULENTE - L'ho già detto.

PRESIDENTE - Su questo ha già detto.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - No non era questo, volevo anche sapere...

PRESIDENTE - La domanda è se lei ha collaborato nell'ambito di

attività di consulente o di perito con laboratori di Polizia Scientifica e lei ha dato risposta negativa. Prego.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Sempre dalla sua esperienza le è capitato sempre avendo avuto un incarico da qualche Procura di visionare dei documenti preparati dai testimoni della Procura? Testimoni della Procura che hanno fatto accertamenti sempre su...

AVVOCATO MARESCA - Presidente c'è opposizione.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Documenti tecnici come il DNA, nella qualità di testimoni non di colleghi le è mai capitato?

PRESIDENTE - Scusi, scusi.

AVVOCATO MARESCA - Presidente chiedo scusa ricordo alla Signoria Vostra che siamo sugli argomenti da lei posti pochi minuti fa, mi pare forse la memoria mi inganna che lei non si sia occupato di questi argomenti, c'è opposizione.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - No però era... era sulla questione del concetto di sospetto centrico che non l'ho sollevato io...

PRESIDENTE - Scusate, scusate...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - E che vale la pena secondo me analizzare nella complessità del concetto perché lo spieghiamo che cosa intendiamo...

PRESIDENTE - Scusate, per favore... per favore ecco...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Posso andare avanti vedo che...

PRESIDENTE - Per favore, però ecco evitiamo di parlare...

AVVOCATO MARESCA - Comunque c'è opposizione.

PRESIDENTE - Più contemporaneamente, abbiamo sentito l'opposizione, su questa domanda ecco l'opposizione viene accolta perché sembra che fuoriesca da quello che ha costituito oggetto delle ulteriori domande.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Va bene, comunque non ho altre domande. Grazie Presidente.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Io vorrei fare due produzioni a proposito di quello ha detto...

PRESIDENTE - Intanto c'è una produzione che abbiamo sottoposto all'attenzione delle parti. Possiamo esaminare i soli... prego, ci sono altre produzioni, prego Pubblico Ministero e poi si determinerà unitariamente.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Produco copia del certificato ISO 9001 2008 che è stato rilasciato al servizio di Polizia Scientifica sulla scorta delle apparecchiature e dei sistemi utilizzati già da tempo.

PRESIDENTE - Data... rilasciato in che data?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - La data è stata rilasciata con inizio validità 21 luglio 2009.

AVVOCATO MAORI - Due anni prima dei fatti.

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - E l'avevamo già detto abbondantemente che era in corso di rilascio questa certificazione e la schermata del database dal quale risulta che l'aplotipo Y di Raffaele Sollecito in soggetti italiani... dunque in 736 soggetti italiani uguale all'aplotipo di Raffaele Sollecito non c'è, zero, zero...

PRESIDENTE - Cioè schermata che significa? Pubblico Ministero schermata che vuol dire?

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - La schermata del computer, cioè la stampa diciamo del...

PRESIDENTE - Mettiamo a disposizione delle parti questa documentazione di cui si chiede l'acquisizione perché le parti possano determinarsi.

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Avvocato Dalla Vedova, circa invece l'altro documento che è già agli atti...

PRESIDENTE - Scusate per favore...

AVVOCATO DALLA VEDOVA - Non ne capisco la rilevanza, innanzi tutto mi oppongo alla produzione perché non ne capisco la rilevanza né il contenuto essendo un documento in inglese e scritto a mano, c'è una parte con scritto 200 milligrammi... non capisco che rilevanza ha, adesso... mi oppongo perché se è un

documento chiaro lo possiamo analizzare altrimenti vedo che è anche quella una stampata di un sito internet con scritto a mano 200 milligrammi.

VOCI - (In sottofondo).

AVVOCATO MARESCA - E' il database menzionato anche dal Professore.

PRESIDENTE - Per gli altri...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - No, no, no, quello di prima.

AVVOCATO MAORI - In ordine ai documenti prodotti...

PRESIDENTE - Per gli altri documenti prego Avvocato sì.

AVVOCATO MAORI - (Fuori microfono) i documenti per quanto riguarda... nulla quaestio in ordine al certificato di conformità, in effetti l'inizio validità 21 luglio 2009 quasi 2 anni dopo i fatti, scadenza 20 luglio 2012. Per quanto riguarda il secondo aspetto relativo appunto alla non compatibilità su 736 soggetti innanzi tutto si tratta di una schermata in inglese quindi documento non tradotto e ci vorrebbe ben poco, si potrebbe tradurre comunque l'unica... la nostra legislazione prevede che gli atti debbono essere tutti nella lingua... nella nostra lingua italiana e poi non è stato indicato dove è stato effettuato questo reperimento di soggetti, cioè 736 in tutta la popolazione italiana che sappiamo che è di 56 milioni quindi è un dato assolutamente così non attendibile e pertanto ritengo che sia inammissibile la sua produzione. Presidente è possibile far visionare questo documento ultimo al Professor Tagliabracci anche per avere una sua indicazione in ordine a...

PRESIDENTE - Cioè ecco prima vediamo se acquisirlo, non è che sia un documento (inc.) cioè che... di cui si chiede la produzione per porre domande al consulente quindi sciogliamo l'aspetto relativo alla acquisibilità dopodiché magari è a disposizione di tutte le parti e quindi anche dei consulenti, anche perché l'esame del consulente non mi pare che... era

terminato, no?

AVVOCATO DALLA VEDOVA - E' finito sì.

VOCI - (In sottofondo).

PRESIDENTE - Intanto solo su queste produzioni non ci sono...

AVVOCATO GHIRGA - No un'istanza, ecco si collega all'Ordinanza sua del 18 luglio, una cosa semplice.

PRESIDENTE - No stavamo solo all'acquisibilità di queste... e poi certo ha la parola. Quindi si dà atto che il consulente Professor Tagliabracci della Difesa Raffaele Sollecito produce la relazione di consulenza genetica forense. Può accomodarsi Professore, può accomodarsi.

CONSULENTE - No chiedo Presidente se le diapositive devo produrle oppure no.

PRESIDENTE - Se ce le produce, ecco noi più elementi di valutazione e di conoscenza abbiamo per noi meglio è. Quindi si acquisisce intanto la relazione di genetica forense del Professor Adriano Tagliabracci e recante data 15 luglio 2009 nonché 27 agosto 2009, trattasi quindi di due relazioni, la Difesa Raffaele Sollecito si riserva la produzione delle diapositive utilizzate dal Professor Tagliabracci nella propria esposizione. La Corte sulla richiesta di produzione degli atti relativi al certificato di conformità, al kit per l'esame del DNA e all'aplotipo...

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Al database relativo all'aplotipo.

PRESIDENTE - E al database riguardante l'aplotipo menzionato, ritenuto trattarsi di documenti ne ammette la produzione, riservata ogni valutazione sulla rilevanza degli stessi e riservata altresì di dare incarico per la traduzione in lingua italiana dei documenti che non risultano redatti in lingua italiana.

Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. BASSA FRIULANA
COOP. SOC., è composto da n° 131 PAGINE per un totale di
caratteri (spazi inclusi): **228.119**

L'ausiliario tecnico: Amedeo Salvatore

Il redattore: Cristina Crocilli o Erocilli

Firma del redattore

CROCILLI O
EROCILLI/
CRISTINA/
CRCCST71H4
6G478Z/3131
821

Firmato digitalmente da
CROCILLI O EROCILLI/CRISTINA/
CRCCST71H46G478Z/3131821
ND: c=IT, o=LA RAPIDA
SERVIZI/00380880435,
cn=CROCILLI O EROCILLI/
CRISTINA/
CRCCST71H46G478Z/3131821,
givenName=CRISTINA,
sn=CROCILLI O EROCILLI
Data: 2009.09.17 16:24:29
+02'00'